

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

957^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2006

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente MORO,
del presidente PERA
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIOPag. VII-XXVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-106

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)107-198

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)199-275

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3723) Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa:

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa:

ALEMANNO, ministro delle politiche agricole e forestali 2
 MANZIONE (Mar-DL-U) 3
 Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 3

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Discussione e approvazione di proposta:

PRESIDENTE 3, 4, 5 e *passim*
 ZANCAN (Verdi-Un) 3, 4
 MALAN (FI) 4
 MANZIONE (Mar-DL-U) 4
 PIZZINATO (DS-U) 5
 TOFANI (AN) 5, 6

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(3337) Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti) (Relazione orale):

ZANCAN (Verdi-Un), relatore Pag. 6, 9
 CHIRILLI (FI) 7, 15
 CALVI (DS-U) 7, 14
 FASSONE (DS-U) 7
 MANZIONE (Mar-DL-U) 8, 9, 10 e *passim*
 GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia 7, 10, 16
 DALLA CHIESA (Mar-DL-U) 11, 12

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723:

MANZIONE (Mar-DL-U) 17, 18, 20 e *passim*
 VALLONE (Mar-DL-U) 19
 RUVOLO (UDC) 20, 29, 47 e *passim*
 BOSCHETTO (FI) 20
 PICCIONI (FI) 21, 32, 41 e *passim*
 ALEMANNO, ministro delle politiche agricole e forestali 21, 36, 41 e *passim*
 DE PETRIS (Verdi-Un) 24, 72, 74
 SALERNO (AN) 29, 32
 OGNIBENE (FI) 30
 BASSO (DS-U) 35, 36
 BONGIORNO (AN) 42, 43, 44 e *passim*
 AZZOLLINI (FI) 43, 44, 63 e *passim*
 PIROVANO (LP) 57
 MALAN (FI) 57, 72
 EUFEMI (UDC) 59, 70
 * D'ONOFRIO (UDC) 64, 65
 FERRARA (FI) 65
 ROTONDO (DS-U) 67
 BATTAGLIA Giovanni (DS-U) 67
 CORRADO (LP) 67
 BATTAGLIA Antonio (AN) 67

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

| | | | |
|--|----------------------------|--|----------|
| MONCADA (UDC) | Pag. 67, 68 | Articolo 8 | Pag. 176 |
| BOLDI (LP) | 68 | Emendamenti 1.0.660 (testo 4), 2.0.100 (testo 5), 2.0.101, 2.0.17, 2.0.101a (testo 2), 2.0.102 (testo 2) precedentemente accantonati | 176 |
| LAURO (Misto-Cdl) | 68, 82 | Proposte di coordinamento | 183 |
| FIRRARELLO (FI) | 68 | DISEGNO DI LEGGE N. 3337: | |
| FRANCO Paolo (LP) | 71 | Emendamenti tendenti a premettere articoli all'articolo 1 | 184 |
| BASILE (Mar-DL-U) | 75 | Articolo 1 ed emendamenti | 186 |
| PIATTI (DS-U) | 78, 80, 85 | Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 | 188 |
| AGONI (LP) | 81 | Articolo 2 ed emendamenti | 189 |
| Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .17, 18, 19 e <i>passim</i> | | Articolo 3 ed emendamenti | 190 |
| Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102- <i>bis</i> Reg.) | 20, 29, 30 e <i>passim</i> | Articolo 4 ed emendamenti | 190 |
| Verifiche del numero legale | 22, 23 | Articolo 5 ed emendamento | 192 |
| Discussione: | | Articolo 6 ed emendamenti | 193 |
| (3600/bis) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): | | Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 | 195 |
| CENTARO (FI), relatore | 86, 101 | ALLEGATO B | |
| ZANCAN (Verdi-Un) | 88, 96, 97 | VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA | 199 |
| FASSONE (DS-U) | 90 | CONGEDI E MISSIONI | 231 |
| CAVALLARO (Mar-DL-U) | 92 | COMMISSIONI PERMANENTI | |
| BOBBIO Luigi (AN) | 93 | Approvazione di documenti | 231 |
| CALVI (DS-U) | 99, 101, 102 | Trasmissione di documenti | 231 |
| MANZIONE (Mar-DL-U) | 96, 100 | PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE | |
| SCHIFANI (FI) | 102 | Trasmissione di decreti di archiviazione | 231 |
| Verifiche del numero legale | 96 | DISEGNI DI LEGGE | |
| ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2006 | 103 | Annunzio di presentazione | 232 |
| ALLEGATO A | | Assegnazione | 232 |
| DISEGNO DI LEGGE N. 3723: | | Approvazione da parte di Commissioni permanenti | 234 |
| Articolo 1 del disegno di legge di conversione | 107 | GOVERNO | |
| Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2: | | Trasmissione di atti per il parere | 235 |
| Articolo 3 ed emendamenti | 108 | Trasmissione di atti e documenti | 236 |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 | 110 | CORTE COSTITUZIONALE | |
| Articolo 4 ed emendamenti | 112 | Trasmissione di sentenze | 237 |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 | 121 | ENTI PUBBLICI | |
| Articolo 5 ed emendamenti | 129 | Trasmissione di atti | 237 |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 | 139 | | |
| Articolo 6 ed emendamento | 156 | | |
| Articolo 7 ed emendamenti | 157 | | |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 | 160 | | |

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti Pag. 238

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni Pag. 239

Interrogazioni 241

INTERROGAZIONI

Annunzio 102

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3723) Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa*

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è terminata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione

degli emendamenti 2.0.100 (testo 4), 2.0.101, 2.0.17, 2.0.101a (testo 2) e 2.0.102 (testo 2) che sono stati accantonati insieme all'1.0.660 (testo 3). Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 3.0.1, 3.700 e 3.0.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.200. Invita al ritiro degli emendamenti 3.700, 3.0.100 e 3.0.600. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiede la votazione elettronica dell'emendamento 3.2 al fine di rendere trasparenti gli orientamenti politici sul provvedimento.

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa del decorso del termine di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,05.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 3.2.

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

ZANCAN (*Verdi-Un*). Propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame del disegno di legge n. 3337, già approvato dalla Camera dei deputati, che riguarda la materia di grande rilevanza sociale degli incidenti stradali.

MALAN (*FI*). È favorevole alla proposta a condizione che la Commissione bilancio prosegua i lavori per perfezionare il parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3723 e che l'Assemblea possa riprendere l'esame del provvedimento in materia di agricoltura non appena formulato il suddetto parere.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Il Gruppo della Margherita è favorevole alla proposta di inversione dell'ordine del giorno ma esprime perplessità sulla condizione formulata dal senatore Malan ritenendo che, per ragioni di ordinato svolgimento dei lavori, sia opportuno terminare l'esame del disegno di legge n. 3337 prima di riprendere l'esame del decreto-legge sull'agricoltura.

PIZZINATO (*DS-U*). Segnala che, in palese violazione della disciplina regolamentare, la Commissione bilancio sta esaminando gli emenda-

menti del decreto-legge sull'agricoltura senza la necessaria relazione tecnica del Governo che quantifichi gli oneri e la copertura finanziaria.

TOFANI (AN). Per uno svolgimento più ordinato dei lavori, propone di fissare un termine per l'esame del disegno di legge n. 3337 e condivide la richiesta di riprendere comunque alle ore 11 l'esame del provvedimento in materia di agricoltura.

Il Senato approva la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal senatore Zancan, come integrata dal senatore Malan.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3337) Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti) (Relazione orale)

ZANCAN, *relatore*. Raccomanda la rapida approvazione di un disegno di legge che prevede sanzioni giustamente severe per violazioni da cui conseguano incidenti stradali e rende più rapida la procedura di risarcimento dei danni. In particolare, l'articolo 1 aumenta il periodo di sospensione della patente in caso di lesione personale grave o di omicidio colposi. L'articolo 2 eleva le pene per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime. L'articolo 3 prevede che alle cause di risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali si applichino le norme processuali delle cause civili. L'articolo 4 abbrevia i termini per le indagini preliminari e la fissazione della data del giudizio. L'articolo 5 consente la liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali. L'articolo 6 prevede la prestazione di lavoro di pubblica utilità quale sanzione amministrativa accessoria per il condannato.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e dopo che il rappresentante del Governo ha rinunciato a intervenire, dà lettura dei pareri della 5^a Commissione (*v. Resoconto stenografico*). Procedo quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CHIRILLI (FI). Per consentire al provvedimento di diventare tempestivamente legge dello Stato, ritira gli emendamenti 01.100 (su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) e 01.101.

CALVI (DS-U). Per la stessa ragione ritira gli emendamenti 01.1, 1.103, 3.1, 3.2, 5.1 e 6.1.

FASSONE (*DS-U*). Ritira gli emendamenti 1.10, 1.2, 1.8, 1.11, 1.0.1, 2.2, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 6.2 e 6.3, segnalando però che le proposte di modifica avrebbero meritato un'altra considerazione perché alcuni errori materiali del testo rischiano di vanificare le apprezzabili finalità del disegno di legge e di produrre incertezze interpretative. All'articolo 1, ad esempio, non compare il termine minimo di sospensione della patente e la sanzione è proporzionale alla gravità dell'evento anziché della colpa.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Al solo fine di rendere possibile un approfondimento della questione, fa proprio l'emendamento 1.10. La mancata previsione della durata minima della sospensione della patente in caso di lesioni colpose gravi e gravissime rappresenta un problema concreto, di cui il legislatore e gli operatori del diritto devono essere consapevoli.

ZANCAN, *relatore*. Invita il senatore Manzione a ritirare l'emendamento 1.10 in considerazione del fatto che la discrezionalità del giudice, anche sul fondamento degli interventi consegnati agli atti parlamentari, consentirà di sopperire alla lacuna. (*Applausi del senatore Archiutti. Congratulazioni*).

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide le considerazioni del relatore.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ritira l'emendamento 1.10, rilevando però l'atteggiamento altalenante del legislatore rispetto alla valutazione discrezionale del giudice.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiara decaduto l'emendamento 01.102.

Con successive votazioni il Senato approva gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Dichiara voto favorevole all'articolo 6, che introduce la prestazione di lavoro di pubblica utilità quale sanzione amministrativa accessoria per il condannato, augurandosi che la normativa ispiri analoghi interventi legislativi. La sostituzione della reclusione con una prestazione di pubblica utilità trova infatti un'applicazione di particolare interesse rispetto a comportamenti socialmente irresponsabili. (*Applausi del senatore Manzione*).

Il Senato approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto l'emendamento 6.0.1. Passa alla votazione finale.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo che, condividendo l'impianto legislativo del provvedimento, ha deciso di ritirare gli emendamenti presentati. Il disegno di legge si iscrive nel solco dei positivi interventi già realizzati dal Parlamento per arginare il drammatico fenomeno degli incidenti stradali, spesso causati da gravi violazioni del codice della strada, che non possono essere sanzionati con pene irrisorie se da esse derivano conseguenze drammatiche; si prevede pertanto l'inasprimento delle pene detentive per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime, ma anche efficaci sanzioni deterrenti e di rapida applicazione come il ritiro della patente. Infine, è da sottolineare la positiva valenza della possibilità di obbligare il condannato a risarcire la collettività per il danno ad essa arrecato, attraverso la prestazione di attività di utilità sociale non retribuita, il che presenta l'ulteriore vantaggio di non aggravare la già pesante situazione carceraria. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

CALVI (*DS-U*). Il ritardo con cui si è proceduto all'esame del provvedimento ha precluso la possibilità di ulteriori modifiche migliorative; in particolare, gli emendamenti che sono stati ritirati per garantirne la definitiva approvazione nello scorcio finale della legislatura avrebbero offerto maggiori garanzie alle vittime degli incidenti stradali. Pertanto, condividendo le finalità del provvedimento e auspicando nella prossima legislatura un intervento più coerente sotto il profilo sistematico, annuncia il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi del senatore Legnini*).

CHIRILLI (*FI*). Il disegno di legge è finalizzato ad una maggiore sicurezza stradale e a tal fine prevede l'inasprimento delle pene per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e procedure più celeri per il risarcimento del danno. Il ritiro degli emendamenti è stato quindi motivato dalla volontà di garantirne l'approvazione, sebbene alcune delle proposte modificative, in particolare quella relativa alle procedure per il controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti che abbiano provocato incidenti, avrebbero migliorato il testo in votazione. Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ringrazia i Gruppi del Senato per la sensibilità dimostrata con la decisione di ritirare gli emendamenti, che consente la definitiva approvazione di un provvedimento che, dopo l'istituzione della patente a punti, prosegue l'intervento per migliorare la sicurezza stradale. Nel merito degli emendamenti, quelli finalizzati a trasferire al giudice di pace la competenza sul risarcimento dei danni non avrebbero comunque trovato accoglimento da parte del Governo, mentre l'interessante proposta del senatore Fassone volta a prevedere una sanzione minima per il ritiro della patente potrà essere recepita da un'accorta applicazione della norma.

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ringrazia il relatore, il Governo e tutti i senatori per avere facilitato l'approvazione del provvedimento. Sospende la seduta in attesa dell'esito dei lavori della 5^a Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 10,49, è ripresa alle ore 11,45.

Presidenza del vice presidente MORO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Il Senato respinge l'emendamento 3.3. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.4, 3.100 e 3.5.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 3.1 e 3.0.1 sono stati ritirati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 3.200.

RUVOLO (UDC). Ritira l'emendamento 3.700.

BOSCETTO (FI). Ritira l'emendamento 3.0.100.

MANZIONE (Mar-DL-U). Fa suo l'emendamento 3.0.100 e ne chiede la votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 3.0.100.

PICCIONI (FI). Ritira l'emendamento 3.0.600.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 4.100 (testo 2), 4.101, 4.5, 4.6, 4.0.100, 4.0.101, 4.0.102, 4.0.103, 4.0.104 (limitatamente ai commi 1, lettera *b*), e al comma 2), 4.104 e 4.105, e parere condizionato sugli emendamenti 4.102 (testo 2) e 4.103 (testo 2).

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Chiede una breve sospensione per approfondire alcuni aspetti tecnici relativi agli emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 11,53, è ripresa alle ore 12,01.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Il parere è favorevole sugli emendamenti 4.102 (testo 3), 4.103 (testo 3), 4.3 (che assorbirebbe il 4.4) e 4.0.1 (testo 4). Invita al ritiro degli emendamenti 4.100 (testo 2), 4.2, 4.101, 4.104 e 4.105. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Il Senato respinge l'emendamento 4.7.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Pur confermando un atteggiamento parzialmente critico ma non aprioristicamente contrario al disegno di legge, l'Unione prende atto del ricompattamento della maggioranza intorno alla questione delle quote latte, lasciandole dunque la piena responsabilità di condurre il provvedimento all'approvazione. Chiede pertanto la verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, è respinto l'emendamento 4.7a. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE, è respinto l'emendamento 4.8.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MANZIONE (*Mar-DL-U*) dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 4.8a. Avverte che Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 12,25.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Poiché ancora una volta la maggioranza non sembra in grado di garantire il prosieguo nell'esame del provvedimento, il centrosinistra se ne assumerà di nuovo la responsabilità in considerazione delle norme in esso contenute in materia di indennità di disoccupazione e previdenza agricola.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiederà la votazione elettronica degli emendamenti per rendere trasparenti le posizioni assunte.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 4.8a, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.14. Risulta altresì respinto l'emendamento 4.13.

SALERNO (*AN*). Ritira l'emendamento 4.100 (testo 2).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Lo fa suo e ne chiede la votazione.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l'emendamento 4.100 (testo 2).

RUVOLO (UDC). Ritira l'emendamento 4.2.

MANZIONE (Mar-DL-U). Lo fa suo e ne chiede la votazione con il sistema elettronico.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 4.2.

OGNIBENE (FI). Ritira l'emendamento 4.101.

MANZIONE (Mar-DL-U). Lo fa suo e ne chiede la votazione.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l'emendamento 4.101.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.102 (testo 3), 4.103 (testo 3) e 4.0.1 (testo 4) sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), è approvato l'emendamento 4.3 (con il conseguente assorbimento del 4.4). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l'emendamento 4.5.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.6 è stato ritirato.

SALERNO (AN). Ritira l'emendamento 4.104.

PICCIONI (FI). Ritira l'emendamento 4.105.

MANZIONE (Mar-DL-U). Li fa suoi e ne chiede la votazione.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, sono respinti gli identici emendamenti 4.104 e 4.105, nonché gli emendamenti 4.0.100, 4.0.102, 4.0.103 e 4.0.104.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.0.1 (testo 4) è accantonato. L'emendamento 4.0.101 improcedibile. Passa all'esame degli emendamenti riferiti dell'articolo 5 del decreto- legge e ricorda che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere condizionato sugli emendamenti 5.0.101 e 5.103 e parere contrario sugli emendamenti 5.13, 5.5, 5.7, 5.0.20, 5.0.8, 5.0.24, 5.0.100, 5.0.23, 5.0.17, 5.0.22, 5.0.21, 5.0.25, 5.0.26, 5.0.27, 5.0.29 e 5.0.107. Ricorda altresì che gli emendamenti 5.100 (testo 4), 5.101 (testo 3), 5.17 (testo 2),

5.14 (testo 2), 5.102 (testo 2), 5.0.102 (testo 2) e 5.0.700 (testo 2) sono accantonati, mentre gli emendamenti 5.1, 5.0.1, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.13, 5.0.31 e 5.0.12 sono ritirati.

BASSO (*DS-U*). Con l'emendamento 5.12 si vuole introdurre un sistema contributivo forfetario anche nel settore della pesca marittima.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.101 (testo 3) (identico agli emendamenti 5.17 testo 2, 5.14 testo 2 e 5.102 testo 2, e che assorbirebbe il 5.100 testo 4), 5.15 (identico al 5.18 testo 2), 5.6, 5.9 (testo 2) (che assorbirebbe il 5.103 testo 2 e il 5.7), 5.0.8 e 5.0.10. Invita i presentatori a ritirare Gli emendamenti 5.0.100, 5.0.19 e 5.0.23 e chiede ai presentatori una riformulazione dell'emendamento 5.0.700 (testo 2). Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 5.10, 5.8, 5.4 e 5.0.28. Il Senato respinge altresì gli emendamenti 5.11 e 5.12. Con distinte votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, chieste dal senatore MANZIONE, sono respinti gli emendamenti 5.13, 5.5 e 5.0.20. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste sempre dal senatore MANZIONE, il Senato approva gli emendamenti 5.15 (testo 2), identico all'emendamento 5.18 (testo 2), e 5.9 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 5.6 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 5.15 (testo 2), mentre gli emendamenti 5.103 (testo 2) e 5.7 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 5.9 (testo 2).

BONGIORNO (*AN*). Poiché il Governo ha espresso parere favorevole sull'emendamento 5.0.8, sul quale la Commissione bilancio ha espresso invece parere contrario, chiede la votazione della proposta.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Ritiene che l'emendamento non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica.

AZZOLLINI (*FI*). Interviene in qualità di Presidente della Commissione bilancio per precisare che l'emendamento ha conseguenze finanziarie perché aumenta il numero di distretti produttivi che possono beneficiare di agevolazioni.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. L'emendamento non ha immediate conseguenze finanziarie perché le agevolazioni ai distretti richiedono atti di autorizzazione che non possono superare il limite di spesa complessiva stabilito dalla legge finanziaria.

BONGIORNO (AN). Riformula l'emendamento, nel senso di prevedere esplicitamente che non sia superato il tetto di spesa stabilito (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 5.0.8 (testo 2) in attesa del parere della Commissione bilancio.

PICCIONI (FI). Chiede chiarimenti in ordine all'assorbimento precedentemente dichiarato dell'emendamento 5.6.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Riconoscendo fondatezza alle perplessità manifestate dal senatore Piccioni, esprime parere favorevole all'emendamento 5.6.

MANZIONE (Mar-DL-U). Non spettando al Ministro valutare gli effetti di assorbimento delle votazioni, invita la Presidenza ad esercitare autonomamente le sue prerogative.

AZZOLLINI (FI). Aggiunge la firma all'emendamento 5.6.

MANZIONE (Mar-DL-U). La reiterata richiesta di votazioni elettroniche è motivata dalla volontà di ritardare l'approvazione della legge sull'inappellabilità delle sentenze.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Il senatore Manzione dovrebbe attenersi al merito di un provvedimento che è molto atteso dagli agricoltori. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MANZIONE (Mar-DL-U). Il Ministro dovrebbe ringraziare l'opposizione che sta consentendo l'approvazione del provvedimento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), è approvato l'emendamento 5.6. Con distinte votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, chieste dal senatore MANZIONE, sono respinti gli emendamenti 5.0.24 e 5.0.100.

RUVOLO (UDC). Ritira l'emendamento 5.0.19.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.23 e 5.0.17 sono improcedibili.

Il Senato approva l'emendamento 5.0.10, mentre respinge il 5.0.101 (testo 2). Con distinte votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 5.0.22, 5.0.21, 5.0.25, 5.0.26, 5.0.27, 5.0.29 e 5.0.107. Con votazione nominale elettronica chiesta sempre dal senatore MANZIONE è respinto il 5.0.28.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge, che si intende illustrato.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprime parere contrario sul 6.1.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati. Ricorda che gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.0.1, 7.0.5, 7.0.8 e 7.0.14 sono stati ritirati. Ricorda inoltre che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.100, 7.101, 7.0.2, 7.0.15, 7.0.3, 7.0.12, 7.0.4, 7.0.101, 7.0.9, 7.0.13, 7.0.102, 7.0.103, 7.0.11, 7.0.104, 7.0.105, 7.0.106 e 7.0.107. Inoltre, l'emendamento 7.0.6 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 01.100 (testo 3), mentre gli emendamenti 7.100 e 7.101 sono assorbiti dall'approvazione del comma 7 dell'emendamento 1.0.100 (testo 4).

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.7 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.0.3, 7.0.101, 7.0.9, 7.0.13, 7.0.12, 7.0.16 e 7.0.17. È contrario sui restanti emendamenti.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.5. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l'emendamento 7.0.2 (identico al 7.0.15).

RUVOLO (UDC). Ritira l'emendamento 7.0.3.

MANZIONE (Mar-DL-U). Lo fa proprio e chiede che sia posto in votazione.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 7.0.3 e 7.0.12).

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.0.4 (testo 2).

PIROVANO (LP). Chiede che sia accantonato anche l'emendamento 7.0.7.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

MALAN (FI). Ritira l'emendamento 7.0.101.

MANZIONE (Mar-DL-U). Lo fa suo e chiede che sia posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 7.0.101.

PICCIONI (FI). Ritira l'emendamento 7.0.9.

MANZIONE (Mar-DL-U). Lo fa suo e chiede che sia posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 7.0.9.

RUVOLO (UDC). Ritira l'emendamento 7.0.13.

MANZIONE (Mar-DL-U). Lo fa suo e chiede che sia posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 7.0.13, identico al 7.0.102.

EUFEMI (UDC). Ritira l'emendamento 7.0.103, sottolineando che la questione degli accessi agricoli è stata già risolta grazie ad un'iniziativa del Gruppo. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

MANZIONE (Mar-DL-U). Lo fa suo e chiede che sia posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 7.0.103. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 7.0.11 e 7.0.105.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.104 è improcedibile.

PICCIONI (FI). Ritira l'emendamento 7.0.16.

MANZIONE (Mar-DL-U). Lo fa suo e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 7.0.16.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.17 si intende ritirato, mentre il 7.0.106 è improcedibile.

Con votazione nominale elettronica, chiesta del senatore MANZIONE (Mar-DL-U) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 7.0.107.

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino alle ore 16, per consentire alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere sugli emendamenti accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 13,32, è ripresa alle ore 16,04.

Presidenza del presidente PERA

TIRELLI, *segretario*. Dà lettura degli ulteriori pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti accantonati. (*v. Resoconto stenografico*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Dichiaro il voto favorevole dell'UDC all'emendamento 1.0.660 (testo 4) che porta a compimento l'azione avviata con la finanziaria per il 2003 a favore delle imprese, comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 1990 nelle Province di Catania, Siracusa e Ragusa. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

FERRARA (*FI*). Dichiaro il voto favorevole di Forza Italia all'emendamento 1.0.660 (testo 4), che risolve finalmente e con l'indicazione di una congrua copertura il problema interpretativo posto dall'articolo 17 comma 9 della legge finanziaria per il 2003 in materia di tributi e contributi dovuti dalle popolazioni delle Province siciliane colpite dal sisma del 1990, verso le quali viene compiuto un atto di doverosa giustizia. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Moncada*).

BONGIORNO (*AN*). Annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale.

ROTONDO (*DS-U*). Sottoscrive l'emendamento ed esprime piena adesione ad una norma che risolve una questione annosa. (*Applausi del senatore Moncada*).

BATTAGLIA Giovanni (*DS-U*). Sottoscrive l'emendamento assieme agli altri senatori del Gruppo ed ai senatori Basile, Papania e Montagnino.

CORRADO (*LP*). Preannuncia voto favorevole sull'emendamento che ha già provveduto a sottoscrivere.

BATTAGLIA Antonio (AN). Sottoscrive l'emendamento assieme ai senatori Salerno e Mulas.

PRESIDENTE. Comunicano l'intenzione di sottoscrivere l'emendamento anche i senatori Moncada, Lauro e Firrarello.

BOLDI (LP). Esprime compiacimento per il positivo risultato raggiunto, augurandosi analogha sensibilità per le popolazioni alluvionate di Piemonte e Lombardia. (*Applausi dal Gruppo LP e della senatrice Bianconi. Congratulazioni*).

Il Senato approva l'emendamento 1.0.660 (testo 4).

ALEMANNI, ministro delle politiche agricole e forestali. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.100 (testo 5).

Il Senato approva l'emendamento 2.0.100 (testo 5).

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.101 è stato ritirato.

ALEMANNI, ministro delle politiche agricole e forestali. Esprime parere contrario all'emendamento 2.0.17.

Il Senato respinge l'emendamento 2.0.17. Vengono invece approvati gli emendamenti 2.0.101a (testo 2), identico all'emendamento 2.0.102 (testo 2); 4.102 (testo 3), identico all'emendamento 4.103 (testo 3); 4.0.1 (testo 5); 5.101 (testo 3), identico agli emendamenti 5.17 (testo 2), 5.14 (testo 2) e 5.102 (testo 2), con il conseguente assorbimento dell'emendamento 5.100 (testo 4); 5.0.8 (testo 2).

ALEMANNI, ministro delle politiche agricole e forestali. Esprime parere contrario all'emendamento 5.0.102 (testo 2).

PICCIONI (FI). Lo ritira.

EUFEMI (UDC). Stante l'importanza della questione affrontata (l'organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera) fa suo l'emendamento e ne chiede la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 5.0.102 (testo 2). Risulta invece approvato l'emendamento 5.0.700 (testo 3).

AZZOLLINI (FI). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.0.4, del quale è stata formulata una ulteriore versione, il testo 4.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 7.0.4 (testo 4). (*v. Allegato A*).

FRANCO Paolo (*LP*). Dichiaro voto contrario all'emendamento 7.0.7, con il quale viene abrogato un comma della finanziaria per il 2006 che favorisce la concorrenza nel settore delle scommesse ippiche. Chiede la votazione nominale elettronica.

MALAN (*FI*). Propone di accantonare l'emendamento.

PRESIDENTE. Dispone una breve sospensione dei lavori in attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento 7.0.4 (testo 4).

La seduta, sospesa alle ore 16,31, è ripresa alle ore 16,51.

AZZOLLINI (*FI*). Chiede un'ulteriore breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. La accorda stigmatizzando l'inusuale modalità di esame del provvedimento, poco rispettosa dei lavori parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 16,53, è ripresa alle ore 17,02.

AZZOLLINI (*FI*). Esprime parere contrario – non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – sull'emendamento 7.0.4 (testo 4).

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 7.0.4 (testo 4).

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Invita al ritiro dell'emendamento 7.0.7.

PICCIONI (*FI*). Lo ritira. (*Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Piloni e Salzano*).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Pur riconoscendo la positività di alcuni degli interventi introdotti, con riguardo soprattutto alla questione della previdenza agricola e dell'indennità di disoccupazione grazie al contributo decisivo offerto dall'opposizione, il provvedimento è complessivamente insufficiente perché manca l'occasione quanto meno di avviare a soluzione, come più volte annunciato, alcuni problemi fondamentali dell'agricoltura, quali la questione dei costi e quella della qualità. Per tali motivi i Verdi esprimeranno un voto di astensione. (*Applausi dei senatori Maconi e Stanisci*).

BASILE (*Mar-DL-U*). Il provvedimento delude per gran parte le aspettative del mondo agricolo, afflitto da una crisi congiunturale particolarmente grave. Più che avviare interventi strutturali le misure rispondono ad una logica emergenziale parzialmente soddisfacente, come nel caso della previdenza agricola, mentre permangono irrisolte molte questioni, come quella dell'istituzione dell'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare. Risposte parziali sono altresì quelle offerte per i settori bieticolo-saccarifero e della pesca e pertanto la Margherita esprimerà un voto di astensione.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

BONGIORNO (*AN*). L'opposizione, che pure ha contribuito con spirito di responsabilità all'esito del provvedimento, ne disconosce la portata profondamente innovativa con riguardo in particolare alla previdenza agricola, che scardina il vecchio sistema previdenziale, forte freno alla competitività del settore, stravolgendo l'indirizzo politico risalente al Governo D'Alema. Particolarmente positive appaiono le misure a sostegno del comparto bieticolo-saccarifero, di quello energetico e della pesca, dove si contribuisce alla ricostruzione di un rapporto di fiducia tra gli operatori e le istituzioni. Per tali motivi la sua parte politica voterà convintamente a favore, cogliendo l'occasione per ringraziare il ministro Alemanno del forte impegno profuso nel settore. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Congratulazioni*).

PIATTI (*DS-U*). I Democratici di sinistra confermano il voto di astensione precedentemente annunciato, dando atto dell'approfondito lavoro parlamentare svolto. Peraltro, il contributo dell'opposizione in materia di previdenza agricola è stato accolto nell'emendamento approvato in Aula, pur essendo rimasti fuori alcuni contenuti particolarmente innovativi che vi si affiancavano. Significativa è altresì la norma in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli su cui l'opposizione ha profuso un forte impegno. Presenta invece una nota di ambiguità la norma introdotta in Aula in materia di quote latte. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Basile*).

RUVOLO (*UDC*). Il Gruppo voterà a favore di un relevantissimo provvedimento, che semplifica gli adempimenti relativi alla contribuzione previdenziale agricola, mantiene provvidenze a favore dei disoccupati, prevede misure di rilancio del settore bieticolo-saccarifero ed equipara la pesca all'agricoltura con riferimento al regime dell'IVA. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni*).

AGONI (*LP*). La Lega, che ha voluto difendere la zootecnia nazionale, invita il Governo a istituire un tavolo tecnico per ristorare gli allevatori, dopo che documenti ufficiali dell'anagrafe bovina hanno provato la materiale impossibilità di produrre le quantità che sono state loro attribuite.

LAURO (*Misto-CdL*). Dichiaro voto favorevole ad un provvedimento che istituisce tra l'altro un fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori morti in mare.

AZZOLLINI (*FI*). Precisa anzitutto che è necessario sopprimere il comma 7 dell'articolo 1-*bis* introdotto con l'emendamento 1.0.100 (testo 4) al fine di ottemperare ad un parere espresso sul punto dalla Commissione bilancio. Il provvedimento risolve una questione annosa e apre contestualmente nuove prospettive, delineando un'organica riforma della previdenza agricola che risponde alle difficoltà contributive delle imprese, risolve efficacemente un problema di cartolarizzazione, riduce l'aliquota ordinaria per le aree sottoutilizzate. La riduzione del costo della contribuzione previdenziale comporterà l'emersione di lavoro nero e avrà effetti benefici per l'INPS e per le casse dello Stato. La regolarizzazione contributiva e la coraggiosa introduzione sperimentale dell'IVA forfetizzata nel settore della pesca rappresentano una vera inversione di tendenza rispetto all'operato dei precedenti Governi, perché l'adeguamento alla normativa europea si realizza tutelando le pari opportunità delle imprese nazionali e la logica dell'assistenza cede il passo alla logica della competitività. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC. Molte congratulazioni*).

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Ringrazia tutti i Gruppi per il varo, sia pure non definitivo, di un provvedimento di significato storico e dà atto all'opposizione di averne consentito l'approvazione, garantendo la presenza del numero legale in un momento difficile. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC e dai banchi del Governo*).

Con distinte votazioni il Senato approva le proposte di coordinamento C1 (testo 2) e C2. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PIATTI (DS-U), il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 3337, composto dal solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa». (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC). La Presidenza è autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione del disegno di legge:

(3600/bis) Deputato PECORELLA. – *Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 20 gennaio scorso per una nuova deliberazione.

CENTARO, *relatore*. Nel messaggio di rinvio al Parlamento il Presidente della Repubblica ha posto l'accento da una parte sulla impugnazione delle sentenze per contraddittorietà della motivazione, che trasforma sempre più il giudizio di legittimità della Cassazione in un giudizio di merito e compromette la funzionalità dell'organo, dall'altra sulla disparità tra le parti conseguente alla impossibilità per il pubblico ministero di appellare sentenza di proscioglimento dell'imputato. La Camera dei deputati ha approvato modifiche che ripristinano tra l'altro l'appellabilità delle sentenze nel caso in cui emergano nuove prove e la possibilità per la parte offesa di impugnare la sentenza ai soli fini dell'azione civile e sopprimono l'introduzione di elementi di merito nel giudizio della Cassazione.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Interviene per avanzare una questione pregiudiziale perché il testo approvato dalla Camera dei deputati non recepisce le osservazioni del Presidente della Repubblica e continua perciò ad essere in contrasto con i principi del giusto processo. L'inammissibilità del ricorso per contraddittorietà della motivazione della sentenza, che contrasta con il giudizio di legittimità della Cassazione e con l'efficienza del processo, è elusa prevedendo che il ricorso sia specifico; le disparità tra difesa e accusa non sono superate perché la condizione di parità del pubblico ministero non è ristabilita nel procedimento abbreviato, non è indicato il termine per riaprire un processo quando intervenga una nuova prova decisiva e il ripristino della possibilità di impugnare la sentenza per la sola parte civile indebolisce la posizione della parte offesa. Il provvedimento conferma la volontà di tutelare pochi imputati eccellenti, a svantaggio della collettività e in particolare dei più deboli. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U*).

Presidenza del vice presidente MORO

FASSONE (*DS-U*). Nell'impossibilità di conciliare gli obiettivi perseguiti e dichiarati del disegno di legge (impedire che i pubblici ministeri esercitino le loro funzioni in alcuni processi sensibili) ed i rilievi formulati dal Presidente della Repubblica, la soluzione adottata dalla Camera dei deputati è soltanto una furba e superficiale riverniciatura del provvedimento, che mortifica le prerogative presidenziali e non potrà impedire una declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte. Il comma 4 dell'articolo 10, viola l'autonomia della giurisdizione, perché rende possibile, con riferimento ad aspetti marginali della sentenza, una dichiarazione di inammissibilità di un appello delibato da un giudice e confermato dalla Corte di cassazione nel suo nodo centrale, mentre la presunta soluzione della nuova prova individuata dall'articolo 1 è soltanto un espediente artificioso. L'incongruenza e l'incostituzionalità del provvedimento risultano evidenti se solo si considera che non potranno proporre appello né un imputato condannato per omicidio, ma ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, né chi ha ottenuto il perdono giudiziale, che è sentenza di proscioglimento ma che consegue ad una piena enunciazione di responsabilità penale. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Le contraddittorie modifiche apportate al provvedimento non sanano i rilievi contenuti nel messaggio presidenziale, che sulla scorta della più accreditata dottrina non va considerato come valutazione di specifici aspetti del provvedimento, quanto piuttosto come sindacato di costituzionalità di merito, anche a tutela del buon funzionamento dell'amministrazione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un*).

BOBBIO Luigi (*AN*). A nome della maggioranza annuncia il voto contrario sulle questioni pregiudiziali, che ritiene infondate allo stesso modo dei rilievi contenuti nel messaggio presidenziale. Infatti, il rispetto nei confronti dell'istituzione Presidenza della Repubblica e dell'attuale titolare della carica non possono esimere dal rilevare che i contenuti del messaggio attengono a valutazioni sulle modalità processuali e quindi sono privi della necessaria attinenza a profili di incostituzionalità. Infatti la lettura sistematica degli articoli 74 e 87 evidenzia che il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale ma non il popolo italiano, e pertanto la sua decisione di rinviare una legge alle Camere deve essere connessa a profili di illegittimità costituzionale o a violazioni dell'equilibrio tra i poteri, ma non può soffermarsi sul merito e sull'opportunità della norma, visto che è il Parlamento a rappresentare il popolo italiano ed è l'unico soggetto che può farsi carico dei suoi interessi. Pertanto, l'unico

profilo di costituzionalità, che peraltro è solo sfiorato nel messaggio presidenziale, è relativo all'articolo 111 della Costituzione che sancisce la parità delle parti nel processo; tuttavia, la parità si realizza in relazione alla terzietà del giudice e sul terreno dei mezzi di prova e non su quello delle impugnazioni. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC e del senatore Gubetti*).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge la questione pregiudiziale, avanzata con diverse motivazioni dai senatori Zancan, Fassone, Cavallaro (QP1), Dalla Chiesa e Manzione (QP2) e Magistrelli (QP3).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANCAN (*Verdi-Un*). La politica legislativa della maggioranza in materia di giustizia è stata caratterizzata dal coerente perseguimento dei personali interessi del Presidente del Consiglio (che ha recentemente confessato che il disegno di legge in discussione favorisce i suoi interessi giudiziari) o comunque di pochi privilegiati a scapito di quelli della generalità dei cittadini. In questo caso, si è superato ogni limite, laddove si prevede che, con ordinanza non impugnabile, possa essere dichiarato retroattivamente inammissibile un appello contro una sentenza di proscioglimento. Il disegno di legge determinerà numerosi effetti nefasti; in particolare l'ulteriore rallentamento dei processi a causa della devastazione del giudizio in Cassazione, la grave disparità tra pubblico ministero ed imputato, con norme di eccessivo favore per quest'ultimo ed infine la penalizzazione della parte civile, che è il soggetto più debole del processo. (*Applausi dei senatori De Zulueta e Legnini*).

CALVI (*DS-U*). È incongruente che un disegno di legge, che all'articolo 5 stabilisce il condivisibile principio in base al quale il giudice possa condannare un imputato solo se risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, escluda la possibilità di appellare una sentenza di assoluzione non altrettanto apodittica. Allo stesso modo, non è possibile escludere che il pubblico ministero appelli una sentenza di proscioglimento per prescrizione, concessa a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche, allo scopo di verificare la sussistenza delle stesse attenuanti. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Riservandosi di intervenire nel merito del testo proposto in sede di esame degli emendamenti, riscontra il raddoppio dei rinvii di provvedimenti alle Camere con messaggi motivati del Presidente della Repubblica nella corrente legislatura rispetto alla precedente. Questo dato, assieme al gran numero di sentenze della Corte costituzionale che hanno sancito l'illegittimità di norme approvate dall'attuale maggioranza, caratterizza la XIV legislatura per le forzature costituzionali imposte dal centrodestra, il quale ha creduto di poter giustificare con l'investitura popolare la propria eccessiva disinvoltura legislativa. La maggioranza,

che si è spaccata sulle quote rose e sul decreto in materia agricola e che ha dovuto ricorrere alla disponibilità ed alla correttezza istituzionale dell'opposizione per condurre in porto questi importanti provvedimenti, ha assicurato compattamente la propria presenza in Aula quando si è trattato di respingere le pregiudiziali di costituzionalità su un testo che ancora una volta persegue interessi di natura personale. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CENTARO, *relatore*. Propone di rinviare la replica alla seduta di domani.

CALVI (*DS-U*). E' contrario alla proposta del relatore.

SCHIFANI (*FI*). L'imminente avvio dei lavori in alcune Commissioni impedirebbe comunque l'approvazione del testo in serata. Condivide la proposta del relatore.

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore CALVI (DS-U), il Senato approva la proposta di rinvio del seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani. (Proteste del senatore Manzoni in ordine al regolare svolgimento delle operazioni di voto).

PRESIDENTE. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 10 febbraio.

La seduta termina alle ore 18,52.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Colleghi, avverto che i senatori segretari sono assenti perché è in corso un Consiglio di Presidenza dal quale soltanto io mi sono assentato per presiedere i lavori dell'Assemblea.

Invito pertanto il senatore Bergamo a dare lettura del processo verbale.

BERGAMO, *ff. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Onorevoli colleghi, prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, vorrei comunicare all'Assemblea che il ministro Alemanno ha avvertito che arriverà con un po' di ritardo. Propongo pertanto di sospendere brevemente la seduta per permettere al Ministro delle politiche agricole e forestali di raggiungerci. (*Il ministro Alemanno entra in Aula*). Colleghi,

dal momento che il Ministro è arrivato, possiamo proseguire i nostri lavori.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, avrei voluto utilizzare la breve sospensione da lei inizialmente proposta prima dell'arrivo del ministro Alemanno per richiedere l'inversione dell'ordine del giorno al fine di consentire l'approvazione in breve tempo del disegno di legge, che è di grande rilievo sociale, recante disposizioni relative alle conseguenze di incidenti stradali. Però, dal momento che la sospensione non ci sarà, reitererò la mia richiesta successivamente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3723) Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (ore 9,39)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3723.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è terminata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione degli emendamenti 2.0.100 (testo 4), 2.0.101, 2.0.17, 2.0.101a (testo 2) e 2.0.102 (testo 2), che sono stati accantonati insieme all'1.0.660 (testo 3).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.100 e 3.5 e parere favorevole sull'emendamento 3.200. Invito, inoltre, i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.700, 3.0.100 e 3.0.600, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, capisco che mai come in questo caso la notte porta consiglio. Probabilmente rispetto al disegno di legge in discussione sarà possibile intravedere una schiarita all'orizzonte, così da non assistere più alla contrapposizione, tutta interna alla maggioranza, alla quale abbiamo assistito ieri, prima sul provvedimento cosiddetto delle quote rosa (una vera tragedia) e poi su quello in discussione ora.

Proprio per cercare un minimo di chiarezza e per comprendere chi sta con chi, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,57.

(La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,05).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Basile e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del nostro Regolamento, che si proceda a un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere prima il disegno di legge n. 3337 in materia di incidenti stradali. Esso ha avuto pressoché unanime consenso alla Camera e risolve problemi di grande rilevanza sociale. Confido che possa occupare l'Assemblea per non più di venti-trenta minuti e penso che sarebbe una straordinaria mancanza se venisse meno con il decadere di questa legislatura.

Per questo motivo chiedo l'inversione dell'ordine del giorno, per cui ho anche raccolto le firme dei senatori, che consegno alla Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo una proposta di inversione dell'ordine del giorno, sulla quale ricordo che ha facoltà di parlare un senatore a favore e uno contro.

MALAN (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, vorrei proporre un'integrazione alla proposta del senatore Zancan, cioè di esaminare il disegno di legge sugli incidenti stradali a condizione che, durante il tempo in cui l'Assemblea se ne occupa, la 5^a Commissione possa continuare i suoi lavori, necessari per arrivare ad una definizione degli emendamenti, che restano sospesi, sul decreto-legge in materia di agricoltura e a condizione che, in ogni caso, si riprenda la discussione di tale decreto quando il parere sia stato formulato, credo non più tardi delle ore 11. In ogni caso, a quel punto riprenderemo l'esame del decreto-legge sull'agricoltura.

Se nel frattempo il provvedimento sugli incidenti stradali, che pare incontrare un così ampio consenso, sarà stato approvato, sarà naturalmente molto meglio.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei esprimere il consenso del Gruppo della Margherita sulla proposta che ha formulato il collega Zancan.

Rispetto alla nuova formulazione della proposta, come integrata dall'intervento del collega Malan, ho qualche perplessità perché penso che non sia giusto immaginare di iniziare l'esame del disegno di legge atto Senato n. 3337, recante modifiche alle norme riguardanti le conseguenze derivanti dagli incidenti stradali, per poi sospenderlo e nuovamente riprenderlo. Dal mio punto di vista credo che, una volta che si decide l'inversione, si debba portare a termine il provvedimento, che comunque non do-

vrebbe impegnarci molto, e poi riprendere con il decreto-legge che abbiamo in discussione.

In ogni caso non voglio che la mia venga ritenuta una pregiudiziale assoluta. Ritengo però che un corretto andamento dei lavori dell'Aula dovrebbe consigliare anche alla Presidenza di aderire alla proposta del collega Zancan e non a quella integrata del collega Malan. Comunque c'è la disponibilità e quindi l'assenso da parte del Gruppo della Margherita all'inversione dell'ordine del giorno, così come indicato.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere se ci sono altre adesioni. La proposta del senatore Zancan è appoggiata dal senatore Manzione. Poi c'è quella integrata del senatore Malan, cioè di passare all'esame del disegno di legge n. 3337, con l'auspicio che questo possa essere completato in tempi rapidi. Nel frattempo si spera che la Commissione bilancio ci possa dare il parere anche sul nuovo emendamento. Certamente questo non avverrà prima delle ore 11.

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, vorrei solo porre una questione relativa all'integrazione che proponeva il senatore Malan: sono due giorni che lavoriamo in Commissione bilancio privi delle relazioni tecniche e del parere del Governo sugli emendamenti che stiamo esaminando; in particolare, manca qualsiasi documentazione relativa agli oneri di questi emendamenti, a quali sono le coperture. Conseguentemente si è in aperta violazione delle norme regolamentari relative all'esame da parte della Commissione bilancio.

È già avvenuto quando abbiamo discusso il maxiemendamento sulle cosiddette milleproroghe, ma oggi il Governo non ha posto una questione di fiducia e non si può chiedere che la Commissione bilancio esprima il proprio parere in violazione del Regolamento e senza che il Governo provveda a fornire la necessaria documentazione, anche alla luce delle ipotesi che formulava il ministro Alemanno in quest'Aula proponendo uno degli emendamenti. Il Ministero, quindi, conosce i dati: veda, come il Ministero dell'economia e delle finanze, di fornire le necessarie relazioni tecniche.

PRESIDENTE. Colleghi, sul disegno di legge n. 3337 vi è soltanto un iscritto a parlare e una richiesta di dichiarazione di voto. In questo caso non accetterei altri iscritti a parlare e tale provvedimento, se non sorgono problemi nel corso della discussione, potrebbe essere approvato nell'arco di una mezz'ora.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, credo che, per dare ordine ai nostri lavori e anche per raccogliere la proposta del senatore Zancan, potremmo stabilire che comunque alle ore 11 riprenderemo l'esame del provvedimento relativo all'agricoltura, dandoci un riferimento certo.

PRESIDENTE. Effettivamente, mi è parso implicito nella stessa proposta del senatore Malan.

Metto pertanto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Zancan, così come integrata dal senatore Malan.

È approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3337) Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti) (Relazione orale) **(ore 10,15)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3337, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti.

Il relatore, senatore Zancan, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZANCAN, *relatore*. Signor Presidente, signori colleghi, con il disegno di legge n. 3337 si intende risolvere problemi di grande rilevanza sociale, oltretutto tentare di raggiungere questi due risultati: una giusta severità in materia di sanzioni per gli incidenti stradali; una maggior rapidità in tema di risarcimento dei danni conseguenti a incidenti stradali.

Con l'articolo 1 si aumenta il periodo di sospensione della patente rispetto a chi è stato responsabile di lesione personale colposa, di lesione personale colposa grave o gravissima o di omicidio colposo conseguente a incidente stradale.

Con l'articolo 2 si elevano le pene per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime.

Con l'articolo 3 si stabilisce una norma di straordinaria importanza, oltretutto si dispone che i procedimenti in materia di risarcimento del danno seguano una trattazione identica a quella delle cause di lavoro, cioè una procedura più accelerata rispetto alle cause civili ordinarie.

Con l'articolo 4, si abbreviano i termini per le indagini preliminari per la fissazione della data del giudizio.

Un'altra novità molto importante è prevista dall'articolo 5, il quale consente, non soltanto quando si verifichi una situazione di stato di bisogno, ma anche quando vi sia un sommario accertamento dal quale risultino gravi elementi di responsabilità, la liquidazione di una provvisionale, pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento del danno complessivo.

Con l'articolo 6, infine e da ultimo, proprio per il valore esemplificativo della sanzione rispetto alla grave piaga sociale degli incidenti stradali, si dispone che in caso di condanna il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria dei lavori di pubblica utilità.

Questo è il testo di legge che, lo ripeto, ha avuto alla Camera una approvazione pressoché unanime.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinunzio ad intervenire.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 01.100 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «corso di formazione specifico» delle seguenti: «, i cui costi di organizzazione sono posti a carico degli interessati.».

Esprime inoltre parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati».

Procediamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CHIRILLI (*FI*). Signor Presidente, per l'economia dei lavori, ritiro tutti gli emendamenti da me presentati.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti al provvedimento in esame il cui primo firmatario è il collega Legnini.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, le anticipo che ritirerò anch'io tutti gli emendamenti di cui sono primo firmatario, ma la prego, come modesto compenso, di consentirmi di spiegare il perché quegli emendamenti avrebbero meritato altra sorte.

Sono del tutto consapevole delle finalità del disegno di legge e, ovviamente, non posso che dividerle. Questo testo presenta però alcuni errori così gravi, che non solo ne vanificheranno le finalità, ma produrranno ulteriori incertezze interpretative. Mi limito a sottolinearli telegraficamente.

Nell'articolo 1 viene prevista una durata di sospensione della patente di guida proporzionale alla gravità dell'evento e non invece, come deve essere, alla gravità della colpa. Inoltre, viene previsto un minimo per le lesioni lievi e questo minimo non compare nelle situazioni più gravi; tale norma è stata in più occasioni tacciata di manifesta irragionevolezza.

Nell'articolo 2 si prevedono inasprimenti di pena anche per le lesioni colpose, dimenticando che le stesse, quando conseguono a violazione delle norme sulla circolazione stradale, sono di competenza del giudice di pace, e quindi qualsiasi inasprimento di pena scritto nel codice penale passa attraverso il convertitore dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000, che le rende totalmente inutili.

Nell'articolo 4 sono previste modifiche del codice di procedura penale che sono insignificanti quando il procedimento si svolge davanti al giudice di pace.

Nell'articolo 5, si introduce una disposizione non giustificabile, e cioè un provvedimento immediatamente esecutivo anche quando vi è un accertamento sommario e non vi è alcun *periculum in mora*, quale sarebbe lo stato di bisogno dei richiedenti.

Nell'articolo 6, infine, si riscrive la materia delle prestazioni di pubblica utilità, dimenticando che la stessa è già integralmente disciplinata nel procedimento del giudice di pace.

Questo ho voluto dire perché l'Assemblea si assuma la responsabilità di approvare un provvedimento che contiene siffatti errori. Non sono così affezionato alle mie convinzioni da insistere su di esse quando nuociono all'economia dei lavori; mi preme però che almeno un parlamentare le abbia rappresentate.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei fare mio l'emendamento 1.10 a firma del collega Fassone. In seguito, magari, quando si tratterà di votarlo, spiegherò il perché, condividendo tutte le motivazioni su cui si fonda. Vorrei che su di esso si svolgesse una riflessione; sarò poi pronto anche a ritirarlo, però auspico un approfondimento su questo aspetto, e proprio per poterlo rendere possibile per il momento faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Gli emendamenti 01.100, 01.101 e 01.1 sono stati ritirati. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 01.102 è decaduto.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 1.10.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi rivolgo direttamente al collega Zancan, nonché a tutti i colleghi che stanno seguendo l'esame di questo disegno di legge. Condivido le affermazioni del collega Fassone, e quindi non le ripeterò. Tuttavia vi è un problema secondo me grossolano ed evidente, e mi rendo conto che deve essere valutato; non è detto che debba essere risolto, perché sappiamo benissimo che, se il testo dovesse essere modificato, non ci sarebbe la possibilità di approvare definitivamente il provvedimento.

Sottolineo però ancora una volta al collega Zancan l'anomalia di prevedere, nella prima ipotesi prevista dal capoverso 2 del comma 1, una sospensione della patente che va da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi per le lesioni personali colpose di lieve entità. Nelle altre due fattispecie, invece, cioè le lesioni colpose personali gravi e gravissime, o addirittura l'omicidio colposo, non è previsto un minimo di sospensione della patente.

Ciò astrattamente può determinare una situazione in forza della quale per una condotta sicuramente meno grave dal punto di vista penale è previsto un minimo che è di 15 giorni, mentre negli altri casi non c'è nessun minimo, anche in presenza di situazioni dove le conseguenze sono gravi lesioni o addirittura la morte, nel caso di omicidio colposo.

Questa, signor Presidente, è un'anomalia che voglio sottolineare ancora una volta all'Assemblea e che già il collega Fassone ha evidenziato. Non so se ci possa essere lo spazio per valutarla concretamente e correggerla; mi affido al relatore. Qualora egli mi dovesse chiedere il ritiro dell'emendamento, io comunque lo ritirerò. Resta però un problema concreto e immediato che si pone all'attenzione dell'Assemblea e che è giusto venga considerato e valutato, su cui poi si potrà decidere come si vuole. In ogni caso è giusto che resti agli atti un atteggiamento di consapevolezza rispetto ad un problema che mi sembra macroscopico.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, sulla base delle osservazioni fatte dal senatore Manzione, lei propone il ritiro dell'emendamento?

ZANCAN, *relatore*. Signor Presidente, insisto sul ritiro, rivolgendomi alla sensibilità del senatore Manzione, perché per fortuna l'anomalia riscontrata è sul minimo e non sul massimo. Grazie anche agli interventi del senatore Fassone e al suo, per il giudice che dovrà applicare la legge, rendendosi conto dell'anomalia, sarà sufficiente che abbia la possibilità di rimodellare il minimo – perché sul minimo può farlo – così da portarlo in equilibrio rispetto al minimo precedente.

Spero di essere stato chiaro; voglio dire che c'è ancora la salvaguardia della discrezionalità del giudice. Confidiamo che in questo caso la discrezionalità faccia buon tesoro delle sue osservazioni e di quelle del senatore Fassone. Per questo insisto per il ritiro dell'emendamento. (*Applausi del senatore Archiutti. Congratulazioni*).

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, le osservazioni mosse dal senatore Manzione sono certamente degne di essere prese in considerazione, ma anche la replica del relatore e le sue motivazioni convincono che alla fine la discrezionalità del giudice, che confidiamo venga usata con quei criteri tipici di una sana amministrazione, possa sopperire a quelle disfunzioni evidenziate sia dal senatore Fassone che dal senatore Manzione.

Pertanto, anch'io invito il senatore Manzione a ritirare l'emendamento 1.10 da lui fatto proprio.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, posso considerare ritirato il suo emendamento 1.10?

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Sì, Signor Presidente.

Prendo atto di quanto rappresentato dal relatore e dal rappresentante del Governo. Voglio però evidenziare la schizofrenia di noi legislatori: da un lato infatti, rispetto alla ex Cirielli, immaginiamo un sistema rigido che eviti la discrezionalità dei giudici; dall'altro, come in questo caso, facciamo ricorso proprio a quella discrezionalità per sopperire ad un'evidente lacuna della legge. Tutto questo, per un esteta del diritto che cercasse di comprendere l'atteggiamento generale del legislatore, sembrerebbe un atteggiamento a dir poco altalenante.

Detto questo, prendo atto delle considerazioni che il rappresentante del Governo ed il relatore hanno svolto e mi attengo a ciò che hanno detto. Pur restando fermo nelle mie convinzioni, capisco che in questo momento è giusto procedere in questa maniera e, di conseguenza, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, le sue considerazioni naturalmente rimarranno agli atti.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 1 sono stati ritirati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ricordo che tutti gli emendamenti presentati agli articoli da 2 a 6 del disegno di legge sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'articolo 6 perché ritengo possa essere di grande importanza anche per una futura legislazione su materie analoghe.

Viene di fatto introdotto il principio che la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità possa essere disposta nei confronti del condannato. Credo che il dibattito svoltosi in questi anni circa l'opportunità di sostituire la previsione della condanna alla detenzione con quella consistente in lavori di pubblica utilità trovi in questo caso un'applicazione di particolare interesse.

Ci troviamo di fronte ad un comportamento di irresponsabilità sociale che più volte abbiamo affrontato, anche disordinatamente, nel corso di questa legislatura. Tornerò sull'argomento in sede di dichiarazione di voto finale perché il tema degli incidenti stradali nel corso di questa legislatura fortunatamente ha avuto un ruolo, anche se – ripeto – purtroppo ciò è avvenuto in modo disordinato. Abbiamo legiferato in più occasioni avendo come punto di riferimento i morti ed i feriti in incidenti stradali. Il fatto, invece, di prevedere che il lavoro di pubblica utilità sia orientato in direzione di attività che abbiano un senso rispetto all'infrazione commessa e rispetto al tipo di irresponsabilità sociale dimostrata mi sembra di particolare rilievo.

Oltre ad essere indicati l'aggravamento delle pene ed una serie di misure che garantiscono una maggiore protezione per colui che viene dan-

neggiato dal comportamento irresponsabile di un'altra persona, l'introduzione di tale principio mi sembra anticipatrice rispetto ad una serie di misure analoghe che potranno essere assunte e che, anziché contemplare la detenzione, prevedano il ricorso a questo tipo di lavori. È una funzione effettivamente retributiva della pena, perché si restituisce alla società qualcosa che era stato tolto attraverso propri comportamenti.

Per queste ragioni, mi sembrava doveroso, da parte nostra, fare una dichiarazione di voto separata, ritenendo che questo aspetto meriti anche in futuro particolare attenzione nell'ambito della previsione normativa che ci accingiamo a licenziare. (*Applausi del senatore Manzione*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 6.0.1 è decaduto. Passiamo alla votazione finale.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo davanti ad una legge recante «Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali» la quale, come accennavo prima, si colloca in un filone di intervento che questo Parlamento ha adottato prendendo in considerazione una gamma di reati che ruotano intorno all'evento dell'incidente stradale.

In questa legislatura ci siamo occupati delle omissioni di soccorso, della sanzione dei comportamenti criminosi realizzati nella gestione e nella conduzione del traffico stradale, perché abbiamo ritenuto che questa fosse un'emergenza che la cronaca ci metteva continuamente sotto gli occhi.

Il Parlamento ha troppo a lungo dormito di fronte a quella che è una vera strage annuale. Le statistiche parlano di un numero di morti che oscilla dai 4.000 ai 7.000 ogni anno. Non è pensabile che questa strage continua venga sanzionata dal punto di vista penale, laddove ci sono delle responsabilità di ordine penale nella violazione del codice della strada o nella omissione di soccorso nei confronti delle persone investite, con sanzioni assolutamente irrisorie.

Le pene previste per comportamenti autenticamente omicidi sono inaccettabili; noi spesso abbiamo colloquiato con i familiari delle vittime di incidenti stradali, le quali giustamente lamentavano che colui che aveva investito con violazione patente del codice stradale e messo a repentaglio consapevolmente la vita di un'altra persona alla fine fosse stato punito con

una pena di quattro mesi, di sei mesi, di un anno e questo perché ogni comportamento è ricondotto alla fattispecie dell'omicidio colposo.

È nata una giurisprudenza, sia pure timida ed embrionale, che tende a non ricomprendere più alcuni comportamenti nella fattispecie dell'omicidio colposo. Quando si decide di attraversare il semaforo con il rosso a velocità sostenuta in un centro abitato, è difficile pensare che quel comportamento sia da mettere sullo stesso piano della signora che inavvertitamente apra le persiane e faccia cadere un vaso dal proprio davanzale, uccidendo casualmente una persona. Quello è omicidio colposo, lì c'è una colpa.

Mi sembra però difficile sostenere che la gravità di quel comportamento sia paragonabile a quella di chi ha uno strumento che può produrre la morte. Ricordo sempre – l'ho usata anche nella discussione in Commissione – la frase di un tassista, che mi ha detto: questi hanno in mano una pistola e non se ne rendono conto. È così, con la macchina si può uccidere e, violando certe regole, si può uccidere e si mette nel conto di uccidere quando si realizzano certi comportamenti.

Per questo credo che il Parlamento giustamente abbia incominciato ad occuparsi della strage di ogni anno, dei 3.500-4.000 fino a 7.000 morti, e purtroppo in modo disordinato, perché disordinati siamo stati nelle nostre proposte di legge, nel loro andirivieni tra Camera e Senato, nell'occuparci di un tema piuttosto che di un altro; però abbiamo cominciato a dire che il Parlamento non poteva più crogiolarsi di fronte alle lamentele e alla disperazione dei parenti nella fattispecie dell'omicidio colposo: questo sarebbe stato irresponsabile da parte nostra.

C'è stata una presa d'atto, il tentativo di introdurre una giurisprudenza diversa, tra l'altro confortata da alcuni interventi della Corte di cassazione, oltre che da alcune interpretazioni che sono state condotte in questo o in quell'altro tribunale della Repubblica, purtroppo pochi ancora. Si è, soprattutto, cercato di individuare un tipo di penalizzazione che abbia una capacità effettivamente deterrente nei confronti del responsabile dell'infrazione. Si è cercato, cioè, di tener conto del fatto che la lunghezza dei processi, la mitezza del giudice, la lentezza anche nel convertire la previsione da quella di omicidio colposo a quella di strage – perché pure questo si è ipotizzato – potessero avere una funzione deterrente meno efficace nei confronti dei colpevoli.

Per questa ragione si è pensato che il ritiro della patente per un certo numero di anni potesse essere particolarmente efficace come tipo di sanzione: una sospensione della patente che nel caso di omicidio colposo è fino a quattro anni. Certo, ha ragione il collega Fassone, si poteva fissare un numero minimo di anni, ma il ritiro della patente per quattro anni per chi guida è effettivamente una sanzione importante, soprattutto per chi usa l'auto per ragioni di lavoro, e pensiamo che tale sanzione possa essere comminata anche in tempi più veloci, più rapidi, e che garantisca, rispetto al dibattito che abbiamo svolto, che apriva anche le nostre considerazioni a questo problema, colui che senza una particolare irresponsabilità, ma per una distrazione, sempre con una infrazione, possa procurare un danno gra-

vissimo, una lesione gravissima, o addirittura la morte della vittima della propria distrazione.

Si è trovato un punto di equilibrio, a mio avviso, sanzionando fortemente comunque chi viola il codice della strada producendo danni ad un'altra persona, e prendendo in considerazione anche la possibilità che tale infrazione sia avvenuta per una distrazione e senza una particolare manifestazione di irresponsabilità verso la salute e l'integrità altrui. Mi convince – ripeto – che ciò venga accompagnato comunque da un irrigidimento delle norme sanzionatorie, cioè anche dall'aumento della pena della reclusione che viene prevista e dall'ipotesi che possa essere ulteriormente comminata quella sanzione amministrativa cui facevo riferimento prima, consistente nello svolgimento di lavori di pubblica utilità a favore di enti pubblici o di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

È un modo intelligente per far sì che non si riempiano le carceri a causa di questi comportamenti, condannando utilmente le persone responsabili dei medesimi a svolgere a titolo gratuito del lavoro per la collettività a titolo di risarcimento del danno che è stato causato.

Tutte queste considerazioni mi portano – e portano il Gruppo della Margherita – a votare a favore di provvedimento in esame. Ricordo che queste ragioni hanno militato in Commissione a difesa del ritiro dei nostri emendamenti. Il desiderio che su tale materia una legislazione incominci ad affermarsi e a regolamentare in modo più severo alcuni comportamenti antisociali ci porta – come si può vedere – a non presentare emendamenti, proprio per accelerare il corso della discussione e a votare a favore di questo disegno di legge.

Esprimo, quindi, un voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo dei Democratici di Sinistra voterà a favore di questo disegno di legge, anche se con un leggero rammarico, perché avremmo voluto sicuramente migliorarlo.

Da molto tempo, infatti, il provvedimento è all'esame di questo ramo del Parlamento e forse, se fosse stato valutato alcuni mesi fa, avremmo potuto apportare quegli emendamenti migliorativi che avrebbero reso questa norma più efficace.

Voglio subito dire che abbiamo ritirato i nostri emendamenti; il senatore Fassone ha illustrato le ragioni per le quali li avevamo presentati. Siamo convinti che la finalità della norma è corretta; ciò che vogliamo sottolineare è che le nostre critiche, i nostri emendamenti tendevano a fornire più garanzie e maggior forza proprio a quegli interessi di tutela che mai volevamo offrire alle vittime degli incidenti stradali.

Faccio un esempio, a margine di quanto è stato già detto: invocare il rito del lavoro, presumendo che sia un rito che occupi un tempo processuale minore, è un palese errore perché sicuramente il rito davanti al giudice di pace oggi è il più rapido. Quindi, nell'interesse delle parti offese, delle parti civili, delle vittime degli incidenti sarebbe stato preferibile quest'ultimo rito; ma tant'è, siamo a fine legislatura e comprendiamo dunque che prevalga l'interesse di vedere approvato un disegno di legge la cui finalità comunque condividiamo. Sia chiaro però che su questa legge dovremo ritornare nella prossima legislatura proprio a maggior tutela delle parti offese e delle vittime degli incidenti stradali, al fine di garantire una maggiore coerenza sistematica della normativa su questo tema.

In tal senso confermiamo il nostro voto favorevole su questo disegno di legge. (*Applausi del senatore Legnini*).

CHIRILLI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRILLI (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge si inserisce nel solco di una serie di provvedimenti che il Governo e il Parlamento hanno adottato in questi anni per migliorare la sicurezza stradale. Il voto favorevole di Forza Italia – che preannuncio – suggella proprio questa nostra convinzione, perché il provvedimento accelera il risarcimento del danno, rende più chiare ed eleva le pene per chi commette reati colposi.

In linea con questa convinzione, il Gruppo di Forza Italia ed io personalmente abbiamo ritenuto opportuno ritirare gli emendamenti proposti, che pure avevano un'importante valenza politica. In particolare mi riferisco all'emendamento 01.100 che ho ritirato, il quale prevedeva che gli accertamenti sui requisiti fisici e psichici necessari per il rilascio della patente potessero essere effettuati da medici diversi, oltre a quelli delle piccole categorie oggi previste. Più precisamente si intendeva allargare la platea ai medici legali e ai medici del lavoro; insomma ai medici che sono i primi attori nel rilascio delle patenti, soprattutto perché spesso gli incidenti accadono a seguito di turbe psichiche. Ricordo in proposito il fenomeno del sabato sera.

Sono questi i motivi che ci hanno spinto alla celerità. Per vedere approvato nell'attuale legislatura questo provvedimento abbiamo ritirato gli emendamenti, nella speranza che il Governo, così come queste stesse motivazioni le aveva altre volte portate all'attenzione dell'Assemblea senza fortuna, ritorni un domani su questo argomento, perché la specifica necessità di indagare sulle condizioni fisico-psichiche del conducente induce il legislatore innanzitutto a rendere più specifica e ad ampliare la professionalità dei medici che saranno chiamati a verificare le condizioni del conducente.

Sono queste le motivazioni che spingono il Gruppo di Forza Italia a preannunciare il suo voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI*).

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo non può che compiacersi per il consenso quasi unanime che ha ricevuto questo disegno di legge, che ancora una volta interviene in materia di incidenti stradali. Dopo la patente a punti può essere ritenuto un ulteriore successo perché rivede in maniera sicuramente più severa tutte le sanzioni in materia di incidenti automobilistici, che tanti lutti e tanti costi sociali e sanitari provocano alla Nazione.

Indubbiamente, gli emendamenti presentati erano di grande interesse. Plaudo però alla sensibilità dimostrata da tutti i Gruppi nel ritirarli. In particolare, vorrei far presente al senatore Fassone, che così sapientemente li ha illustrati, che il suo rilievo è esatto. Però la norma, interpretata *cum grano salis*, non consente di arrivare a quelle conclusioni in ordine alla mancanza di un limite per quanto riguarda gli omicidi colposi, posto che se per una lesione personale e colposa grave il minimo è di quindici giorni, per le lesioni e per eventi più gravi non può essere sicuramente inferiore. È chiaro, un *vulnus* c'è, però il massimo già dà un'indicazione dell'uso della discrezionalità cui dovrebbe ricorrere l'autorità amministrativa nel momento in cui irroga quella sanzione.

È un disegno di legge che ha punti qualificanti, in modo particolare per quanto riguarda la nuova normativa in materia di sanzioni accessorie e per la maggiore gravità di certe sanzioni a fronte di comportamenti fortemente colposi che provocano lutti così gravi sulle strade; lutti che sono stati paragonati giustamente a quelli di una guerra. Mi sembra anche qualificante la possibilità dell'abrogazione dei termini per quanto riguarda le indagini preliminari e per la fissazione delle date dei giudizi.

Vorrei far presente al senatore Calvi – che ha rilevato come il rito del lavoro si possa dimostrare inidoneo ed ha parlato della possibilità di attribuire la competenza al giudice di pace, con tempi sicuramente più rapidi – che qui parliamo di omicidi colposi e di lesioni gravissime; quindi di reati e fatti di tale rilevanza e con tali conseguenze che non possono essere affidati – credo – ad un giudice che è tale a tutti gli effetti, ma è pur sempre onorario e non ha sicuramente quel grado di professionalità che è necessario in decisioni del genere.

Ringrazio in modo particolare questo ramo del Parlamento anche per avere in maniera così sollecita esaminato il provvedimento e per la sensibilità dimostrata nell'aver ritirato gli emendamenti, arrivando così ad una rapida conclusione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

La Presidenza ringrazia il relatore ed il rappresentante del Governo, nonché tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione per aver facilitato l'approvazione di questo provvedimento.

Tenendo conto dei lavori in corso presso la 5^a Commissione permanente, con cui siamo in contatto, ritengo opportuno sospendere la seduta fino alle ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,49, è ripresa alle ore 11,45).

Presidenza del vice presidente MORO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Basile e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Per capire come ci si schiera su un provvedimento così delicato, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Basile e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, senza alcuna finzione, desidero spiegare all'Aula l'atteggiamento che sto tenendo in questo momento: pur consapevole della delicatezza del disegno di legge al nostro esame, il mio atteggiamento è anche rivolto al provvedimento di cui al successivo punto all'ordine del giorno sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, che contrasteremo in ogni modo. Ecco perché, signor

Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Basile e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore Ruvolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.700 è stato rivolto un invito al ritiro. Chiedo al senatore Ruvolo se intende aderirvi.

RUVOLO (*UDC*). Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.1 è stato ritirato.

Sull'emendamento 3.0.100, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, c'è un invito al ritiro. Senatore Boschetto, intende aderirvi?

BOSCETTO (*FI*). Lo ritiro.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, avevo chiesto più volte la parola, praticamente su ogni emendamento, ma nessuno dal banco della Presidenza mi ha notato; infatti, volevo fare miei alcuni emendamenti. Gradirei essere considerato, visto che siedo proprio di fronte al banco della Presidenza e sono anche abbastanza ingombrante. Se è ancora possibile, vorrei farli miei.

PRESIDENTE. Può fare suo l'ultimo, quello del senatore Boschetto, su cui però c'è il parere contrario della 5^a Commissione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). D'accordo, signor Presidente. Lo faccio mio e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.100, presentato dal senatore Boschetto, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, l'emendamento 3.0.600 è accantonato.

PICCIONI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI *(FI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, chiedo una brevissima sospensione della seduta per poter esprimere il parere.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 12.

(La seduta, sospesa alle ore 11,53, è ripresa alle ore 12,01).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.7, 4.7a, 4.8, 4.8a, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.100 (testo 2), 4.2 e 4.101, altrimenti il parere è contrario.

Sugli emendamenti 4.102 (testo 3) e 4.103 (testo 3) il parere è favorevole.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.3, mentre il 4.4 lo ritengo assorbito. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.5, mentre per quanto riguarda il 4.104 e il 4.105 invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento 4.0.1 (testo 4) esprimo parere favorevole; parere contrario, infine, sugli emendamenti 4.0.100, 4.0.101, 4.0.102, 4.0.103 e 4.0.104.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Basile e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7a.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Voglio dire con grande chiarezza – l'ho detto già prima, ma voglio ripeterlo per correttezza nei confronti dell'Aula – che non c'è da parte mia o del Gruppo della Margherita un'avversione a questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 perché per certi versi ne condividiamo alcuni aspetti, anche se lo contestiamo per altri.

Lo sforzo compiuto dall'Unione in tutta la giornata di ieri, quando si è verificata una contrapposizione interna alla CDL, è stato proprio quello di consentire responsabilmente che comunque si andasse avanti. Adesso però la capacità di sintesi da parte della CDL è stata ritrovata: c'è stata infatti un'intesa con il Gruppo della Lega Padana sull'importante aspetto delle quote latte. Ne prendo atto.

È evidente che a questo punto la maggioranza, dal mio punto di vista, dovrà farsi carico del provvedimento. Ecco perché chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.7a, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8a.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). In nome della contrarietà al provvedimento sull'inappellabilità delle sentenze, che segue questo nell'ordine del giorno, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 12,25).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.8a.

DE PETRIS *(Verdi-Un)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, come lei sa, ieri ci siamo assunti la responsabilità, davanti ad un contratto in seno alla maggioranza abbastanza pesante, di garantire sempre il numero legale, perché su questo provvedimento – tengo a dirlo a nome dei Gruppi dei Verdi, dei DS, di Rifondazione Comunista e della Margherita – abbiamo assunto un impegno, soprattutto per cancellare la norma sull'indennità di disoccupazione che ne prevedeva l'abrogazione e sulla previdenza agricola.

Per questo motivo abbiamo fatto il lavoro di ieri. Oggi ci rendiamo conto ancora una volta che, nonostante sembra abbiate raggiunto un accordo anche in seno alla maggioranza, non siete in grado da soli evidentemente di continuare a garantire il prosieguo dei lavori. È per questo motivo che noi d'ora in poi ci assumiamo la responsabilità di dare a questo provvedimento la possibilità di concludere il suo *iter*, perché non ci piacciono le contrapposizioni tra i lavoratori agricoli e altri problemi.

Pur sapendo quanto è sbagliato il provvedimento che viene dopo, su cui eserciteremo tutta la nostra opposizione, vogliamo che rimanga agli atti per l'ennesima volta il senso di responsabilità che mettiamo a disposizione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, devo dire a titolo personale...

PRESIDENTE. Senatore Manzione, la pregherei di fare la richiesta perché il suo tempo è scaduto.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ho bisogno di un solo minuto. Ho preso atto di quello che l'Unione ha deciso; pur non condividendolo, io lo rispetto, se questo è l'atteggiamento generale. Però, proprio perché possa essere ogni volta preso in considerazione l'apporto che l'Unione dà, io chiederò da adesso in poi che si voti sempre elettronicamente.

Quindi vi anticipo la richiesta, che non ha lo scopo di rallentare i lavori, perché non ci saranno richieste di numero legale. La mia posizione l'ho illustrata, per cui chiedo a quindici colleghi di sostenere la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.8a, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per consentire all'Unione di dimostrare come grazie al suo apporto... (*Vivaci proteste dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Senatore Manzione, la prego di limitarsi alla richiesta.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatore Nocco, non può votare per quattro e neanche per due, tolga la tessera.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Nel silenzio delle voci della maggioranza, chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Reiterate proteste dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiedo ancora a quindici colleghi dell'opposizione di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.12.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiedo sempre a quindici colleghi di tutti i Gruppi dell'opposizione di sostenere la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.14.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiedo sempre l'appoggio di quindici colleghi per la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.14, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.100 (testo 2), su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione ed è stato avanzato un invito al ritiro. Domando al presentatore se lo accoglie.

SALERNO (AN). Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 4.100 (testo 2) e chiedo a quindici colleghi, compreso il senatore Tommaso Sodano, di appoggiare la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.100 (testo 2), presentato dal senatore Salerno, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.2 è stato avanzato un invito al ritiro. Domando ai presentatori se lo accolgono.

RUVOLO (UDC). Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 4.2 e chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Ognibene e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.101, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed è stato avanzato un invito al ritiro. Domando ai presentatori se lo accolgono.

OGNIBENE *(FI)*. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per fare mio l'emendamento 4.101 e chiedere l'appoggio a quindici colleghi per la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.101, presentato dai senatori Ognibene e Minardo, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, gli emendamenti 4.102 (testo 3) e 4.103 (testo 3) sono accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere anche su questo emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 4.4.

Passiamo all'emendamento 4.5, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, anche per superare il parere contrario della 5^a Commissione, chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. L'emendamento 4.6 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 4.104, identico all'emendamento 4.105, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed è stato avanzato un invito al ritiro. Domando ai presentatori se lo accolgono.

PICCIONI *(FI)*. Ritiriamo l'emendamento 4.105, signor Presidente.

SALERNO *(AN)*. Anch'io, signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.104.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 4.104 e 4.105 e chiedo di superare il parere della 5^a Commissione con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, invitando quindici colleghi a sostenere la mia richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.104, presentato dal senatore Salerno, identico all'emendamento 4.105, presentato dai senatori Piccioni e Minardo, ritirati dai proponenti e fatti propri dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, l'emendamento 4.0.1 (testo 4) è accantonato.

Passiamo all'emendamento 4.0.100, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, per superare il parere contrario della 5^a Commissione, chiedo a quindici colleghi di appoggiare la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Scalera. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.101 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 4.0.102, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, per superare il vincolo del parere contrario della 5^a Commissione, chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.102, presentato dal senatore Scalera.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.0.103, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo di votare favorevolmente sull'emendamento del senatore Scalera e pertanto chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.103, presentato dal senatore Scalera.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.0.104, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.104, presentato dai senatori Petrini e Coviello.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BASSO *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.13 tende ad introdurre anche nel settore della pesca marittima un sistema forfetario di detrazione IVA.

PRESIDENTE. Senatore Basso, mi corre l'obbligo di dire che il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione. Le lascio un minuto.

BASSO (*DS-U*). Allora, signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.10, 5.8, 5.11, 5.4, 5.12 e 5.1.

L'emendamento 5.100 (testo 4) deve considerarsi assorbito dall'emendamento 5.101 (testo 3), identico agli emendamenti 5.17 (testo 2), 5.14 (testo 2) e 5.102 (testo 2), sul quale esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.13 e 5.5.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.18 (testo 2), identico all'emendamento 5.15 (testo 2), 5.6, 5.9 (testo 2) e 5.103.

PRESIDENTE. Signor Ministro, stiamo parlando dell'emendamento 5.103 (testo 2).

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Allora dovrebbe ritenersi assorbito dall'emendamento 5.9. Ritengo altresì assorbito dallo stesso emendamento l'emendamento 5.7.

Il parere è contrario sugli emendamenti 5.0.20 e 5.0.24 mentre è favorevole sul 5.0.8. Invito al ritiro degli emendamenti 5.0.100, 5.0.19, 5.0.23. In ogni caso, il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.0.10; il parere è contrario per tutti gli emendamenti dal 5.0.101 al 5.0.25.

Chiederei invece una riformulazione dell'emendamento 5.0.700 (testo 2), con l'eliminazione delle parole «o della categoria affine».

PRESIDENTE. Signor Ministro, l'emendamento 5.0.700 (testo 2) per ora è accantonato, in attesa del parere della 5^a Commissione.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprimo altresì parere contrario su tutti gli emendamenti dal 5.0.26 al 5.0.107.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, volevo sapere l'orario di chiusura della seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. Non è previsto orario di chiusura; la seduta resta aperta. Sarà l'Aula a valutare l'opportunità di fare una pausa, magari per il pranzo.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Quindi, si va ad oltranza. Benissimo. Lo chiedevo perché tutti ne abbiano consapevolezza, compresi i senatori dell'opposizione.

Chiedo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.10, presentato dal senatore Basile e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Ognibene.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.1 è stato ritirato.

In attesa che pervenga il parere della 5^a Commissione, i successivi emendamenti, fino al 5.102 (testo 2), sono accantonati.

Passiamo all'emendamento 5.13, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.13, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.5, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.15 (testo 2), identico all'emendamento 5.18 (testo 2).

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.15 (testo 2), presentato dal senatore Minardo e da altri senatori, identico all'emendamento 5.18 (testo 2), presentato dal senatore Bongiorno e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. L'emendamento 5.6 risulta assorbito.

PICCONI (*FI*). Da cosa è assorbito l'emendamento 5.6?

PRESIDENTE. Dall'approvazione dell'emendamento precedente. Signor Ministro, lei conferma che l'emendamento 5.6 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 5.18?

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Confermo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.9 (testo 2).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.9 (testo 2), presentato dal senatore Ruvolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. L'emendamento 5.103 (testo 2) e 5.7 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 5.9 (testo 2).

L'emendamento 5.0.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.20.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.20, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.0.8, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e il Governo parere favorevole.

BONGIORNO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO *(AN)*. Signor Presidente, se il Governo mantiene il parere favorevole, visto il parere contrario della 5^a Commissione, di cui però non riesco a capire il motivo, chiedo il sostegno di quindici colleghi per superare il parere della Commissione bilancio, in modo che l'emendamento possa essere votato.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Io credo che non ci sia un problema di impatto economico. Sostanzialmente si tratta di aggiungere una tipologia in una lista prefissata che deve essere ancora definita; quindi non c'è un'ipotesi di aumento, ma una potenzialità che non influenza il numero di distretti produttivi che saranno deliberati dal Ministero dell'economia e dalla relativa procedura. Non vedo quale impatto economico si possa determinare.

PRESIDENTE. Chiedo al presidente Azzollini di pronunciarsi al riguardo, perché si tratta di un argomento che attiene all'espressione del parere della 5^a Commissione.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, è duro dovermi esprimere, trattandosi di settori produttivi ai quali sono particolarmente legato, ma le estensioni ad altre tipologie, ove, come per i distretti, comportino agevolazioni, è pacifico che abbiano necessità di copertura. Per questo mantengo il parere contrario.

Ove si volesse tentare una riformulazione, sarei pronto naturalmente a fare le opportune verifiche, ma sul testo così com'è formulato non posso che confermare il parere contrario.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Mi permetto di far notare, signor Presidente, che la norma prevista nella finanziaria non indica un diritto oggettivo, cioè l'ampliamento non indica un aumento dei distretti che rientrano in queste provvidenze, ma una procedura che determina una potenzialità. Ciò proprio perché nel momento stesso in cui si è adottata questa norma sui distretti si è notato che poteva avere un impatto vastissimo sul gettito e si è quindi inserito un limite di autorizzazione rispetto alle compatibilità di spesa. Pertanto, un aumento delle tipologie non porta ad una maggiore spesa perché c'è un tetto specifico predeterminato dalla finanziaria.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bongiorno se è disponibile ad accantonare l'emendamento.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, non ho niente in contrario sull'accantonamento dell'emendamento.

Condivido assolutamente le considerazioni svolte dal Ministro. Comunque, in sede di riformulazione, su cui potremmo riflettere un attimo, si potrebbe puntualizzare che non si va oltre il tetto già prefissato. Credo che una riformulazione del genere raccolga una condivisione generale.

PRESIDENTE. Quindi, accantoniamo l'emendamento?

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, se è possibile, riformulerei subito l'emendamento nei termini anzidetti.

PRESIDENTE. L'emendamento andrebbe comunque portato all'esame della 5^a Commissione. Dal momento che vi sono già altre questioni da trattare in quella sede, anche l'emendamento 5.0.8 è accantonato.

BONGIORNO (*AN*). Signor Presidente, vorrei solo sottolineare che per me la riformulazione è già formalizzata.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere in merito a tale questione.

Purtroppo, prima ho commesso un errore, quando ho detto che l'emendamento 5.6 era assorbito, mentre invece non lo è, e deve pertanto essere votato, con il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Va bene, prendo atto che il Ministro ha rivisto il proprio parere.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, penso che stabilire se un emendamento sia assorbito o meno spetti alla Presidenza e non al Ministro. Mi sembra abbastanza anomala una procedura in cui il Ministro, che può sostenere l'emendamento, dice alla Presidenza che cosa è assorbito e che cosa non lo è.

Sottopongo la questione alla Presidenza, perché – ripeto – si tratta di una prerogativa della Presidenza e non del Ministro: il Governo faccia il Governo, la Presidenza del Senato faccia la Presidenza del Senato.

PRESIDENTE. La Presidenza non ritiene assorbito l'emendamento 5.6, che verrà pertanto posto in votazione.

PICCIONI (*FI*). Era proprio questa la perplessità che avevo manifestato sull'emendamento 5.6.

PRESIDENTE. La questione è stata approfondita e l'emendamento non risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento precedente.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.6.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 5.6.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, contro le leggi vergogna che verranno, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, si limiti alla richiesta senza fare commenti.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Contro le leggi vergogna, signor Presidente.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, invito il senatore Manzione a tenere presente l'impatto che il provvedimento ha sul mondo agricolo. Pertanto, pur comprendendo la sua contrarietà ad altri provvedimenti, lo pregherei di attenersi al merito, perché si tratta di una norma fortemente attesa da tutti gli schieramenti politici e da tutti gli agricoltori, e di assumere un atteggiamento diverso. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Devo pregare il Ministro di astenersi dal fare simili considerazioni.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Faccia il Presidente! Faccia rispettare l'Assemblea!

PRESIDENTE. Appunto.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Non ho attaccato il Ministro!

MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Buffone, vai a casa!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.6, presentato dai senatori Piccioni e Azzollini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.0.24, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, il Ministro dovrebbe considerare che è grazie all'opposizione se questo provvedimento sta andando avanti. Non lo dimentichi. Non grazie alla sua maggioranza! È una legge vergogna! *(Commenti dai banchi del Gruppo AN)*.

Chiedo a quindici colleghi il sostegno per la richiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.24, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.0.100, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiedo a quindici colleghi il sostegno per la richiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.100, presentato dal senatore Ruvolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 5.0.14 a 5.0.13 sono stati ritirati. Sull'emendamento 5.0.19 è stato formulato un invito al ritiro. Senatore Ruvolo, lo accetta?

RUVOLO (*UDC*). Sì, signor Presidente, accolgo l'invito al ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.31 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.0.23 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.10, presentato dal senatore Bongiorno.

È approvato.

L'emendamento 5.0.12 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.101 (testo 2), presentato dal senatore Ruvolo.

Non è approvato.

Non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, l'emendamento 5.0.102 (testo 2) è accantonato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.0.17 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 5.0.22, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ecco perché chiedo a quindici colleghi il sostegno perché l'emendamento sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.22, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.0.21, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiedo a quindici colleghi il sostegno per la richiesta di metterlo in votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.21, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.0.25, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.25, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, l'emendamento 5.0.700 (testo 2) è accantonato.

Passiamo all'emendamento 5.0.26, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.26, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.0.27, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.27, presentato dalla senatrice Stanisci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.28.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.28, presentato dalla senatrice Stanisci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.0.29, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.29, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.0.107, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.107, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6, che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Basile e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.0.2, 7.0.15, 7.0.12, 7.0.5, 7.0.103, 7.0.11, 7.0.104, 7.0.105, 7.0.106, 7.0.107.

Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti 7.0.3, 7.0.101, 7.0.9, 7.0.13, 7.0.102, 7.0.16, 7.0.17.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.0.7.

A mio parere, gli emendamenti 7.100 e 7.101 dovrebbero essere assorbiti dal comma 7 dell'emendamento 1.0.100 (testo 3), mentre l'emendamento 7.0.6 dovrebbe essere assorbito dall'emendamento 01.100 (testo 3).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, chiedo il sostegno a quindici colleghi per la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Basile e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Andando incontro alla richiesta del Ministro, gli emendamenti 7.100 e 7.101 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.0.100 (testo 4).

Gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, chiedo l'appoggio a quindici colleghi per richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore Basile e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, chiedo ancora l'appoggio a quindici colleghi per la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore Basile e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 7.0.2, identico all'emendamento 7.0.15, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, domando ancora a quindici colleghi il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.2, presentato dal senatore Ognibene e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.15, presentato dal senatore Ognibene.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.0.3, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed è stato avanzato un invito al ritiro. Domando al presentatore se lo accoglie.

RUVOLO (*UDC*). Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 7.0.3 e chiedo di superare il vincolo del parere contrario della 5^a Commissione domandando l'appoggio a quindici colleghi per la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.3, presentato dal senatore Ruvolo, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.0.12, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, domando ancora a quindici colleghi il sostegno per una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.12, presentato dai senatori Ognibene e Bongiorno.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, l'emendamento 7.0.4 (testo 2) è accantonato.

L'emendamento 7.0.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.7.

PIROVANO *(LP)*. Signor Presidente, chiedo che tale emendamento venga accantonato.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'emendamento 7.0.101, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e il Governo ha formulato un invito al ritiro. Il presentatore accoglie tale invito?

MALAN *(FI)*. Sì, signor Presidente, aderisco all'invito al ritiro.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 7.0.101 e chiedo di poterlo votare con l'appoggio di quindici colleghi.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.101, presentato dal senatore Malan, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.8 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 7.0.9, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed il Governo ha formulato un invito al ritiro. Il presentatore intende mantenere l'emendamento?

PICCIONI *(FI)*. No, signor Presidente, lo ritiro.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 7.0.9 e chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.9, presentato dal senatore Piccioni, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.6 è assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 01.100 (testo 3).

Passiamo all'emendamento 7.0.13, identico all'emendamento 7.0.102, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed il Governo ha formulato un invito al ritiro. Il presentatore aderisce all'invito del Governo?

RUVOLO (*UDC*). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.0.13.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 7.0.13 e chiedo a quindici colleghi di sostenere la mia richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.13, presentato dal senatore Ruvolo, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Manzione, identico all'emendamento 7.0.102, presentato dal senatore Ognibene.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.14 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 7.0.103, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.0.103.

L'occasione, però, mi consente anche di esprimere quanto avrei voluto e potuto dire prima sugli accessi agricoli, perché si è effettuata una votazione inutile. Infatti, la questione degli accessi agricoli è stata risolta su nostra iniziativa e l'ANAS ha provveduto a rinviare al 30 giugno tutta l'operazione, che vedeva la sperimentazione in Puglia e nel Piemonte. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI).*

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Eufemi.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 7.0.103 e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.103, presentato dal senatore Eufemi, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.0.11, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.11, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.0.104, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

Il sistema elettronico si è inceppato e occorre ripetere la verifica dell'appoggio.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 7.0.104 pertanto è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 7.0.105, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.105, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Sull'emendamento 7.0.16 c'è un invito al ritiro formulato dal Governo. Chiedo al presentatore se accoglie tale invito.

PICCIONI *(FI)*. Lo ritiro, signor Presidente.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 7.0.16 e chiedo di votarlo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Signor Ministro, poiché l'emendamento 7.0.16 è mantenuto, le chiedo di esprimere il suo parere.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.16, presentato dal senatore Piccioni, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.17 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.0.106 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 7.0.107, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.107, presentato dai senatori Vallone e Dettori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito la votazione degli emendamenti sui quali la 5^a Commissione permanente ha espresso il proprio parere; restano però numerosi emendamenti accantonati. In attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio, propongo di sospendere la seduta.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, desidero solo farle presente che è prevista una seduta delle Commissioni riunite 5^a e 8^a alle ore 14 ed una della 5^a Commissione alle ore 15. Pertanto, le chiedo di concederci il tempo necessario per esaminare gli emendamenti accantonati riferiti al provvedimento in materia di agricoltura, al fine di consentire all'Assemblea la loro definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Può darci un'indicazione dei tempi?

AZZOLLINI (*FI*). Non saprei darle un'indicazione precisa, ma le chiedo almeno 45 minuti utili.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la seduta fino alle ore 16. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,32, è ripresa alle ore 16,04).

Presidenza del presidente PERA

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti accantonati.

TIRELLI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.0.660 (testo 3), 2.0.100 (testo 5), 2.0.101, 2.0.101a (testo 2), 2.0.102 (testo 2), 3.0.600, 4.102 (testo 3), 4.103 (testo 3), 4.0.1 (testo 4), 5.14 (testo 2), 5.101 (testo 3), 5.17 (testo 2), 5.102 (testo 2), 5.100 (testo 4), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte con le condizioni rispettivamente indicate, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che la proposta 1.0.660 (testo 3), al primo periodo, dopo le parole: «di euro» siano inserite le altre: «per l'anno 2006» ed al secondo periodo, dopo la parola: «Conseguentemente,» siano inserite le seguenti: «nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo,»;

b) che alla proposta 4.0.1 (testo 4), al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» siano sostituite dalle altre: «a decorrere dall'anno 2007» e sia inoltre soppresso l'ultimo periodo.

La Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 2.0.101 e 3.0.600 e parere di nulla osta sulle proposte 2.0.100 (testo 5), 2.0.101a (testo 2), 2.0.102 (testo 2), 4.102 (testo 3), 4.103 (testo 3), 5.14 (testo 2), 5.101 (testo 3), 5.17 (testo 2), 5.102 (testo 2) e 5.100 (testo 4)».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 5.0.102 (testo 2), 5.0.8 (testo 2), 5.0.700 (testo 3) e 7.0.4 (testo 3), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione della proposta 7.0.4 (testo 3), sulla quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 ai sensi della Costituzione».

PRESIDENTE. A questo punto, possiamo procedere alla votazione degli emendamenti accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.660 (testo 4).

* D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, l'emendamento in esame sostanzialmente completa, dopo alcuni anni, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 – come viene ricordato dall'emendamento – e che, da allora, ha finito con l'essere oggetto di interpretazioni contrastanti dei termini «debiti» e «contributi».

Non è il condono previdenziale di cui si è parlato. È un'altra questione. Quindi, mi sembra del tutto ragionevole completare il lavoro compiuto nel 2002 votando il testo che allora riguardava le attività imprenditoriali soprattutto nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa dopo il terremoto del 1990.

Si tratta di un emendamento per il quale il Gruppo UDC esprime voto favorevole, perché è una proposta di modifica che completa un lungo e complicato lavoro portato avanti nel 2002 e purtroppo, dopo quell'anno, in qualche misura vanificato a causa di un'interpretazione che noi abbiamo a lungo ritenuto erronea. Abbiamo ripetutamente indicato questo testo negli altri testi legislativi. Ci è sempre stato detto no. Ritengo, dunque, di esprimere voto favorevole sull'emendamento in esame. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

FERRARA (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, probabilmente ripeterò il concetto espresso dal presidente D'Onofrio – che ringrazio – in chiave un po' più tecnica e meno politica.

Il problema di cui si discute – e su cui chiedo ai colleghi di prestare un attimo di attenzione – nasce con l'articolo 9 della legge finanziaria per l'anno 2003, nella quale si disponeva la definizione automatica per gli anni pregressi afferenti ai tributi. Si verificò che, attraverso un emendamento a mia firma (ma, più autorevolmente, anche a firma del senatore D'Onofrio e di altri colleghi), al comma 17, cioè al penultimo comma dell'articolo 9 relativo al condono, veniva disposto, nella parte descrittiva, quindi nel primo periodo del comma 17, che il versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi potessero essere definite in maniera automatica per la posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.

Nacque allora – e vi prego, colleghi, di prestare ancora un attimo di attenzione – una lunga disquisizione sulla ultroneità o meno del termine «contributo». Era chiaro ed evidente per chi aveva scritto l'emendamento, e quindi anche per me che l'avevo sottoscritto, che essendo tale termine distinto dalla parola tributo, ed essendo il tributo esso stesso già tassa, imposta e contributo, la posizione isolata della parola contributo stava a significare che non era il contributo attratto nella parola tributo, bensì che si dovessero intendere gli altri contributi, e cioè i contributi previdenziali.

La difficoltà nasceva nella seconda parte del comma 17, cioè nella parte dispositiva effettiva della legge, laddove la parola «contributo» non veniva ripetuta e si diceva: «La definizione si perfeziona versando (...) l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo...».

La omissione della parola «contributo» come specificazione distinta rispetto al tributo (che, come precisiamo nuovamente, è esso stesso già contributo, tassa ed imposta) faceva nascere una dottissima, ma triste disquisizione sulla ultroneità della parola contributo. Dotta, sì, la disquisizione, ma violentava quello che a questo punto, nella parte descrittiva del comma, era stato giustamente disposto per i soggetti colpiti dal terremoto del 1990.

Questa norma di interpretazione autentica del comma 17 dell'articolo 9 della legge finanziaria 2003 – come ricordava il presidente D'Onofrio – non aveva potuto essere approvata perché ogni volta si è eccepito che, trattandosi di un articolo di interpretazione al di fuori della finanziaria, dovesse avere una copertura specifica.

Questa volta l'emendamento ha ricevuto da parte della Commissione bilancio un parere favorevole perché ha una copertura specifica. Essa è fatta a valere sui fondi per le aree sottoutilizzate, quindi senza necessità di un aumento di risorse, ma utilizzando risorse già identificate all'interno della finanziaria e della programmazione economica per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Si tratta di una copertura dinamica perché è fatta per un importo equivalente ai fini dell'invarianza dei saldi per il medesimo anno 2006. È una norma coperta, una norma che fa giustizia e che interpreta praticamente una volontà del legislatore che si era andata concretizzando nella finanziaria 2003 quando era stato «fatto il condono». Quest'ultimo non aveva potuto avere seguito per i soggetti interessati, così come identificati dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990; è quindi un atto di giustizia, al quale non ci possiamo sottrarre.

Per questo motivo, sottoscrivendo l'emendamento assieme ai colleghi Ognibene, Ruvolo e Bongiorno, nonché ai colleghi della Lega che stamattina hanno voluto aggiungere la loro firma, sollecito il mio Gruppo ad esprimere un voto favorevole, trattandosi – lo ripeto ancora – di un atto di doverosa giustizia. *(Applausi dal Gruppo FI e dal senatore Moncada).*

BONGIORNO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, aderisco alle considerazioni di merito e tecniche svolte già dai senatori D'Onofrio e Ferrara. Si tratta di un atto di giustizia perché si soddisfano esigenze sacrosante di quelle popolazioni colpite da sismi o da gravi calamità naturali negli anni, che purtroppo non sono state ancora esaudite.

Di conseguenza, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

ROTONDO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTONDO (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento, esprimendo la mia piena solidarietà ed adesione al contenuto dell'emendamento stesso in quanto si riesce ad affrontare e, spero una volta per tutte, a risolvere una questione che si trascina da anni.

L'esigenza delle popolazioni dei territori della Province di Catania, Ragusa e Siracusa erano state soddisfatte con quell'articolo della finanziaria del 2002. Penso che questa volta riusciremo a dare finalmente esito alle intenzioni che ci portarono a votare quell'emendamento nella stessa finanziaria. Credo sia la volta buona per risolvere esigenze e richieste la cui soluzione quelle popolazioni attendevano da anni. (*Applausi dal senatore Moncada*).

BATTAGLIA Giovanni (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Giovanni (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma e quella di tutti i senatori del Gruppo dei DS, nonché dei senatori Basile, Papania e Montagnino del Gruppo della Margherita, all'emendamento in esame.

CORRADO (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO (*LP*). Annuncio di aver aggiunto la mia firma all'emendamento 1.0.660 (testo 4).

BATTAGLIA Antonio (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Antonio (*AN*). Signor Presidente, intendo sottoscrivere, assieme ai senatori Salerno e Mulas, l'emendamento in esame.

MONCADA (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONCADA (*UDC*). Signor Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.0.660 (testo 4).

BOLDI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, mi limito a precisare che sono molto contenta che queste popolazioni, che hanno così sofferto, abbiano ristoro. Mi auguro che nella prossima legislatura lo stesso accada anche per le popolazioni alluvionate del Piemonte e della Lombardia. (*Applausi dal Gruppo LP e della senatrice Bianconi. Congratulazioni*).

LAURO (*Misto-CdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (*Misto-CdL*). Signor Presidente, avrei piacere di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.0.660 (testo 4).

FIRRARELLO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIRRARELLO (*FI*). Mi unisco al senatore Lauro nell'aggiungere la firma a tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.660 (testo 4), presentato dal senatore Ognibene e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.0.100 (testo 5), su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.100 (testo 5), presentato dal senatore Agoni.

È approvato.

L'emendamento 2.0.101 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 2.0.17, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.101a (testo 2), presentato dai senatori Piccioni e Minardo, identico all'emendamento 2.0.102 (testo 2), presentato dal senatore Salerno.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.102 (testo 3), presentato dai senatori Piccioni e Minardo, identico all'emendamento 4.103 (testo 3), presentato dal senatore Salerno.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1 (testo 5), presentato dal senatore Piccioni.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.101 (testo 3), presentato dal senatore Bongiorno e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.17 (testo 2), presentato dal senatore Bongiorno e da altri senatori, 5.14 (testo 2), presentato dal senatore Minardo e da altri senatori, e 5.102 (testo 2), presentato dal senatore Piccioni e da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 5.100 (testo 4).

Metto ai voti l'emendamento 5.0.8 (testo 2), presentato dal senatore Bongiorno e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 5.0.102 (testo 2), sul quale il parere della 5^a Commissione adesso è favorevole, mentre mi risulta contrario il parere del Governo. Il Ministro conferma tale parere?

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Confermo il parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Piccioni, mantiene l'emendamento?

PICCIONI (*FI*). C'è un successivo emendamento che tratta lo stesso tema della Guardia costiera. Ritiro pertanto l'emendamento 5.0.102 (testo 2).

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, avendo compreso l'importanza di questo emendamento e avendone seguito l'*iter* in Commissione bilancio, sono meravigliato che il senatore Piccioni lo ritiri e quindi lo faccio mio.

PRESIDENTE. Rimane però il parere contrario del Governo.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.0.102 (testo 2).

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, chiedo ai colleghi l'appoggio per una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.102 (testo 2), presentato dal senatore Piccioni, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Per favore, ci sono delle tessere in più. Senatore Collino, si mette seduto, perché così non riusciamo a controllare.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.700 (testo 3), presentato dal senatore Ruvolo.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 7.0.4 (testo 3), su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, è stato presentato un testo 4 dell'emendamento 7.0.4, che dovrebbe avere il parere favorevole della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Invito il presidente Azzollini ad esprimere, ai sensi dell'articolo 100 del regolamento, il parere sull'emendamento 7.0.4 (testo 4).

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, ho preso visione in questo momento del testo 4. Chiedo di accantonarlo, giusto il tempo necessario per esaminarlo e poter esprimere un parere.

PRESIDENTE. Dunque, non c'è il parere della 5^a Commissione e non è possibile metterlo in votazione.

AZZOLLINI (*FI*). Il parere della Commissione bilancio manca sul nuovo testo; quindi, vi prego di darmi il tempo di esaminarlo per poter esprimere un parere, anche perché in questo caso si tratta di un parere ai sensi dell'articolo 100 e devo essere certo di quel che dico.

Chiedo, quindi, la gentilezza di accantonarlo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'emendamento 7.0.7, sul quale invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, sull'emendamento 7.0.7 mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.7.

FRANCO Paolo (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, desidero annunciare il voto contrario della Lega Nord sull'emendamento in esame, il quale va ad abrogare il comma 425 della recente legge finanziaria, reintroducendo la possibilità, per quanto riguarda le scommesse ippiche, che vi sia solamente un competitore che può estendere, senza gara, gli sportelli sul territorio.

Richiamo l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 7.0.7, visto che trattasi di un argomento molto importante e sentito e che l'approvazione di questo emendamento andrebbe a detrimento della libera concorrenza nel settore delle scommesse ippiche. Chiedo quindi che si voti contro l'approvazione di questo emendamento, così come ho dichiarato voterà la Lega Nord.

Infine, signor Presidente, chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, chiedo l'accantonamento di questo emendamento per poterne approfondire il contenuto.

PRESIDENTE. Allora resta accantonato insieme all'emendamento 7.0.4 (testo 4), a meno che il presidente Azzollini non sia in grado di esprimere un parere su questo emendamento.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente devo esaminarlo, le chiedo una sospensione di dieci minuti. (*Brusìo in Aula*).

DE PETRIS (Verdi-Un). È la quinta volta! Sono usciti dalla Commissione bilancio alle ore 16: ma che hanno fatto?

PRESIDENTE. Lo so, avete perfettamente ragione, ma senza il parere della Commissione bilancio non possiamo procedere.

Suspendo pertanto la seduta sino alle ore 16,45.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,31, è ripresa alle ore 16,51*).

Riprendiamo la seduta.

Chiedo al senatore Azzollini se è in grado di esprimere il parere sull'emendamento 7.0.4 (testo 4).

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, chiedo scusa a lei e all'Assemblea, ma è in corso un ultimissimo approfondimento, pertanto, le chiedo di sospendere la seduta fino alle ore 17. (*Commenti della senatrice De Petris*).

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, le faccio osservare che questo è un modo di procedere poco usuale e anche poco corretto nei confronti dell'Assemblea. Stiamo accantonando e riaccantonando, poi arriva anche un nuovo testo; esiste però un punto limite, oltre il quale l'Assemblea deve esprimersi: è una questione di rispetto.

Comunque, se lei ritiene di poter formulare un parere per le ore 17 – mi rivolgo anche al rappresentante del Governo, che tuttavia in questo momento non vedo in Aula – sospendo la seduta per passare, però, a tale ora, alla votazione.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, mi rendo conto e le chiedo nuovamente scusa, ma le chiedo qualche minuto ancora per poter rendere un parere più approfondito.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,53, è ripresa alle ore 17,02).

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 7.0.4 (testo 4).

Invito il presidente della Commissione bilancio, senatore Azzollini, ad esprimere il parere su tale emendamento.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, il mio è un parere contrario, seppure non ai sensi dell'articolo 81. La mia contrarietà si riferisce, in particolare, al comma 1 e non, invece, al comma 2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 7.0.4 (testo 4).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.4 (testo 4), presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 7.0.7, sul quale chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi.

ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7.0.7.

PRESIDENTE. Senatore Piccioni, accetta tale invito?

PICCIONI (FI). Sì, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Salzano e Piloni).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, noi abbiamo bollato, giustamente, il provvedimento uscito dal Consiglio dei Ministri e arrivato in quest'Aula, come assolutamente insufficiente perché in esso non erano state affrontate questioni di cui più volte avevamo discusso.

Credo che abbiamo fornito un contributo a migliorare il decreto in esame, perché finalmente è stata data una risposta all'annosa questione della previdenza agricola. Voglio ricordare che l'opposizione ha condotto una dura battaglia per abrogare la norma iniqua, contenuta nella legge finanziaria di due anni fa, che tagliava l'indennità di disoccupazione; abbiamo condotto una battaglia per reintrodurla nel decreto milleproroghe. Poi è decaduta l'abrogazione, o almeno la proroga del comma 147, quello sull'indennità di disoccupazione, e la norma è stata inserita in questo provvedimento.

Tra i vari problemi che abbiamo segnalato – vorrei ricordarlo – ve ne sono alcuni drammatici. Ad esempio, per quanto riguarda il piano di riconversione bieticolo-saccarifero, noi avevamo segnalato l'incongruenza di non aver previsto il cofinanziamento. Dispiace che, solo alla fine, il Governo, prendendo atto anche della nostra proposta emendativa, lo abbia previsto. In qualche modo, poi, si prende in considerazione l'ipotesi di produzione di energia dall'agricoltura.

Certamente però bisogna dire, con molta franchezza, che noi ci saremmo aspettati un provvedimento che mandasse ulteriori segnali ad alcuni settori in crisi. Non a caso, avevamo segnalato alcune emergenze che riguardano l'agricoltura biologica, il problema dei costi in agricoltura, quello della qualità.

Del resto, il Ministro sa che l'ultima volta che abbiamo discusso in Commissione erano stati annunciati – e lei lo deve riconoscere – provvedimenti più ampi che affrontassero, anche se è un po' difficile farlo nelle ultime ore della legislatura, le grandi questioni aperte nell'agricoltura. Penso anche ad alcuni problemi delle filiere perché sappiamo perfettamente che l'agricoltura è una grande possibilità per il nostro Paese; è una risorsa che però sta attraversando un momento di crisi, non di certo passeggero. Era pertanto necessario, a mio avviso, sforzarsi di mettere mano ad alcune questioni strutturali, soprattutto al problema dei costi, che sta diventando drammatico.

Per questo motivo noi abbiamo tentato, anche in questa fase finale, di cercare di dare un contributo per affrontare questi nodi, anche se questo decreto, così come è, purtroppo è stato alla fine infarcito in corsa di tutta una serie di altri provvedimenti ed iniziative che certo non erano fondamentali per il mondo dell'agricoltura. Dopo cinque anni di Governo, Mi-

nistro, lei sa che lascia irrisolti una serie di problemi manifestatisi in questi anni.

Vorrei segnalare anche un'altra perla: vi eravate impegnati, e ne avevamo discusso a lungo, sulla questioni di estendere anche alla pesca l'IVA agevolata. È arrivato l'emendamento, ma prendete le risorse sempre dal Piano per la pesca. Quindi, è un po' un presa in giro.

Alcuni aspetti per noi importanti hanno trovato risposta: vorrei ricordare le questioni dell'olio e dell'etichettatura del miele; rimangono, però, aperte le questioni dell'abrogazione della norma che taglia l'indennità di disoccupazione e quella della sistemazione del progresso per quanto riguarda i contributi agricoli.

Rimane perciò il nostro giudizio di insufficienza, e per questo motivo il Gruppo Verdi-l'Unione si asterrà sul decreto. (*Applausi dei senatori Maconi e Stanisci*).

BASILE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anch'io desidero esprimermi con forte perplessità su questo provvedimento.

Grandi speranze ed aspettative erano nate nel settore allorché la 9^a Commissione era stata investita dell'esame di questo decreto. La crisi congiunturale che attraversa l'agricoltura italiana si inserisce in una prospettiva negativa, difficile. Anche a livello internazionale vi sono stati problemi parzialmente affrontati, e non in modo troppo positivo, come quelli, ad esempio, del bilancio che parte dall'Unione Europea o quelli relativi agli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Vi sono poi forti perplessità, innanzitutto sull'ammissibilità di alcuni emendamenti presentati qui in Aula. Abbiamo discusso a lungo questo provvedimento in Commissione agricoltura. Vi sono anche dubbi e perplessità su alcune coperture finanziarie discusse poco fa.

In ogni caso, si tratta di misure varate dal Governo inadeguate ed insufficienti, non strutturali, non di carattere organico, basate su una logica emergenziale, che non vengono proiettate nel lungo periodo. Alcuni miglioramenti, in effetti, sono stati apportati dal Governo anche grazie al contributo dell'opposizione. Sia in Commissione sia in Aula sono stati presentati molti emendamenti, alcuni dei quali sono stati approvati e fanno perciò parte della versione finale del provvedimento.

Il ministro Alemanno aveva annunciato, in più occasioni, di porre rimedio alla situazione della previdenza agricola, accogliendo alcuni emendamenti presentati dall'opposizione; si è giunti pertanto ad una versione finale del senatore Azzollini che ci soddisfa parzialmente.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA (ore 17,12)

(Segue BASILE). Rimangono alcuni problemi non risolti, che ho avuto modo di sottolineare in discussione generale. Forse vi è un appesantimento eccessivo delle istituzioni: si parla dell'istituzione di comitati, di comitati interministeriali, di Corpo forestale, non proprio necessari per gli obiettivi che si intendono raggiungere.

Tuttavia, in alcuni casi, come in quello dell'AGEA, vi è un problema da affrontare. A mio parere, tramite alcuni decreti recenti, all'AGEA si è data troppa responsabilità. Mi chiedo: vi è sostenibilità all'interno dell'Agenzia per tutti i compiti che è chiamata a svolgere?

Credo altresì che sia necessario risolvere alcuni problemi sollevati in Commissione, come ad esempio l'istituzione di un'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare. A Parma è stata insediata recentemente l'Autorità europea e non possiamo più fare a meno di un'Autorità nazionale.

Tramite alcuni emendamenti presentati all'articolo 2, si è cercato di dare una risposta agli operatori del settore bieticolo-saccarifero: è una questione importante, ma molto rimane da fare: si tratta di una riforma che viene dall'Unione Europea, da Bruxelles, che ci impone iniziative da intraprendere e che offre alcune possibilità per risolvere una crisi estremamente seria.

Vi è poi il problema dell'articolo 5, relativo al settore della pesca. Alcuni degli emendamenti sollevati in Commissione sono stati accolti ed anch'io sono molto soddisfatto di alcune risposte date. È vero, rimangono ancora alcuni problemi aperti, e il collega Basso, nella sua illustrazione degli emendamenti, ha sottolineato la necessità di intervenire anche in tale settore.

Signor Presidente, ritengo che, nonostante alcuni emendamenti presentati dal Governo che hanno accolto le osservazioni del centro-sinistra, vi è ancora molto da fare. Per i motivi evidenziati, annuncio il voto di astensione del Gruppo della Margherita.

BONGIORNO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrei tranquillamente rifarmi alle considerazioni già esposte nel corso della discussione generale; tuttavia, mi sembra sia opportuno sottolineare un aspetto. Almeno in questa occasione i colleghi dell'opposizione avrebbero potuto riconoscere il lavoro notevole svolto in questi cinque anni dal Governo, dal ministro delle politiche agricole Alemanno e dai colleghi parlamentari della maggioranza.

Riconosciamo tranquillamente stasera all'opposizione una notevole sensibilità, un senso di responsabilità non indifferente, uno spirito alla collaborazione che non abbiamo nessuna difficoltà ad ammettere e che ci ha consentito di raggiungere l'obiettivo dell'approvazione della legge di conversione del decreto.

Purtroppo, anche in questa occasione i colleghi dell'opposizione cercano di affermare ciò che non è vero. Ciò che in materia di agricoltura e di pesca è stato concretizzato dal punto di vista normativo dal Parlamento e dal Governo ritengo non abbia assolutamente precedenti.

Sono state innovate totalmente l'agricoltura e la pesca. In questi settori sono stati adottati provvedimenti importantissimi e non vorrei sfiorare l'eccesso, stasera, nel momento in cui dichiaro che in materia di previdenza agricola è stato adottato un provvedimento storico, che stravolge completamente le antiche discipline e l'antico sistema previdenziale agricolo, che era uno degli elementi negativi che determinava un aumento dei costi di produzione ed una diminuzione netta della competitività delle imprese agricole italiane rispetto a quelle degli altri Paesi europei.

Con il provvedimento di oggi abbiamo centrato una serie di obiettivi importanti, seri: la riforma del sistema previdenziale agricolo con la riduzione dei parametri sino al 32 per cento per le aree svantaggiate; la rateizzazione del pregresso, attraverso una dilazione in 25 anni, dopo aver abbattuto sanzioni e interessi; la cancellazione delle ipoteche; la regolarità contributiva in coerenza e nel rispetto della scadenza delle singole rate annuali per 25 anni, oltre ad aver abrogato il comma 147 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, la finanziaria del 2005.

Chiedo ai colleghi dell'opposizione se questo è poco, se questo non è invece un risultato assolutamente straordinario e che stravolge un indirizzo politico in agricoltura che era stato segnato negativamente nel 1998 dal Governo D'Alema, allorché è stato svenduto il credito INPS nei confronti degli agricoltori italiani nella misura del solo 9 per cento, lasciando però intatto il debito di quegli stessi agricoltori. Questa è una svolta importante, epocale, che pone finalmente le imprese agricole italiane allo stesso livello di quelle degli altri Paesi europei.

Ma con questa legge non si è intervenuti soltanto su questo aspetto. Si è provveduto al sostegno al comparto bieticolo-saccarifero con adeguate risorse finanziarie; si è provveduto a sostenere il settore agroenergetico, un altro aspetto particolarmente importante, con nuove e ingenti risorse a favore della produzione di bioetanolo.

Poi, senatore Basile, a lei che ha sostenuto qualche istante fa che per certi versi è rimasto soddisfatto degli interventi sulla pesca, ma per altri versi si attendeva di più, dico che a mio parere questo Governo, il ministro Alemanno, il Parlamento stanno dando risposte esaurienti alle categorie del comparto della pesca.

Da prima di Natale oltre 200 grandi pescherecci di Mazara del Vallo sono fermi nel porto, hanno disarmato e noi sappiamo qual è l'importanza e l'incidenza di quella flotta peschereccia nell'economia marittima dell'intera Italia, se non dell'intero Mediterraneo. Ebbene, possiamo dire stasera,

con assoluta serenità, che questa gente può tornare in mare, può tornare a lavorare perché si è ricostituito il rapporto di fiducia tra le categorie economiche, tra quegli imprenditori, tra quei lavoratori e il mondo della politica e delle istituzioni.

Abbiamo dato esattamente tutto quello che ci è stato chiesto: dall'applicazione al settore della pesca del regime speciale dell'IVA agricola, alla semplificazione amministrativa... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Il Presidente ne dispone la riattivazione)*... alla istituzione di un Fondo speciale per le famiglie dei marittimi caduti in mare, alla estensione alla pesca della disciplina dei distretti produttivi introdotti con la legge finanziaria per il 2006.

Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto e possiamo dire con assoluta tranquillità di essere soddisfatti, possiamo ribadire ciò che ho detto l'altro giorno in discussione generale: andiamo ad affrontare la gente, gli elettori, gli operatori economici categorie con la coscienza assolutamente tranquilla.

Abbiamo compiuto – voglio ribadirlo – per intero il nostro dovere e per queste ragioni dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale e ringrazio ancora una volta il Governo e il ministro Alemanno per la sensibilità dimostrata verso queste categorie e questi temi! *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Congratulazioni)*.

PIATTI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIATTI *(DS-U)*. Signor Presidente, utilizzerò pochi minuti, perché già siamo intervenuti nel corso della discussione generale, per motivare il voto di astensione anche del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Desidero altresì ricordare al senatore Bongiorno che noi mettiamo altrettanto in evidenza il risultato positivo ottenuto sulla previdenza agricola. Le valutazioni, ovviamente, divergono e mi pare che quella del senatore Bongiorno sia una ricostruzione affrettata, tesa anzitutto ad equiparare il lavoro del Governo con quello del Parlamento: non è avvenuto così.

Ricordo che il ministro Alemanno, che ha sempre mostrato sensibilità rispetto a questo problema, ha provato ad inserire la previdenza agricola in un decreto, nella legge finanziaria, nel collegato fiscale, nel decreto mille proroghe, e tutti questi tentativi sono andati a vuoto, sia per le divisioni interne alla maggioranza, che si sono manifestate anche in questa seduta, sia anche per la questione delle risorse finanziarie.

Sarebbe veramente un peccato, quindi, non ricordare il lavoro parlamentare; ricordo, ad esempio, una riunione intergruppo capeggiata dai senatori Specchia e Stanisci, alla quale hanno aderito più di cento altri senatori. Il Parlamento su questa questione, proprio perché è una questione annosa, aveva lavorato intensamente.

D'altra parte, la nostra non è una semplice adesione all'emendamento del senatore Azzollini: abbiamo presentato proposte di modifica ed i nostri

emendamenti hanno contenuti innovativi che l'emendamento del presidente Azzollini – che pure è importante perché chiude una vicenda che si era trascinata da troppo tempo – non ha considerato: mi riferisco al rapporto con i giovani, al credito di imposta che avevamo previsto nei nostri emendamenti, alla formazione professionale.

Sappiamo, e il ministro Alemanno lo ha ricordato costituendo quel tavolo verde, che bisogna sanare il passato e poi – e sarà compito del nuovo Governo – guardare sempre di più a un allineamento generale del costo del lavoro e della previdenza per il futuro.

Credo che il lavoro che abbiamo svolto sia importante e segni veramente una svolta, anche perché – e qui c'è ancora il segno della nostra iniziativa – contiene la norma riguardante il lavoro agricolo.

Come sapete, la legge finanziaria di due anni fa aveva ridotto drasticamente l'indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli, che sono spesso stagionali. Li abbiamo avuti qui, di fronte al Senato a protestare, in cinque manifestazioni, e anche a questo riguardo bisogna dare atto al Ministro di aver avuto sempre un atteggiamento di sensibilità.

Tuttavia, la maggioranza nel decreto mille proroghe aveva previsto una proroga di un anno, mentre noi nel nostro emendamento avevamo proposto l'abrogazione, ed è oltremodo positivo che l'emendamento del presidente Azzollini, modificato nell'ultima fase, accolga la nostra iniziativa e fissi un'abrogazione totale di questa differenza, che in agricoltura è estremamente grave. L'impegno sulla previdenza è veramente importante e il nostro voto di estensione si motiva, nella parte positiva, soprattutto per questo.

Anche con riferimento agli impegni per il settore saccarifero, l'inizio del decreto non aveva dotazione finanziaria, che è stata disposta successivamente ancora grazie al nostro stimolo; e così vale per la pesca, settore dal quale però dobbiamo registrare che vengono ancora prelevate alcune risorse, ad esempio l'IVA, come è già stato ricordato.

Una nota di ambiguità che dobbiamo segnalare è quella relativa all'emendamento sulle quote, che è stato pensato anche per modificare l'atteggiamento della Lega.

Non si tratta di non avere comprensione di una vertenzialità che è pluriennale: noi stessi del centro-sinistra siamo andati incontro a questa parte del mondo agricolo con dieci rateizzazioni e ottenendo più latte in Europa (640.000 tonnellate).

Con la legge n. 119 il ministro Alemanno ha operato un'altra rateizzazione, in 14 rate, che si aggiunge a quella in 10 rate; quindi dire che non si è fatto niente è sbagliato. Tuttavia credo che la norma introdurrà elementi di ambiguità in un contenzioso che è già aperto.

Abbiamo verificato questa mattina che il Ministero interpreta questa norma in modo restrittivo, pensando solo all'annata in corso, ma altri lo interpretano in modo più estensivo.

Infine segnalo un aspetto alla Presidenza. (*Richiami dal Presidente*). Ho finito signor Presidente. Abbiamo visto cosa è successo nella fase finale di trattazione questo decreto, abbiamo avuto sei interruzioni con ri-

torno in Commissione bilancio; abbiamo avuto l'assalto alla diligenza. Mentre in Commissione si è avuta una certa pulizia, perché i decreti devono trattare materie omogenee, qui abbiamo avuto emendamenti... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Ho già concesso un minuto oltre i cinque previsti. Lo avevo anche segnalato.

PIATTI (*DS-U*). Ho finito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Le faccio concludere la frase, senatore.

PIATTI (*DS-U*). Segnalavo semplicemente, signor Presidente, questo problema dell'ammissibilità degli emendamenti. Siamo alla chiusura della legislatura. È stato proposto di tutto nella parte finale, quindi l'omogeneità del decreto si è persa. Anche per questa ragione il nostro voto è di astensione. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Basile*).

RUVOLO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (*UDC*). Ritengo, come peraltro hanno già detto i colleghi dell'opposizione, che si tratti di un provvedimento molto importante per il settore dell'agricoltura e della pesca. Vorrei aggiungere – ritengo che sia proprio opportuno dirlo – che per il mondo dell'agricoltura questo provvedimento è estremamente importante, rappresenta un fatto storico, per le ragioni che sono state già enunciate dai tanti colleghi intervenuti.

Farò un breve *excursus*: certo, il provvedimento giunto nelle mani della Commissione agricoltura era molto scarno, ma tutti sapevano che doveva essere nel tempo rimpolpato e soprattutto sostenuto, anche con risorse finanziarie. Questo è avvenuto. È avvenuto dando risposte concrete al mondo contadino per quanto attiene alla questione relativa alla previdenza agricola e soprattutto al settore bieticolo-saccarifero.

Per quanto riguarda la previdenza agricola, vorrei anche evidenziare alcuni aspetti che non sono da meno rispetto all'abbattimento delle sanzioni relative agli interessi: ad esempio far rimanere solo la quota capitale sui debiti pregressi verso lo SCAU, e prevedere snellimenti negli adempimenti, che tante volte hanno creato disagio piuttosto che far pagare effettivamente il dovuto.

Si è con ciò dimostrata una sensibilità: si è capito in quale solco stiamo tracciando la strada. Per dare più possibilità all'agricoltura, anche con adempimenti di questo tipo; si tratta di una strada preferenziale per lo sviluppo di questo Paese, che consacra oggi l'agricoltura come uno dei pilastri fondanti dell'economia italiana.

Detto questo, abbiamo dato una risposta molto concreta – lo abbiamo detto in discussione generale – abrogando di fatto il comma 147. Mante-

niamo le provvidenze a favore dei disoccupati in agricoltura. Ritengo che questo sia un merito straordinario che va riconosciuto al Governo, per la sensibilità dimostrata su questo argomento, non solo ricevendo le delegazioni, ma anche fornendo risposte concrete.

Per quanto riguarda poi il settore bieticolo-saccarifero, 65 milioni di euro sono la parte di finanziamento che il Governo ha concesso, che rappresenta lo strumento necessario per far ripartire un settore in ginocchio, decimato dai provvedimenti dell'Unione Europea.

Quanto al settore della pesca, onorevoli colleghi, signor Ministro, da quanto tempo si aspettava l'equiparazione del regime dell'IVA all'agricoltura! Il mondo della pesca aveva richiesto tale provvedimento fin dal 1972; oggi è diventato una realtà e di questo siamo orgogliosi e ci vantiamo.

Per non parlare, ancora, di tutte quelle misure di semplificazione rivolte sempre al settore della pesca e della possibilità concessa, attraverso questo provvedimento, agli agricoltori di vendere i propri prodotti direttamente, evitando adempimenti burocratici che spesso erano solo d'intralcio.

Pertanto, noi dell'UDC voteremo a favore di questo provvedimento in maniera convinta.

Infine, in qualità di ex relatore, desidero rivolgere un ringraziamento alla Commissione agricoltura e al suo Presidente per come ha lavorato. C'è stata una collaborazione proficua che è servita anche a confrontarci con l'opposizione.

Un ringraziamento lo devo al presidente Azzollini per quello che ha fatto in questa materia così complessa e per l'impegno profuso, da tutti riconosciuto.

Un ringraziamento particolare va al ministro Alemanno che ha voluto tenacemente insieme a noi questo provvedimento. Per noi oggi si scrive una pagina di storia molto importante. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni*).

AGONI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGONI (LP). Signor Presidente, a dimostrazione che la Lega vuole difendere la zootecnia da latte nazionale e che, con il suo lavoro, ha cercato di far emergere la verità sul numero delle bovine in lattazione per salvare questo insostituibile settore della nostra agricoltura, vorrei attirare l'attenzione del Ministro e dell'intero Esecutivo su un documento ufficiale pervenuto da Teramo dove ha sede l'Istituto che detiene tutti i dati relativi all'anagrafe bovina.

Tale documento sostiene che il numero delle bovine da latte in Italia è di 1.214.564. Sostenere che con questo numero di bovine che ci viene accreditato, signor Ministro, si possa produrre il latte che viene attribuito ai nostri allevatori è come dire che con due ulivi produciamo una tonnellata di olio di oliva extra vergine, tanto per fare il paragone.

Chiedo quindi a lei, signor Ministro, e al Governo un tavolo tecnico, cui seguirà certamente uno politico, per verificare il tutto e porre rimedio alle eventuali ingiustizie subite da tutti i nostri allevatori.

LAURO (*Misto-CdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (*Misto-CdL*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole su questo provvedimento, in particolare, con riferimento al fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori morti in mare.

PRESIDENTE. Il senatore Azzollini ha chiesto di parlare per fornire ragguagli in merito ad un parere espresso dalla 5^a Commissione.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, in realtà, è necessario sopprimere il comma 7 dell'articolo 1-*bis*, introdotto dall'emendamento 1.0.100 (testo 4), perché esso era già il comma 8 dell'emendamento 1.0.100 (testo 3), identico al comma 3 dell'emendamento 2.0.103, su cui la 5^a Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Quindi, solo in questo modo si rispetta il pronunciamento della Commissione anche su tale comma.

PRESIDENTE. Anche a seguito della precisazione fornita dal senatore Azzollini, il senatore Piccioni ha presentato la seguente proposta di coordinamento: «All'articolo 1-*bis*, introdotto dall'emendamento 1.0.100 (testo 4), a seguito dell'approvazione degli emendamenti 2.0.103 (prima parte), 2.0.104 (prima parte), 2.0.180 e 2.0.181 – di identico contenuto – sopprimere il comma 4 e, a seguito del nuovo parere reso dalla 5^a Commissione permanente, sopprimere il comma 7».

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, desidero ora esprimere la dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo.

Confesso che si tratta per me di un momento particolare, che corona un'iniziativa che mi ha visto partecipe per due anni, al fine di risolvere un problema unanimemente ritenuto di grande rilevanza per l'agricoltura italiana.

È il momento di sottolineare il senso di questo provvedimento, che taluni chiamano erroneamente condono o che, altrettanto erroneamente, semplificano. In realtà, si tratta di una riforma organica della previdenza agricola in Italia, perché – lo voglio ricordare, come ben hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto – essa provvede al passato in funzione del

futuro: questo è il punto fondamentale che, come rappresentante di Forza Italia, sento di dover rimarcare.

Cercando di specificare meglio quanto detto prima, com'è noto si chiude un'annosa vicenda che riguarda migliaia di imprese che avevano difficoltà a pagare i contributi previdenziali, in ragione di un loro disallineamento rispetto ai nostri *partners* europei.

Dunque, si chiude il passato attraverso una grande rateizzazione, la si fa in maniera organica e, soprattutto, tenendo conto che esisteva un problema di cartolarizzazione che viene risolto efficacemente, attraverso questo emendamento, così da evitare qualsiasi problema.

Lo si fa questo, però, perché per tutta l'agricoltura italiana viene sospeso l'aumento dell'aliquota ordinaria per il prossimo triennio, per le zone particolarmente svantaggiate aumentata lievemente la misura delle riduzioni, mentre per le zone svantaggiate la misura della riduzione è considerevole rispetto all'aliquota ordinaria. Ed è stata fatta calibrandola sull'entità effettiva dei contributi previdenziali in agricoltura negli altri *competitors* europei dell'Italia.

In sostanza, è un tentativo, così noi lo abbiamo inteso, di riportare nell'agricoltura italiana un grande rinnovamento e questo lo fanno il presente Governo e la presente maggioranza. Si passa definitivamente dall'assistenza all'idea stessa di competitività delle imprese agricole e si fornisce oggi lo strumento per abbattere una strozzatura strutturale, vale a dire l'elevato costo della previdenza in agricoltura.

In questo modo noi puntiamo anche all'emersione di tante imprese che non riuscivano a pagare e questo potrà significare, nel tempo, addirittura un miglioramento e un beneficio per le casse dello Stato e degli enti pubblici previdenziali.

Mi preme, tuttavia, sottolineare che non abbiamo tenuto conto nella copertura del provvedimento delle possibili emersioni, cosicché il provvedimento si presenta anche ben coperto; anzi, sono previste addirittura delle forme di sovracompensazione dell'onere. Abbiamo quindi fatto un lavoro in aderenza a tutti i principi europei e per la prima volta, grazie a questo Governo e a questa maggioranza, si pone l'agricoltura in grado di competere ad armi pari con le altre agricolture europee.

È una vera e propria inversione di tendenza che mi pareva necessario sottolineare. È tutto qui il senso del provvedimento per la parte che riguarda la contribuzione previdenziale in agricoltura.

Certo, ci sarà a lungo da dibattere, probabilmente il testo dovrà essere migliorato in futuro, ma oggi riteniamo di aver svolto un buon lavoro, che porterà dei frutti, e sotto il profilo della regolarità contributiva, che era compromessa in intere zone del Paese, e sotto il profilo della competitività delle nostre imprese agricole, contribuendo così a dare alla nostra agricoltura una nuova connotazione alla pari con quelle dei Paesi più importanti dell'Unione Europea.

Non posso non sottolineare anche altri aspetti. Con coraggio si introduce nel provvedimento, in via sperimentale ma speriamo poi possa diventare una misura strutturale, l'IVA forfettizzata per la pesca. Agricoltura e

pesca sono molto simili e oggi il regime IVA della pesca viene assimilato a quello dell'agricoltura, sempre nello sforzo di riportare anche questo comparto importante nell'ambito della grande competitività europea.

Mi piace anche qui sottolineare come il Governo e la maggioranza modificano l'impianto che i Governi precedenti avevano mantenuto, aderendo perfettamente alla normativa europea ma proponendo al contempo che le nostre imprese siano tutelate alla pari, quanto a competitività, con tutte le grandi nazioni europee. È uno sforzo che questo Governo e questa maggioranza, non altri, hanno saputo fare: una vera e proprio inversione di tendenza.

Ci sono altre norme che meriterebbero un'illustrazione ampia, ma non è il momento. Intendo solo ricordare, provenendo da una città che purtroppo paga un tributo al mare molto alto in termini di vite umane (ed esprimo l'augurio che mai più accada qualcosa a chi cerca lavoro dal mare), che questo Governo e questa maggioranza, per la prima volta, adottano due misure rilevanti per il ristoro delle famiglie delle vittime dei naufragi nell'ambito della marineria e della pesca. Lo dico con grande orgoglio: vi prego di assumere tutti, rispetto a ciò, un atteggiamento deferente perché il Governo e la maggioranza sono stati in grado di adottare queste misure, dando anche un ristoro patrimoniale, attraverso l'equiparazione del naufragio all'abbattimento della nave secondo la normativa europea.

Concludo ringraziando davvero tutti i colleghi che hanno condotto insieme a me questa battaglia: è stato uno sforzo grande, con soluzioni tecniche anche ardite ma tutte convincenti.

Ringrazio il Governo, il Presidente del Consiglio, i Ministri che hanno sostenuto ciascuno per la propria parte tale normativa, ma in particolare il ministro dell'agricoltura Gianni Alemanno, che in maniera determinata ha condotto in porto il provvedimento.

Allo stesso modo, ringrazio il collega Ruvolo e i colleghi della Lega: abbiamo intelligentemente ed insieme trovato delle soluzioni, che unitamente alla moderazione portano la soddisfazione anche ad altri comparti, cosa che non era stata fatta prima: noi lo abbiamo fatto e lo diciamo con grande orgoglio. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di pronunciarsi sulla proposta di coordinamento C2.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i Gruppi parlamentari, il presidente Azzollini e tutti coloro che hanno contribuito ad adottare un provvedimento che considero veramente storico. Adesso lo porteremo alla Camera e, prima di gioire veramente, vogliamo che sia approvato anche in quel ramo del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC e dai banchi del Governo).*

Desidero, altresì, nel ringraziare tutti i Gruppi parlamentari, esprimere il riconoscimento del ruolo svolto dall'opposizione nel consentire il mantenimento del numero legale in un momento difficile di fine legislatura, permettendo questo segnale importante per l'agricoltura.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1 (testo 2), presentata dal senatore Ruvolo.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C2...

PIATTI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Piatti, per la verità avevo già indetto la votazione. Eventualmente può chiederla sul voto finale.

Metto quindi ai voti la proposta di coordinamento C2, presentata dal senatore Piccioni.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione finale.

PIATTI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Piatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).*

Discussione del disegno di legge:

(3600/bis) Deputato PECORELLA. – *Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,50)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3600/bis, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 20 gennaio 2006 per una nuova deliberazione.

Il relatore, senatore Centaro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CENTARO, *relatore.* Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il messaggio con cui il Presidente della Repubblica rinvia alle Camere il disegno di legge in esame si fonda su una modifica, derivante dalle norme approvate, della funzione della Corte di cassazione da giudice di legittimità a giudice sempre più marcatamente di merito, oltre che di legittimità, in virtù di modifiche all'articolo 606, con l'introduzione del motivo della contraddittorietà della motivazione... *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, facciamo parlare il senatore Centaro.

CENTARO, *relatore.* ...e con il mancato riferimento – ai fini della valutazione di tali motivi di impugnazione – al testo del provvedimento impugnato, così come anche attraverso l'ampliamento delle prove di cui si lamenta la mancata assunzione e che quindi costituirebbe vizio di illegittimità. In tal guisa, si lamenta la necessità di ingresso nel merito, da parte della Corte, per le sue pronunce, il venire meno della selezione di inammissibilità *ex* articolo 610, primo comma, con un aumento del carico di lavoro della Corte di cassazione, anche, tra l'altro, attraverso l'automatica conversione degli appelli pendenti in ricorso per cassazione.

Si lamenta, altresì, da parte del Presidente della Repubblica, una disparità di trattamento tra le parti, pubblico ministero e imputato – l'imputato può impugnare la sentenza di condanna, ma non può farlo il pubblico

ministero – ponendo in evidenza come il pubblico ministero possa invece impugnare una sentenza che lo veda parzialmente soccombente rispetto alle stesse tesi.

Lo stesso Presidente della Repubblica rileva poi la distonia derivante dalla presenza dell'articolo 577 del codice di procedura penale, che prevede l'impugnazione delle sentenze, in caso di reati di ingiuria o diffamazione, così come della presenza dell'articolo 597, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale, con riferimento ai poteri del giudice d'appello e dalla presenza nel nostro ordinamento, non eliminata dalla legge rinviata alle Camere, dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che tratta dell'appello del pubblico ministero davanti al giudice di pace in ordine alle sue competenze penali.

La Camera ha effettuato una serie di modifiche in linea con le indicazioni provenienti dal Presidente della Repubblica. In particolare, ha previsto la possibilità di appello in caso di nuove prove, dove per nuove prove si intendono quelle di cui all'articolo 603; quindi, nuove prove decisive che sopravvengano successivamente alla pronuncia o che vengano scoperte successivamente attraverso la possibilità, poi, di una delibazione sommaria della corte d'appello, che può riaprire l'istruzione dibattimentale ovvero dichiarare inammissibile l'appello, rimettendo in termini ai fini del ricorso per Cassazione; reintroduce, facendo venir meno la prospettata disparità di trattamento nei confronti della parte civile, la possibilità di impugnazione della sentenza da parte della parte offesa, della parte civile, ai soli fini dell'attribuzione della responsabilità civile e quindi ai soli fini dell'azione civile, anche con riferimento al giudizio abbreviato; ripristina tra i motivi di legittimità di cui all'articolo 606 il riferimento all'articolo 495, secondo comma; quindi, ridelimita la mancata assunzione delle prove motivo di ricorso per cassazione, così come reintroduce il riferimento al provvedimento impugnato o comunque ad atti specificatamente indicati nel provvedimento impugnato, evitando quindi quell'ingresso nel merito assoluto e completo che veniva posto a base della mutazione del giudice di legittimità in altro giudice di merito; abroga l'articolo 577 del codice di procedura penale ed il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 36; sopprime il nuovo testo, introdotto nel disegno di legge, rinviato alle Camere dell'articolo 652 del codice di procedura penale (cioè, le conseguenze della sentenza penale di proscioglimento o assoluzione sui giudizi civili o amministrativi), mantenendo quindi inalterato l'attuale testo, che, a mio parere, risponde meglio alle necessità.

Infine, modifica la disciplina transitoria, prevedendo una declaratoria di inammissibilità per gli appelli pendenti con possibilità che essi possano trasformarsi nei quarantacinque giorni in ricorso per Cassazione anche in caso di pronuncia della Cassazione con rinvio a corte d'assise d'appello o corte d'appello; prevede la possibilità, con riferimento all'introduzione dei nuovi motivi, di un termine di trenta giorni per l'integrazione di ricorsi per Cassazione già formulati; sopprime, ovviamente, l'ultimo comma, perché è riferito al citato quarto comma della disciplina transitoria, poi modificata.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, signori colleghi, vorrei illustrare una questione pregiudiziale.

Il testo licenziato dalla Camera è un misto di ribellione e, contestualmente, di presa in giro dell'alto messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica. Si è sostanzialmente (basta leggere i lavori della Camera) voluto interpretare il messaggio come una sorta di seri consigli da valutare discrezionalmente e da respingere con assoluta tranquillità. Non è così. Basta leggere alcuni passaggi del messaggio stesso, ed in particolare quello nel quale il Presidente della Repubblica scrive che invia alcune osservazioni di fondo che attengono la costituzionalità della legge.

Da questo testo risulta chiara l'ineludibilità che il mancato rispetto di quanto insegnato dal Presidente della Repubblica si risolve immediatamente, come un'equazione inesorabile, in una violazione di principi costituzionali. Tale violazione perdura su tutti e tre i punti sui quali si è incentrato, come osservazioni di fondo, il messaggio del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica ha dichiarato che poter eccepire, in sede di ricorso per Cassazione, la contraddittorietà di una sentenza contrasta con la natura ontologica del ricorso per Cassazione, che deve attenerne violazioni di legge, come diziona il nuovo articolo 111 – nuovo sotto il profilo della modernità del testo e dell'inserimento nella Costituzione – della Carta costituzionale. Contrasta, ancora, ritenere l'ammissibilità di un ricorso per contraddittorietà con quel bene costituzionale che è l'efficienza del processo, perché investe la Corte di cassazione di tutta una serie innumeri di nuovi procedimenti.

Di fronte a tali precise censure di costituzionalità, la risposta della Camera è stata un'autentica presa in giro: si è detto che tali questioni si risolvono introducendo il principio secondo cui gli atti dei quali si deduce la contraddittorietà devono essere specificamente previsti in sede di ricorso.

Si tratta di una presa in giro, signori colleghi, perché la specificità è una caratteristica intrinseca del ricorso per Cassazione. Lo sa anche uno studente al primo anno di giurisprudenza che se il ricorso non è specifico non è ammissibile! Allora, chiedere che il ricorso sia specifico è chiedere qualcosa di ovvio e come tale non risolve affatto il vizio di costituzionalità.

In secondo luogo, ha scritto, il Presidente della Repubblica, che le anomalie di possibilità fra accusa e difesa non possono mai travalicare i limiti fissati nell'articolo 111 della Costituzione e che il contraddittorio fra le parti deve intervenire in condizioni di parità.

Come possiamo dire che sia in condizioni di parità l'azione del pubblico ministero che, piaccia o non piaccia, è finalizzata al rispetto della legge, al rispetto della legge nell'ordinamento giudiziario e quindi *latu*

sensu nell'ordinamento del Paese? Ma come possiamo pensare che abbia parità di condizioni il pubblico ministero che entra nel *tunnel* del processo abbreviato, che – per usare un paragone che ricorda altre vicende – peggio del *tunnel* di Venaus è mortale per il pubblico ministero, perché il pubblico ministero non potrà né risolvere l'uscita da questo *tunnel* con un appello, qualora l'imputato venga assolto, né tanto meno appellare nel caso in cui l'imputato venga condannato. Insomma, il pubblico ministero è chiuso come un topo all'interno di questo tunnel e non ha via di scampo e via di uscita.

Si afferma, inoltre, che ci può essere un appello quando interviene successivamente alla sentenza una prova decisiva. Vorrei sapere in forza di quale intervento ultraterrestre si verifica una prova nuova e decisiva nei quarantacinque giorni normali dell'impugnazione. Se non allunghiamo i termini e non diamo un termine più congruo per l'arrivo della prova decisiva, certamente non possiamo affermare che si risolve il problema riguardante l'appello con la prova decisiva.

Infine, e da ultimo, la questione più importante, perché attiene ai diritti di tutti i cittadini, in particolare di quelli che rappresentano la parte debole del processo, ovverosia le persone offese che si costituiscono parte civile. Dice il Presidente della Repubblica: la parte civile costituita è parte nel processo e vede compromessi i propri diritti quando non vi sia, contestualmente alla possibilità di impugnazione della parte civile, la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero.

Lasciatelo dire a chi se ne intende di queste cose... (*Commenti dai banchi della maggioranza*). Lasciatelo dire a chi se ne intende di queste cose, a tutti gli operatori di giustizia: la parte civile nel processo, se non è accompagnata dall'appello del pubblico ministero, fa la figura di Cenerentola sola in un bosco... (*Commenti del senatore Tirelli*).

Caro collega, le volgarità non sono mai un'interruzione consentita, tanto meno in un'Aula del Senato! Allora, se questa parte offesa è sola e ha esclusivamente la possibilità di ricorrere per gli interessi civili, è una Cenerentola sbranata dai lupi: ma i lupi sono i diritti dell'imputato, in questo caso! Allora, per l'ennesima volta danneggiate le parti più deboli del processo per, invece, tutelare i più forti e i pochi, ovverosia gli imputati eccellenti.

Per questa ragione, sotto questo profilo, violate il primo principio costituzionale, cioè quello secondo il quale la legge è uguale per tutti. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U*).

Presidenza del vice presidente MORO

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, intendo anch'io avanzare una pregiudiziale di costituzionalità.

Occorreva una certa dose di ingegno per conciliare cose che non sono conciliabili, cioè l'esigenza, da un lato, di accogliere o far mostra di accogliere i rilievi contenuti nel messaggio presidenziale e, dall'altro lato, l'esigenza vera, quella reale, insopprimibile, essenziale di non abbassare la guardia di fronte all'obiettivo di impedire che i pubblici ministeri esercitino le loro funzioni fino in fondo in taluni procedimenti sensibili, com'è dimostrato all'evidenza dall'ulteriore intervento nella norma transitoria.

Occorreva una certa dose di ingegno, dicevo, e all'ingegno si è fatto appello: ma all'appello ha risposto solamente la sorellastra minore, la furberia; e la furberia non riuscirà ad evitare né il senso di mortificazione del Capo dello Stato, che discenderà da una legge sostanzialmente invariata, nonostante i suoi rilievi, né sulla legge medesima gli ulteriori interventi che si profilano per il futuro da parte di altri organi di garanzia.

In questa sede devo limitarmi a due osservazioni. La prima nasce dalla già ricordata disposizione transitoria, cioè dall'articolo 10 del disegno di legge. La norma (non investita, peraltro, dai rilievi del Presidente della Repubblica) originariamente si limitava – si fa per dire – ad una notevole forzatura, perché stabiliva che un appello proposto secondo legge, e quindi validamente, ritualmente, con tutti i crismi della legalità, veniva invalidato da una legge successiva. Era già molto; era la lesione di un diritto acquisito; se una cosa del genere si facesse nei confronti della più modesta delle categorie, insorgerebbe mezzo Paese; ma qui si tratta «soltanto» del pubblico ministero e quindi andiamo avanti.

Anzi, andiamo oltre, perché nell'articolo 10 si è inserito un nuovo comma, il 4, che affido all'attenzione dei colleghi che avranno la bontà di prestarla e che rappresenta la vera e autentica lesione costituzionale. Nel comma 4 si stabilisce che la disposizione del precedente comma 2, cioè la inammissibilità dell'appello ritualmente proposto a suo tempo, «si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna (...) che abbia riformato una sentenza di assoluzione».

Prego di seguire le scansioni: abbiamo una sentenza in primo grado di assoluzione; abbiamo un appello del pubblico ministero che è fondato, perché la Corte lo riconosce fondato, e trasforma la assoluzione in condanna; abbiamo un ricorso dell'imputato alla Corte di cassazione che an-

nulla la sentenza, sì, ma non sul punto centrale, bensì su un punto marginale, collaterale, ad esempio perché ritiene che sia stato indebito concedere o negare i benefici di legge, oppure su un punto afferente una pena accessoria, oppure su un punto qualsiasi che non investe la pena o la misura di sicurezza.

Ebbene, in questo caso, un appello non soltanto presentato secondo legge, ma deliberato da un giudice, e quindi tale che ha esaurito la sua funzione, e confermato dalla Corte di cassazione nel suo nodo centrale, cioè quello afferente la responsabilità, viene caducato e dichiarato inammissibile. Questo si chiama lesione del giudicato parziale. Questo si chiama lesione dell'autonomia della giurisdizione.

Vi è poi un secondo punto, che per brevità devo circoscrivere a poche parole, ed è il belletto, la mera cosmesi che si è cercata di applicare all'articolo 1, che era l'oggetto fondamentale della doglianza nostra e di quella, ben più autorevole, del Capo dello Stato.

Cosa diceva l'articolo 1 originariamente? Che il pubblico ministero e l'imputato possono appellare le sentenze di condanna. Si diceva questo per l'intuitiva ragione che, siccome le parti, ex articolo 111, operano in situazione di parità davanti al giudice, non si poteva fare a meno di allineare il pubblico ministero e l'imputato almeno formalmente nel dire che potevano appellare la sentenza di condanna.

Io dissi, molto modestamente, che era come prevedere che un lavoratore dipendente possa rivolgersi al magistrato del lavoro quando riceve una promozione o una gratifica e non, invece, quando viene licenziato.

Molto più autorevolmente, il Presidente della Repubblica ha detto che è incongruenza della nuova legge il fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta.

Che cosa ha fatto la nuova legge, la sorellastra dell'ingegno? Ha detto che pubblico ministero e imputato possono appellare quando scoprono nuove prove, con ciò stesso ammettendo una legittimazione ad appellare e ad avere la cosiddetta *revisio prioris instantiae* se non altro quando si scopre una nuova prova.

E trascurò il fatto che questa nuova prova, così importante da giustificare l'eccezione, nella retta sterminata del tempo deve infilare quel corridoio ridottissimo che sono i trenta giorni concessi al pubblico ministero per proporre appello. Se avviene dopo, la nuova prova non ha più rilevanza.

Ma, poiché so che interessano assai poco le sorti del pubblico ministero a codesta maggioranza, rassegnò quelle dell'imputato, anche qui prendendo ad esempio un caso che è nell'immaginario e nell'attenzione di tutti: il processo di Cogne.

Proviamo ad ipotizzare cosa accadrebbe, anzi cosa accadrà con la nuova legge che vi accingete a licenziare nonostante tutto, in un caso di questa gravità e delicatezza quando l'imputata venga riconosciuta colpevole del gravissimo delitto di omicidio, venga dichiarata non imputabile

e assoggettata a una pesante misura di sicurezza, quale il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario: in questo caso non è consentito l'appello.

Ho avuto modo di citare – e le richiamo oggi, perché la variazione da voi apportata le rende ancora più cogenti, stringenti e ineludibili – tre sentenze della Corte costituzionale che intervennero per dichiarare illegittima l'allora norma del codice abrogato, che negava l'appello all'imputato in casi come questi, cioè in caso di proscioglimento per non imputabilità, in caso di prescrizione conseguente l'applicazione di attenuanti generiche (e dovrete ben sapere quale situazione sto toccando) e, aggiungo ancora, domani, anche il perdono giudiziale, che è una sentenza di proscioglimento ex articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, anche in questo caso si avrà una piena enunciazione di responsabilità penale con tutti gli effetti collaterali che ne conseguono e il divieto di appello in capo all'imputato.

Con questa disposizione voi avete introdotto un ulteriore paradosso: se quella prova decisiva è nuova, essa legittima un appello e teoricamente una riforma della sentenza di assoluzione appellata; ma perché non riconoscere altrettanta rilevanza se quella prova decisiva è stata assunta e dimenticata o disattesa dal giudice? Il giudice è andato in controvalore rispetto a questa sentenza.

Ecco un'altra contraddizione palese, che rende questa disposizione, come dicevo prima, nulla più che un belletto apposto ad una volontà proterva.

Mi auguro sia prossima una nuova stagione in cui le questioni di costituzionalità di un legge non saranno ascoltate con l'indifferenza con cui sono state ascoltate le innumerevoli questioni che abbiamo sollevato in questa legislatura, spesso ottenendo riconoscimento in un momento successivo. Mi auguro che questa stagione sia molto vicina. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per illustrare la questione pregiudiziale QP1, da me presentata. Tuttavia, considerata l'illustrazione effettuata dai colleghi Zancan e Fassone, con argomenti assolutamente decisivi ai fini della declaratoria di confermata incostituzionalità della normativa oggi all'esame dell'Aula, mi permetterò soltanto, poiché ciò echeggia un dibattito già svolto in Commissione, di riaffermare un principio di carattere generale. La norma così come ci viene presentata non emenda affatto i vizi di incostituzionalità segnalati dal Capo dello Stato.

Non per un ossequio formale all'impegno del Capo dello Stato, ma per sostanza e rispetto del dettato dell'articolo 74 della Costituzione, intendo soprattutto ribadire e precisare che, contrariamente a quanto si può argomentare dalla riduttiva portata delle modifiche, peraltro ancor

più contraddittorie, che sono state apportate al testo originario della norma oggetto del messaggio, l'intervento del Capo dello Stato, nel messaggio di cui all'articolo 74 della Costituzione, non è affatto, come si vuol ritenere, un intervento di costituzionalità puntuale, che possa essere parametrato con ciò che la Corte costituzionale opera come sindacato successivo sulla costituzionalità delle leggi, ma è per la verità, come concorde dottrina e giurisprudenza costituzionale ammettono (citerò soltanto il Guarino e il Paladin), un sindacato di costituzionalità di merito.

Si tratta, cioè, proprio di quel sindacato (che del resto inaugurò il Presidente Einaudi) che si ha quando il Capo dello Stato – leggo testualmente un manuale che forse sarebbe meglio che anche i colleghi della maggioranza ripassassero – «ritenga che una legge possa turbare il funzionamento delle istituzioni o gli equilibri sui quali si regge l'ordinamento complessivo. Valga l'esempio di una disciplina che, senza ledere l'articolo 97 della Costituzione, si dimostrasse però gravemente inopportuna ai fini del buon andamento dell'amministrazione».

Questo era il contenuto generale del messaggio indirizzato dal presidente Ciampi a queste sorde Aule del Parlamento, nella loro maggioranza. Questo rimane inalterato.

Le osservazioni formulate dai colleghi dimostrano gli effetti di una maldestra ortopedia legislativa. Si potrebbero avanzare anche altri rilievi: addirittura si potrebbe parlare della violazione del principio di cui all'articolo 580 del codice di procedura penale, sulla conversione dei mezzi di impugnazione, la violazione del principio di non contraddizione tra giudicati, l'assoluta incongruenza del regime transitorio.

Sono tutti ulteriori suggelli ad un'ulteriore, insistita incostituzionalità di queste norme che noi rassegniamo, non rassegnati, al giudizio dell'Aula, del Paese e delle autorità giudiziarie. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un*).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, a nome della maggioranza, ritengo che le questioni sollevate siano tutte largamente infondate. Mi rivolgo in particolare al senatore Fassone, facendo riferimento soprattutto alla parte finale del suo intervento che considero palesemente in chiave elettorale, per dire che credo – e spero – che l'unica stagione alla quale il centro-sinistra stia per andare incontro sia un autunno malinconico o un inverno freddo e rigido. Non penso proprio, infatti, colleghi dell'opposizione, che le elezioni vi daranno la possibilità di far precipitare nuovamente questo Paese nell'immobilismo e nella vetustà nelle quali lo avete costretto.

Le questioni sono infondate per alcune ragioni – a mio avviso – molto evidenti. Non ci sono profili di incostituzionalità. Per la verità, non ce n'erano neanche nel testo rinviato alle Camere dal Capo dello

Stato e non ce ne sono nel testo pervenuto al Senato dalla Camera ed elaborato a seguito del messaggio del Capo dello Stato.

Ebbene, signor Presidente, colleghi, come tutti in quest'Aula nutro un enorme rispetto, doveroso e sentito, per il Capo dello Stato e per le istituzioni in genere, ma credo che il miglior modo per manifestare il rispetto nei confronti delle istituzioni in generale, ed in particolare nei confronti della Presidenza della Repubblica, sia quello di motivare un rispettoso dissenso in relazioni a talune scelte, valutazioni ed iniziative che nel merito dei provvedimenti vengono – peraltro assolutamente in maniera legittima – assunte dal Capo dello Stato.

Dunque, leggendo il messaggio presidenziale e ripercorrendo le questioni dedotte dai colleghi dell'opposizione, non posso che prendere atto, ancora una volta, che tutte le questioni sollevate e dedotte appaiono, con una certa evidenza, delle valutazioni soggettive, assolutamente rispettabili, ma altrettanto opinabili, in termini di opportunità processuale.

Non c'è dubbio che sul modello processuale e sul ruolo che le parti sono chiamate o possono essere chiamate a giocare in un modello processuale possiamo legittimamente avere tutti opinioni divergenti; però, è altrettanto vero che nel momento in cui si taccia una legge di illegittimità costituzionale, in tutto o in parte, bisogna avere l'opportunità di agganciarsi, in maniera precisa, a profili legati al dettato costituzionale.

Ebbene – lo dico con la stima che nutro nei confronti dei colleghi dell'opposizione che oggi hanno preso la parola – in nessuna delle questioni dedotte oggi, come in nessuna di quelle che formano oggetto e corpo del messaggio del Presidente della Repubblica riesco a ravvisare una netta e nitida infrazione del precetto costituzionale.

Ripeto, vi sono valutazioni di non condivisione del modello processuale penale, nella fattispecie per le norme attinenti a singoli punti del processo penale così codificato, ma non vedo come si possa, da tali critiche, inferire delle violazioni a norma costituzionale.

D'altronde, riallacciandomi a quanto detto dal senatore Cavallaro – su questo punto abbiamo già avuto modo di confrontarci in Commissione – nel valutare contenuto e limiti – perché la democrazia è fatta anche di limiti reciproci tra i vari organi dello Stato – del messaggio del Capo dello Stato, da un lato dobbiamo fare riferimento all'articolo 74 della Costituzione, ma dall'altro, per comprenderne esattamente il contenuto e la portata, non possiamo non riferirci all'articolo 87 della stessa Carta.

Orbene, l'articolo 74 della Costituzione prevede la possibilità che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, chieda una nuova deliberazione con messaggio motivato alle Camere. Si pone però il problema – ma credo si ponga in via puramente teorica, essendo risolvibile in maniera assolutamente piana dal punto di vista interpretativo – di quale contenuto possa riconoscersi e darsi al messaggio del Capo dello Stato.

Ebbene, questo contenuto non può che essere legato a profili di illegittimità costituzionale, giammai a profili di merito della norma, giammai a profili di opportunità normativa. Ciò per una constatazione molto sem-

plice: non a caso ho richiamato l'articolo 87 della Costituzione perché quando, al primo comma, prevede che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, l'articolo ci dice qualcosa in positivo, ma ce ne dice anche una in negativo, vale a dire che il Capo dello Stato non rappresenta il popolo italiano, che è cosa assolutamente rilevante sul piano della corretta definizione del sistema dei poteri e degli organi costituzionali. Infatti, la rappresentanza del popolo italiano è conferita dalla Costituzione al Parlamento. Il Parlamento è rappresentante del popolo italiano e, in questa dimensione e con questa funzione, è delegato e individuato dalla Costituzione come il soggetto costituzionale che deve realizzare attraverso le scelte metodologiche, strumentali e di merito, l'interesse del popolo italiano.

Allora se stabiliamo una facilissima corrispondenza tra il concetto di opportunità – alternativo a quello di legittimità costituzionale – ed il concetto d'interesse del popolo italiano, abbiamo la soluzione del problema nella seguente prospettiva: l'unico soggetto costituzionalmente individuato, che può farsi carico dell'interesse del popolo italiano, attraverso le scelte ritenute più opportune, è il Parlamento, in quanto il Capo dello Stato non rappresenta il popolo italiano.

Il Capo dello Stato, quindi, in virtù del combinato disposto degli articoli 74 e 87 della Costituzione, può sì rinviare la deliberazione alle Camere, ma può rinviarla solamente nell'ottica e nella chiave della sua precipua funzione di garanzia e di equilibrio nella corretta dinamica fra i poteri, quindi per sole questioni di palese illegittimità costituzionale. Questo per non sottrarre spazio e non debordare rispetto al giudice della costituzionalità delle leggi, che è la Corte costituzionale.

Posto in questi termini, non vedo come superabili, il problema relativo alle questioni pregiudiziali di costituzionalità appare automaticamente risolto: non vi sono norme costituzionali violate con assoluta evidenza. Si sarebbe al più potuto invocare – e in un passaggio il Capo dello Stato affronta *passim* il problema – il riferimento all'articolo 111 della Costituzione, in relazione quindi alla parità tra accusa e difesa.

Avviandomi alla conclusione, sottolineo però che non a caso la questione viene solo sfiorata, perché appare infondata *ictu oculi* – per continuare con le espressioni latine – visto che è del tutto evidente che la parità tra accusa e difesa si realizza, innanzitutto, non tra le parti del processo, ma in relazione alla terzietà del giudice, che qui non è assolutamente messa in discussione, così come la parità tra accusa e difesa discende e si realizza sul terreno dei mezzi di prova e non già sul terreno dei mezzi di impugnazione.

Il processo non è – guai se lo fosse – una gara tra accusa e difesa: il processo penale è lo strumento attraverso il quale, attraverso la raccolta delle prove e il giudizio del giudice imparziale, si persegue la verità degli uomini, la verità critica. Su questo piano, allora, neanche l'articolo 111 può essere invocato.

Cari colleghi, le altre questioni che avete sollevato, lo ripeto, sono apprezzabili sul piano del merito e possono formare un utile base di di-

scussione sul piano della formulazione normativa, ma certamente non sono questioni che possono dirsi cogenti, valide e fondanti un'espulsione del disegno di legge dall'Aula sul piano della legittimità costituzionale.

Credo, quindi, che le pregiudiziali possano essere respinte. *(Applausi dai Gruppi AN, UDC e del senatore Gubetti).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, la prego di controllare; si tratta di questioni pregiudiziali di costituzionalità relative ad un provvedimento rinviato alle Camere dal Capo dello Stato: devono esserci votazioni regolari!

Sotto quel giornale c'è una luce viola. Faccia togliere il giornale, per favore.

GARRAFFA *(DS-U)*. Signor Presidente, al primo banco ci sono quattro luci accese e tre soli senatori.

PRESIDENTE. Dietro al senatore Palombo chi c'è? Accanto al senatore Magnalbò chi c'è? Ecco, ora va bene.

Il Senato è in numero legale. *(Commenti del senatore Manzione).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, presentata, con diverse motivazioni, dai senatori Zancan, Fassone, Cavallaro (QP1), Dalla Chiesa e Manzione (QP2), e Magistrelli (QP3).

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è una straordinaria coerenza in questa legislatura, perché è incominciata nel luglio 2001 con il provvedimento sulle rogatorie, relatore il senatore Centaro, e termina nel febbraio 2006 con la normativa in materia di inappellabilità, relatore il senatore Centaro. Entrambi i provvedimenti hanno lo scopo dichiarato di favorire, in particolare, il presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, e quindi c'è questa coerenza: si comincia con il favore e si chiude con il favore.

Certo, non si può dire che una norma di natura processuale, se non fosse di favore, non verrebbe discussa il penultimo giorno della legislatura, così come erano state discusse norme di favore nei primi giorni della legislatura. Qui però si verifica una novità perché il Presidente del Consiglio è confesso: da quanto abbiamo appreso dai *media* pare abbia detto che, sì, è vero, la norma sull'inappellabilità lo avvantaggia.

A fronte di questa confessione, la maggioranza si è impegnata a strafare; basta leggere le norme in materia di regime transitorio, dove c'è una perla che rimarrà, signori colleghi, nei libri di scuola giuridica, in cui addirittura, per essere più zelanti e più realisti del re, si prevede che l'appello già proposto legittimamente dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento venga dichiarato inammissibile con una ordinanza non impugnabile. (*Forte brusìo in Aula*).

Collegli, capisco che vi interessi poco, anche perché sono ben consapevole che abbiate un briciolo di vergogna nell'approvare questo testo di legge... (*Commenti dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Senatore Zancan, mi faccio carico di richiamare l'Assemblea a limitare il brusìo. Continui il suo intervento.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Allora, con il provvedimento al nostro esame, volendo strafare, si è addirittura deciso che retroattivamente diventa inammissibile un appello assolutamente ammissibile, cosicché non solo si cambiano le carte in tavola o le regole del gioco, ma le si cambiano con effetto retroattivo, il che vi garantisco non è mai esistito in nessun testo di legge.

Il senatore Bobbio, che così pervicacemente risponde alle nostre fondate argomentazioni, mi citi un solo caso di norma giuridica dove l'inammissibilità retroagisce e fulmina la norma valida fino a quel momento. Esistono le conversioni dall'appello al ricorso, esistono altri strumenti, ma questo fulminamento all'indietro è un'assoluta novità!

Gli effetti perversi di questa legge che debbo denunciare in discussione generale sono vari. Per primo la devastazione del processo per Cassazione, che diventa un nuovo giudizio di fatto: con questo provvedimento si ingolfa il processo per Cassazione, non si giova certo all'efficienza ed efficacia della giustizia! Stiamo parlando di perseguire degli imputati, e quindi di recuperare la ferita che il reato ha inferto nel corpo sociale. Di tutto questo non vi importa niente. Vi accingete a creare una situazione

di ingorgo che aumenterà la già endemica crisi di scarsa velocità del processo penale.

In secondo luogo, realizzate un'assoluta disparità di trattamento fra il pubblico ministero e l'imputato, il quale potrà giovare di tre gradi di giudizio. Per usare un'espressione molto cara al ministro Castelli, state dalla parte di Caino e non di Abele. Abele proprio in questo testo di legge lo mettete, come suol dirsi, sotto i tacchi. State dalla parte di Caino, gli garantite tre gradi di giudizio di merito, mentre il pubblico ministero che tenta di far rispettare la legge può trovare un giudice non perbene, un giudice neghittoso o pavido.

Occorre fare attenzione perché ormai nel nostro sistema processuale l'80 per cento dei processi è condotto da un giudice unico - vuoi nel giudizio abbreviato, vuoi nel processo ordinario - il quale può certamente sbagliare come tutti gli umani e, se sbagliando assolve un imputato di gravi reati, non può proporre l'impugnazione.

Si determina in questo modo la conseguenza che il pubblico ministero, rendendosi conto che è stata creata una trappola mortale ai suoi tentativi di esercizio dell'azione penale, sfrutterà fino all'ultimo i termini che gli sono stati concessi. In buona sostanza, cercherà di rosicchiare più tempo possibile, e si verificherà una nuova situazione d'intralcio e di lentezza del processo. Lasciatemelo dire: la vostra ingegneria giuridica, anziché accelerare, devasta nel ritardo i processi penali!

Da ultimo, come terza censura preliminare a questo testo di legge, voi lasciate sola la parte civile. Malgrado le dichiarazioni di facciata del signor Ministro, non vi interessa nulla di Abele; a voi interessa Caino, o meglio vi interessano i Caini eccellenti, tanto per essere chiari. Di Abele non vi interessa nulla, lo lasciate solo a fare le sue eventuali doglianze per una sentenza ingiusta nei suoi confronti; egli dovrà naturalmente affrontare spese processuali ed entrerà anch'egli in un tunnel. Non avete assolutamente valutato come l'assenza del pubblico ministero, concedendo esclusivamente un ricorso per gli interessi civili, lascerà sguarnita, anzi sguarnitissima, la parte civile.

Danneggiate dunque le parti più deboli; non posso che complimentarmi con questa coerenza nel malfare che ha dominato questa legislatura, dall'inizio alla fine. Avete cominciato tentando di favorire il Presidente del Consiglio e terminate favorendo il Presidente del Consiglio. C'è solo una differenza: lì è stato un tentativo veramente sbagliato tecnicamente; qui invece il colpo vi riesce e il favoreggiamento nei confronti del Presidente del Consiglio è consumato, pieno e totale, confessato dal Presidente del Consiglio stesso. (*Voce corale dai banchi della maggioranza*).

Andate a fare questi cori al Presidente del Consiglio, alle dichiarazioni di stampa che lui ha avuto se non altro l'onestà di rilasciare in questo caso. Dunque, ancora una volta vi muovete non nell'interesse di tutti i cittadini; ancora una volta vi muovete nell'interesse di pochi, per l'ennesima volta privilegiando i forti e danneggiando i deboli, con una coerenza legislativa negativa degna di miglior causa.

Allora, consentitemi di dire in chiusura del mio intervento in via generale che è tempo che il popolo italiano, tra poco – questa volta, sì, giustamente – vi condanni senza appello! (*Applausi dei senatori De Zulueta e Legnini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, farò un intervento assai breve e mi soffermerò soltanto su un punto. Vedete, colleghi, all'articolo 5 di questa legge si stabilisce un punto assai condivisibile: si dice che quando si giunge ad una condanna essa deve essere pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio. È un'affermazione assai suggestiva, ma certamente è un principio che non si può non condividere.

Se è così, credo che sia condivisibile anche, o per lo meno si potrebbe discutere, il fatto che allorquando vi sia una sentenza che condanni al di là di ogni ragionevole dubbio il pubblico ministero non possa impugnare quella sentenza. Potremmo discutere a lungo sulle differenze tra il sistema di *Common law* ed il nostro, ma certamente è un tema sul quale ci potremmo tranquillamente confrontare.

La domanda che faccio è un'altra: se colui che viene condannato, al di là di ogni ragionevole dubbio, gode del privilegio di non vedere impugnata dal pubblico ministero questa sentenza, mi domando e vi domando per quale motivo, se l'assoluzione viene pronunciata nel dubbio, come appunto previsto dal comma 2 dell'articolo 530, non si debba, anche a tutela delle vittime del processo stesso, della parte civile, dare la possibilità d'appello.

Se la certezza al di là di ogni dubbio, può comportare la non impugnabilità di quella sentenza, qualora la sentenza venga invece pronunciata con dubbio, che essa debba essere verificata mi sembra un principio di civiltà.

Ma vi è di più; voi andate più in là ancora, nel caso di una sentenza di proscioglimento, quando l'imputato viene ritenuto colpevole, e pur tuttavia gli vengono concesse le attenuanti generiche e di conseguenza il termine di prescrizione si abbassa ed egli viene prosciolto per prescrizione.

Cito il caso *pour cause*, perché stiamo parlando di questo, non nascondiamoci dietro un dito. Mi domando allora: perché negare al pubblico ministero di chiedere la verifica nel merito, nel caso di attenuanti generiche concesse all'imputato colpevole, e che gli hanno consentito di godere del privilegio di vedersi prosciolto per prescrizione? Perché non verificare la sussistenza nel merito di quelle attenuanti generiche così concesse?

Vedete, potremmo discutere a lungo su questi temi. Potremmo discutere a lungo sulla Cassazione, ad esempio, ma la legge che volete approvare trova in questo aspetto il suo punto dolente. Volete fare una legge per impedire l'impugnativa nei confronti di chi pur giudicato colpevole, quindi con attenuanti generiche, ha visto prescritto il suo reato. Se questo è ciò che desiderate, allora volete sicuramente una legge ingiusta.

Vorrei ricordarvi le parole del presidente della Corte di cassazione Marvulli: «L'innovazione e la naturale fisiologica evoluzione della giurisprudenza e del diritto devono conciliarsi con la certezza, perché il disordine della giurisprudenza non è meno dannoso del disordine della legislazione. Entrambi in egual misura uccidono la certezza, contraddicono lo Stato di diritto, travolgono quel sacro principio di democrazia che ci fa tutti eguali davanti alla legge».

Oggi, se il disegno di legge in esame dovesse essere approvato, non saremmo più tutti eguali davanti alla legge. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi limiterò a svolgere alcune considerazioni di ordine generale, riservandomi interventi nel merito specifico del provvedimento che stiamo discutendo quando verranno affrontati i singoli emendamenti.

Ciò che tengo a lasciare agli atti, in questa sera del 9 febbraio 2006, quando – per fortuna – la XIV legislatura è prossima a spirare, è che quello che abbiamo di fronte e di cui stiamo discutendo è il sesto messaggio, ex articolo 74 della Costituzione, che il Capo dello Stato ha inviato alle Camere.

Se volessimo per un attimo ragionare in maniera comparata, dovremmo riscontrare come nella scorsa legislatura, la XIII, ai Governi di centro-sinistra ne siano stati trasmessi dal Capo dello Stato, sempre ai sensi dell'articolo 74, soltanto tre. Ricordo infatti al collega Bobbio la differenza fra il messaggio ex articolo 74, con il quale non si promulga l'ipotesi legislativa che viene trasmessa al Capo dello Stato, da quello ex articolo 77. Ma come ho già detto tale questione verrà affrontata quando entreremo nel merito del provvedimento.

Abbiamo pertanto registrato un raddoppio. L'incremento del cento per cento dei messaggi trasmessi dal Capo dello Stato alle Camere, oppure – per usare un termine più comprensibile – il rifiuto e l'impossibilità di promulgare leggi assolutamente inaccettabili è il segno evidente di una sofferenza interistituzionale che rende necessaria qualche considerazione di ordine generale.

La prima considerazione è ovvia, colleghi, e tiene conto sia del dato quantitativo numerico, sia dell'essenza reale dei messaggi presidenziali trasmessi alla Camere.

La XIV legislatura, ormai agli sgoccioli, verrà ricordata per le forzature costituzionali che questa maggioranza ha messo in campo molto spesso. Lo dico per fornire un parametro attendibile: se volessimo immaginare una cartina di tornasole istituzionale che ci consentisse di comprendere qual è l'atteggiamento generale al quale questa maggioranza ha improntato il suo modo di legiferare, dovremmo aggiungere ai messaggi ex articolo 74

anche le tante sentenze della Corte costituzionale che hanno evidenziato la capacità meramente demolitoria da parte della Casa delle Libertà.

Alla base di questo evidente conflitto interistituzionale è giusto rinvenire una eccessiva disinvoltura legislativa, fondata sull'assurdo assioma che lo stesso collega Bobbio, nel criticare il messaggio del Capo dello Stato, in qualche modo invocava: la sovranità popolare è stata attribuita a noi, siamo noi i rappresentanti del popolo e quindi possiamo fare tutto ciò che vogliamo. Questo era il senso di ciò che il collega Bobbio ha detto, un atteggiamento che dovremmo definire a dir poco vandalico.

Tutto ciò è stato fatto violando le leggi, i regolamenti, la prassi ed assaporando più volte anche il gusto della violazione della legge costituzionale. Ma dicevo che il merito cercheremo di affrontarlo via via che esamineremo i singoli emendamenti.

La verità è che, respingendo le nostre pregiudiziali, ci avete dato una dimostrazione precisa, avete dipinto un quadro assolutamente chiaro: per le quote rosa non siete riusciti a garantire il numero legale in quest'Aula, spingendo al massacro il ministro Prestigiacomo; per il decreto sulla previdenza agricola, che è stato approvato poco fa, avete avuto bisogno di chiedere l'aiuto responsabile dell'opposizione per garantire la copertura di un Ministro senza maggioranza; per respingere, invece, le pregiudiziali su questo provvedimento, per tutelare i vostri sodali eravate tutti qui, per difendere l'unico interesse che avete veramente a cuore: quello dei vostri compari di merende. (*Commenti dei senatori Carrara, Moncada e Pastore*). Ma fate attenzione, perché la campanella sta per suonare e il vostro assalto alla diligenza per fortuna finirà: per nostra fortuna e per fortuna del Paese. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Stante la sua assenza, si intende che abbia rinunciato.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere, se è possibile, di replicare domani, anche per dare maggiore possibilità di ascolto all'Assemblea. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Mi pare di capire che si tratti di una richiesta di chiusura anticipata della seduta.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, la discussione è fissata fino a tarda sera. Inoltre, mi permetta, questo tema lo abbiamo affrontato a lungo in Commissione, lo abbiamo discusso qui, il senatore Centaro è un magistrato, un giurista che conosce perfettamente l'argomento: credo possa

tranquillamente rispondere e noi siamo in attesa della sua replica; lo vogliamo ascoltare ora, quindi non accettiamo il rinvio.

PRESIDENTE. Avevo inteso l'intervento del senatore Centaro come una richiesta di rinviare a domani l'esame di questo provvedimento. Poiché non vi è accettazione unanime della proposta, avendo già parlato un oratore contro, domando se vi siano interventi a favore.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, intervengo per un'armonizzazione non tanto dei tempi dell'esame di questo provvedimento, quanto dei nostri lavori in generale. Infatti, alle ore 20 risulta convocata una seduta di Commissioni congiunte; quindi, per consentire alle Commissioni di lavorare e tenuto conto del numero degli emendamenti presentati e della delicatezza del tema (*Commenti del senatore Angius*), saremmo dell'idea di accogliere la proposta del relatore e di proseguire nella giornata di domani con un dibattito più ampio alla presenza di più parlamentari, ma anche, allo stesso tempo, nella consapevolezza che i tempi non ci consentono di terminare i lavori in questa serata, alla luce della convocazione di cui ho detto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Centaro.

È approvata.

CALVI (DS-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata. (*Vive proteste del senatore Manzione per alcune luci fra i banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori. Repliche del senatore Nocco*).

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 10 febbraio 2006**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 10 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600/BIS) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (3760) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni (3768).

3. Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (...) (*ove trasmesso dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).

2. Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (1265).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Mariani Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte Gianfranco ed altri; Didoné e Polledri*).

– MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio *Made in Italy* per la tutela della qualità delle calzature italiane (405).

– STANISCI. – Istituzione del marchio «*made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane (1404).

– GUERZONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia (1595).

– BASTIANONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1646).

– CURTO. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1736).

– GRECO ed altri. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione (2698).

– MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili (3278).

– Relatore PONTONE (*Relazione orale*).

2. GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (1968).

V. Ratifiche di accordi internazionali.

VI. Relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Ratifiche di Accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa (3694).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004 (3545) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000 (3742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998 (3383) (*ove concluso dalla Commissione*).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002 (3709) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003 (3740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999 (3744) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002 (3745) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004 (3746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

10. Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998 (3747) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004 (3645).

12. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (3649).

*Relazioni della Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari*

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina nei confronti dei signori Antonio Santacroce e Andrea Leanza per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (*Doc. IV, n. 10*).

2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma – I sezione civile – nei confronti del senatore Achille Occhetto (*Doc. IV-ter, n. 15*).

3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Agrigento – Sezione civile – nei confronti del senatore Calogero Sodano (*Doc. IV-ter, n. 16*).

4. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter, n. 17*).

La seduta è tolta (*ore 18,52*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (3723)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (3723)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».

2. Al comma 10 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento».

EMENDAMENTI

3.2

BASILE, PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.3

BASILE, PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.4

BASILE, PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto*Sopprimere il comma 2.***3.100**

PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al comma 10 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: ", nel limite del 30 per cento delle economie stesse," sono soppresse».

3.5

BASILE, PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «60 per cento», con le seguenti: «65 per cento».

3.1

PICCIONI

Ritirato*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere finanziati a valere sul Fondo Aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

3.200

RUVOLO

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238"».

3.700

RUVOLO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A seguito della grave crisi di mercato del settore avicolo, non si applicano, per le aziende di allevamento e di trasformazione di prodotti avicoli, le sanzioni ed interessi derivanti dal ritardato pagamento delle scadenze tributarie, comprese quelle di origine locale e regionale, nonché le scadenze previdenziali per il periodo 31 ottobre 2005-31 dicembre 2007».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

PICCIONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ampliamenti aziendali)

1. All'articolo 12-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "da almeno due anni" sono sostituite con le seguenti: "da almeno sei mesi";

b) le parole: "tre anni prima della predetta data" sono sostituite con le seguenti: "tre esercizi"».

3.0.100

BOSCATTO

Respinto (*)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Decorrenza di finanziamenti)

1. A decorrere dall'anno 2006, per la piena attuazione delle funzioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 34, la misura dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 234 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è stabilita in 35 milioni di euro annui. Al relativo maggior onere pari a 17.375.000,00 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 17.230.000,00 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002. n. 289, non applicandosi le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Manzione

3.0.600

PICCIONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà)

1. Al fine di assicurare l'efficace operatività del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la dotazione finanziaria del Fondo stesso è integrata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali)

1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può altresì attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o più denominazioni protette»;

b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato».

3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

4.7

BASILE, PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

4.7a

PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004 n. 36, dopo le parole: "del paesaggio e dell'ecosistema" sono inserite le parole: "nonché della sicurezza agro alimentare".

4.8

PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto*Sopprimere il comma 1.*

4.8a

MANZIONE, PETRINI, VALLONE

Respinto

Al comma 1, premettere le parole: «in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato approvato con legge 6 febbraio 2004 n. 36,».

4.9

PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

4.10

PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto*Sopprimere il comma. 2.*

4.11

PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

4.12

PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

4.13

PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto*Sopprimere il comma 3.*

4.14

PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto*Sopprimere il comma 4.*

4.100 (testo 2)

SALERNO

Respinto (*)

Al comma 4, dopo le parole: «dal Corpo forestale dello Stato», sono aggiunte le seguenti: «, dal Comando carabinieri politiche agricole»; dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto alle frodi agroalimentari, il Comando Carabinieri Politiche Agricole è potenziato di 37 unità di personale secondo la tabella allegata, da considerare in soprannu-

mero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei Carabinieri. A tal fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di personale in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario delle predette 37 unità sono a carico del Ministero delle politiche agricole e forestali, che provvederà anche al versamento dei relativi oneri sociali. Ai relativi oneri, pari 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella di cui all'articolo 4-bis

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO
DEL COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE

| GRADO/RUOLO | UNITÀ INCREMENTALI |
|---------------------------------|--------------------|
| Generale di Brigata | 1 |
| Colonnello | 1 |
| Capitano | 2 |
| Tenente/Sottotenente | 2 |
| Ispettori | 27 |
| Sovrintendenti | 1 |
| Appuntati/Carabinieri | 3 |
| TOTALE UNITÀ | 37 |

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Manzione.

4.2

OGNIBENE, MINARDO, RUVOLO, BONGIORNO

Respinto (*)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Manzione.

4.101

OGNIBENE, MINARDO

Respinto (*)

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia su tutto il territorio nazionale nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, nonché dell'articolo 2, comma 1, lettera b), e articolo 5, comma 4, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere nell'anno 2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed al divieto di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 47 unità di personale, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 6 unità appartenenti alla posizione economica C2. 2 appartenenti alla posizione economica C1 e 35 alla posizione economica B3, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono determinati nella misura massima complessiva di euro 650.000 per l'anno 2006, di euro 1.265.000 per l'anno 2007, di euro 1.640.000 a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dall'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera i-quater) della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1976, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4-quater. All'articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «sicurezza pubblica», sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4-quinquies. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione, l'importo minimo delle suddette sanzioni viene aumentato del 50%, con esclusione delle sanzioni proporzionali. I proventi di tale aumento, nonché di quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora l'ispettorato centrale repressione frodi agisca quale organo accertatore o quale autorità competente ad irrogare le sanzioni, affluiscono, per una quota pari al 50%, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa - Ispettorato centrale repressione frodi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per finanziare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Manzione.

4.102 (testo 3)

PICCIONI, MINARDO

Approvato

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«*4-bis.* Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti già svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si avvalgono della Società consortile "Consorzio anagrafi animali" quale Ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla Società consortile "Consorzio anagrafi animali", con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

4-ter. La Società consortile "Consorzio anagrafi animali" assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma *4-bis* e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attività riconducibili a quanto previsto dal comma *4-bis*, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della Società consortile "Consorzio anagrafi animali", d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta Società consortile, per lo svolgimento della funzione di Ente strumentale di assistenza tecnica, l'A-

genzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, assegna alla Società medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata nella tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

4.103 (testo 3)

SALERNO

Id. em. 4.102 (testo 3)

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti già svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si avvalgono della Società consortile "Consorzio anagrafi animali" quale Ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla Società consortile "Consorzio anagrafi animali", con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

4-ter. La Società consortile "Consorzio anagrafi animali" assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attività riconducibili a quanto previsto dal comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della Società consortile "Consorzio anagrafi animali", d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta Società consortile, per lo svolgimento della funzione di Ente strumentale di assistenza tecnica, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, assegna alla Società medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata nella tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

4.3

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio d'oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.

4-ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000».

4.4

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Assorbito. Cfr. em. 2.0.2. Sed. 956

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di prevenire le frodi nel commercio del miele ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) è sostituita dalla seguente::

"f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto;"».

4.5

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di adeguare il sistema nazionale di controllo degli alimenti alle disposizioni contenute nel regolamento CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 178 del 28 gennaio 2002, e migliorare il coordinamento delle attività ispettive e di prevenzione delle frodi, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,

su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, prevede l'istituzione di una apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per il coordinamento delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari.

4-ter. Il regolamento di cui al comma 4-bis è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato».

4.6

OGNIBENE

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A fini di sostegno del settore dell'allevamento bovino e di quello lattiero-caseario, l'articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

"30. È annullato l'onere del pagamento del prelievo supplementare per le aziende produttrici ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), con esclusivo riferimento al periodo di commercializzazione 2002-2003. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA, entro il 28 febbraio 2006, l'elenco delle aziende interessate».

4.104

SALERNO

Respinto (*)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendio boschivi di competenza, ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi, è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Manzione.

4.105

PICCIONI, MINARDO

Id. em. 4.104 (*)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendio boschivi di competenza, ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi, è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Manzione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1 (testo 4)

PICCIONI

V. testo 5

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento)

1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito con l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli,

nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario, istituito con l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di un Comitato tecnico composto da non più di dieci unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario.

3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. Con propri atti regolamentari interni l'Alto Commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio di cui al comma 3.

5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.

6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "è autorizzata la spesa di 1 milione di euro" sostituire le parole: "per l'anno 2006" con le seguenti: "dall'anno 2006".

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e 1.800.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al "Fondo per interventi strutturali di politica economica" istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A decorrere dall'anno 2009, la spesa viene determinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

8. In conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/128 e 58/221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005, anno internazionale del Mediocredito, è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Mediocredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta».

4.0.1 (testo 5)

PICCIONI

Approvato

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento)

1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito con l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario, istituito con l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di un Comitato tecnico composto da non più di dieci unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario.

3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. Con propri atti regolamentari interni l'Alto Commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio di cui al comma 3.

5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.

6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "è autorizzata la spesa di 1 milione di euro" sostituire le parole: "per l'anno 2006" con le seguenti: "dall'anno 2006".

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa rela-

tiva al "Fondo per interventi strutturali di politica economica" istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. In conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/128 e 58/221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005, anno internazionale del Mediocredito, è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Mediocredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta».

4.0.100

SCALERA

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari
tipici nei piccoli comuni)*

1. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione – anche mediante un apposito canale telematico – di prodotti agroalimentari tradizionali originari dei comuni con meno di 5.000 abitanti, anche associati, il Ministero delle politiche agricole e forestali disciplina, con proprio decreto, le intese con gli enti locali e le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive interessate. Tali intese hanno ad oggetto i prodotti agro alimentari tradizionali di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000.

2. I Comuni di cui al comma 1 possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura "Luogo di produzione del " posta sotto il nome del Comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i Comuni di cui alla presente legge, singoli o associati, possono

stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Conformemente all'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e successive modificazioni, nel territorio dei Comuni di cui alla presente legge gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a 20 milioni di euro per il 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

4.0.101

SCALERA

Improcedibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per la sicurezza alimentare)

1. Il Ministro della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce uno specifico progetto sulla sicurezza alimentare, la cui attuazione è affidata agli Istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Gli oneri per il progetto, di durata triennale, sono stabiliti in 20 milioni di euro per annualità, da ripartirsi tra i menzionati Istituti zooprofilattici sperimentali secondo modalità individuate in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione le Province autonome di Trento e di Bolzano che tengano conto dell'esigenza di garantire una omogenea attuazione del suddetto obiettivo del Piano sull'intero territorio nazionale.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per il 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole. Il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

4.0.102

SCALERA

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per la ricerca e l'innovazione in agricoltura)

1. Sono stanziati 50 milioni di euro a favore del settore della ricerca in agricoltura, come riordinato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di lavorazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell'efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell'impatto delle colture geneticamente modificate (GM) sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell'ambiente e del territorio rurale.

2. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la costituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.

3. L'Istituto di cui al comma 2 effettua ricerche e studi in materia di:

- a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
- b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
- c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
- d) genomica funzionale e proteomica.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 52,5 milioni di euro per il 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

4.0.103

SCALERA

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per la sicurezza degli alimenti mediante la tracciabilità)

1. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, di mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 30 giugno 2006, agli imprenditori agricoli singoli e associati è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agroalimentari, anche in attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 fino al limite massimo di impegno di dieci milioni di euro per l'anno 2006, di venti milioni di euro per l'anno 2007 e di venti milioni di euro per l'anno 2008, a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a dieci milioni di euro per il 2006 e di venti milioni di euro a decorrere dal 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole.

4.0.104

PETRINI, COVIELLO

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi agroalimentari e di organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi)

1. Al fine di rafforzare le azioni di contrasto alle frodi e alle falsificazioni nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario, nonché incrementare l'efficacia dei controlli svolti dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali:

a) gli importi delle sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono aumentati, negli importi minimo e massimo indicati per ciascuna infrazione del 50 per cento per le contestazioni effettuate a decorrere dal 10 marzo 2006;

b) l'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 10 marzo 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui alla tabella A, quadri "Amministrazione centrale" e "Riepilogo nazionale", allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. AI relativi oneri, pari a euro 360.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al fine di razionalizzare l'attività di analisi svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi e contenere la spesa per il funzionamento dei laboratori, le sezioni distaccate dei Laboratori di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali Il novembre 2004, n. 294, sono soppresse a decorrere dallo marzo 2006.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Interventi urgenti nel settore della pesca)

1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, è fissata al 10 gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 giugno 2000.

EMENDAMENTI

5.10

BASILE, PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.8

OGNIBENE

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «dell'obbligo di cui all'articolo 28»

5.11

PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «10 gennaio 2007» con le seguenti: «10 giugno 2007»

5.4

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: «produttori agricoli» *inserire le seguenti:* «e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.226»;

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1-bis.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.».

5.12

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: «produttori agricoli» *inserire le seguenti:* «e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226»;

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali, da adattarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1-bis.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 23 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

"a) l'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 feb-

braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento".».

5.1

PICCIONI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo le parole: "produttori agricoli" *inserire le seguenti:* "e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226".

Con decreto del ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

La disposizione di cui al comma 1 si riferisce all'anno 2006».

5.100 (testo 4)

MINARDO, RUVOLO, OGNIBENE

Assorbito. Cfr. identici emm. 5.101 (testo 3) e seguenti

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di dodici milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale per la pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a due milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a cinque milioni di euro

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, come rideterminati dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 165 del 1999, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005».

5.101 (testo 3)

BONGIORNO, SALERNO, AZZOLLINI, TOFANI, RUVOLO

Approvato

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di dodici milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale per la pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo.

1-*ter*. All'onere di cui al comma 1-*bis*, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a due milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a cinque milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, come rideterminati dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 165 del 1999, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005».

5.17 (testo 2)

BONGIORNO, TOFANI, AZZOLLINI, PACE, SALERNO, OGNIBENE, MINARDO, BATTAGLIA Antonio, RUVOLO

Id. em. 5.101 (testo 3)

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di dodici milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale per la pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a due milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a cinque milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, come rideterminati dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 165 del 1999, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005».

5.14 (testo 2)

MINARDO, PICCIONI, OGNIBENE

Id. em. 5.101 (testo 3)

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle

politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di dodici milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale per la pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo.

1-ter. All'onere di cui al comma *1-bis*, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a due milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a cinque milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, come rideterminati dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 165 del 1999, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005».

5.102 (testo 2)

PICCIONI, MINARDO, RUVOLO

Id. em. 5.101 (testo 3)

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di dodici milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale per la pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo. *1-ter.* All'onere di cui al comma *1-bis*, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a due milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a cinque milioni di

euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, come rideterminati dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 165 del 1999, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005».

5.13

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 34-ter. - (*Regime speciale per le imprese di pesca*). – 1. Per le cessione dei propri prodotti ittici, direttamente effettuate dalle imprese di pesca, comprese le cooperative fra esse costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile."».

5.5

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravii od oneri accessori.

1-ter. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravii od oneri accessori.

1-*quater*. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.».

5.15 (testo 2)

MINARDO, PICCIONI, OGNIBENE

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. È autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

5.18 (testo 2)

BONGIORNO, AZZOLLINI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PACE, SALERNO, OGNIBENE, MINARDO

Id. em. 5.15 (testo 2)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. È autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di euro 50.000. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

5.6

PICCIONI

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il naufragio delle unità da pesca, avvenuto nel corso dell'anno 2005 ed accertato dall'Autorità marittima, è equiparato al ritiro definitivo con priorità della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilità finanziarie del programma comunitario SFOP».

5.9 (testo 2)

RUVOLO

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei limiti delle disponibilità previste dal Piano nazionale per la pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle predette disponibilità».

5.103 (testo 2)

PICCIONI, MINARDO, OGNIBENE

Assorbito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei limiti delle disponibilità previste dal Piano nazionale per la pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie in attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

5.7

OGNIBENE

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, le parole: "entra in vigore dal 10 gennaio 2006 e sarà operativo per il triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti: "entra in vigore dal 10 gennaio 2007 e sarà operativo per il triennio 2007-2009"».

Conseguentemente, sono prorogate per l'anno 2006 le linee guida adottate con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, all'uopo utilizzando le pertinenti dotazioni finanziarie stanziatae per l'anno 2006 dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

PICCIONI

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Allevamento ittico)

1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-Iegge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: "o vallive", sono soppresse».

5.0.20

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di acquacoltura)

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel settore dell'acquacoltura, all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito in legge con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, sostituire le parole "da parte di soggetti esercenti l'attività di acquacoltura" con le seguenti: "esclusivamente da parte di soggetti singoli, associati o cooperative di produzione e lavoro esercenti l'attività di acquacoltura" e soppimere le parole: "diversi dalle società commerciali"».

5.0.8

BONGIORNO, TOFANI, PACE, SALERNO

V. testo 2

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge 266/05, in materia di distretti produttivi)

1. Al comma 369 dell'articolo 1 della legge 266/05, dopo le parole: "ai sistemi produttivi locali, distretti industriali", sono aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

5.0.8 (testo 2)

BONGIORNO, TOFANI, PACE, SALERNO

Approvato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge 266/05, in materia di distretti produttivi)

1. Al comma 369 dell'articolo 1 della legge 266/05, dopo le parole: "ai sistemi produttivi locali, distretti industriali", sono aggiunte le seguenti: "e della pesca".

2. Il comma 1 si applica nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 372 della citata legge n. 266 del 2003».

5.0.24

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli

di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604».

5.0.100

RUVOLO

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633 dopo le parole: "produttori agricoli" inserire le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226".

2. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".

3. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile sono soppresse le parole: "in acque dolci".

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale per l'anno 2006 dal momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione nei limiti dell'onere massimo per il bilancio dello Stato di 12,5 milioni di euro.

5. All'onere di cui al comma 1 si provvede quanto a 7.500.000,00 di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quanto 5.000.000,00 di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,

come determinata dalla predetta Tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

5.0.14

OGNIBENE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura)

1. A All'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n: 601" sono sostituite dalle seguenti: "in quello della pesca". La disposizioni del presente articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

5.0.15

OGNIBENE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 3-ter, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 156 dopo le parole: "società commerciali" aggiungere le seguenti: "di cui al Libro V, Titolo V, Capo III e seguenti del Codice Civile".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 150.000 euro per l'anno 2006 e seguenti, si provvede mediante corri-

spondente riduzione di spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 245 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.0.16

OGNIBENE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demani ali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

2 All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 850.000 euro per l'anno 2006 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 245 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.0.13

OGNIBENE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura)

1 All'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633 dopo le parole: "produttori agricoli" inserire le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226". Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il ministro delle politiche agricole sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. La disposizione del presente articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5.0.19

RUVOLO

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. AI fine di contenere l'oscillazione del prezzo dei prodotti petroliferi nel settore ittico, le Regioni possono istituire un apposito fondo per la stabilizzazione del prezzo del carburante da pesca.

2. Le modalità di funzionamento, finanziamento ed erogazione del fondo di cui al comma 1, sono stabilite dalle regioni interessate.

3. Lo Stato autorizza il prelievo sul prezzo del carburante, acquistato dalle imprese di pesca nelle regioni interessate, fino ad un massimo 0,05 euro per litro allo scopo di finanziare il fondo stesso».

5.0.31

OGNIBENE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per la stabilizzazione del prezzo dei prodotti petroliferi, indispensabile per le rifluente negative che le oscillazioni di tali prezzi hanno sul costo di produzione delle imprese di pesca siciliana, è istituito un fondo per la stabilizzazione del prezzo del carburante da pesca (FSPC).

2. Il fondo di cui al precedente comma cui accedono le imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della regione siciliana da almeno un anno previo versamento di un contributo di euro 250,00 è costituito con un contributo regionale di euro 5.000.000,00 annui e per il trien-

nio 2006-2008 e da un importo pari ad euro 0,05 per ogni litro di carburante acquistato dalle imprese di pesca iscritte.

3. L'assessore regionale alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca determina, con proprio decreto la composizione del predetto comitato tenendo conto degli interessi delle imprese di pesca rappresentate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

5.0.23

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. L'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Per i soggetti che operano nei settori agricolo e della pesca l'aliquota è stabilita nella misura massima dell'1,9 per cento».

5.0.10

BONGIORNO

Approvato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I certificati di cui all'articolo 33, DCG 12 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei ganci idrostatici, nonché le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle unità da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la data di

scadenza delle revisioni di cui al presente comma è prorogata fino a due anni dalla data di rilascio.

2. Costituisce prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane n. 30819/8 div. XV dell'11 aprile 1973.

3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, e successive modificazioni, le prestazioni effettuate a bordo di unità da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale.

4. All'articolo 169 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca". Al primo comma dell'articolo 176 del codice della navigazione, dopo le parole: "di bordo" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle unità da pesca".

5. All'articolo 146 del codice della navigazione dopo la parola: "sovraordinate" inserire le seguenti: "ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi".

6. In caso di improvvise e temporanee indisponibilità di marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota l'assenza in un apposito registro vidimato dall'autorità marittima d'iscrizione della nave; in tal caso è consentito l'esercizio delle attività di pesca, purché sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unità.

7. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, dopo la parola: "anni" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni". Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la data di scadenza del certificato di idoneità deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilità, comunque non superiore a tre anni dalla data di rilascio.

8. Il secondo comma dell'articolo 261 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 recante regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è sostituito dal seguente: "Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera"; il secondo comma, lettera b), dell'articolo 273 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 recante regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è sostituito dal seguente: "motori a combustione interna o a scop-

pio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera".

9. Per le unità da pesca che hanno installato apparati radio in MF-RTF/DSC di classe A, antecedentemente al 7 aprile 2005 è consentito l'utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC di classe E.

10. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del libretto sanitario previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980 ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneità si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato».

5.0.12

OGNIBENE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«1. Al fine di superare la vetustà della flotta peschereccia siciliana, che incide in materia determinante sulla sicurezza della navigazione, sui consumi di carburante e sull'inquinamento nonché per ridurre lo sforzo di pesca è concesso un intervento finanziario straordinario finalizzato a:

incentivare la demolizione delle imbarcazioni o agevolarne la trasformazione a fini turistici con rinuncia alla licenza di pesca;

ad acquistare imbarcazioni usate provenienti da compartimenti marittimi diversi da quelli siciliani.

2. L'utilizzazione dell'intervento, di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000,00 avverrà sulla scorta di regolamenti che saranno adottati in sede di conferenza Stato-regioni».

5.0.101

RUVOLO

V. testo 2

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riordino delle disposizioni relative al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera)

1. Il Governo è autorizzato, entro venti mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare uno o più decreti di riordino organizzativo e funzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Ccostiera al fine di adeguare il relativo assetto al mutato quadro ordinamentale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, ferme restando le competenze tecniche e amministrative conferite al Corpo delle capitanerie di porto, disciplina l'organizzazione, i compiti e le funzioni direttamente attribuiti allo stesso dalla normativa vigente nelle seguenti materie:

- a) ricerca e soccorso in mare;
- b) sicurezza della navigazione dei trasporti marittimi e degli impianti portuali;
- c) sorveglianza e contrasto all'inquinamento marino e costiero nonché vigilanza nelle aree marine protette;
- d) vigilanza e controllo in materia di pesca marittima e acquacoltura;
- e) polizia marittima, portuale e sul demanio marittimo;
- f) controllo del traffico marittimo;
- g) protezione civile;
- h) difesa militare e degli interessi nazionali;
- i) contrasto all'immigrazione clandestina;
- l) vigilanza per la tutela dei beni archeologici subacquei;
- m) controllo sulle navi relativo al trasporto via mare di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Le attribuzioni di cui alle lettere g), h), i), l) ed m), sono esercitate in concorso.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con lo stesso provvedimento nonché l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

4. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2006 e di 500.000 euro annui per il biennio 2007-2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo

speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.101 (testo 2)

RUVOLO

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riordino delle disposizioni relative al Corpo delle capitanerie di porto- Guardia costiera)

1. Il Governo è autorizzato, entro venti mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare uno o più decreti di riordino organizza- tivo e funzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Ccostiera al fine di adeguare il relativo assetto al mutato quadro ordinamentale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, ferme restando le competenze tecniche e amministrative conferite al Corpo delle capitanerie di porto, di- sciplina l'organizzazione, i compiti e le funzioni direttamente attribuiti allo stesso dalla normativa vigente nelle seguenti materie:

- a) ricerca e soccorso in mare;
- b) sicurezza della navigazione dei trasporti marittimi e degli im- pianti portuali;
- c) sorveglianza e contrasto all'inquinamento marino e costiero non- ché vigilanza nelle aree marine protette;
- d) vigilanza e controllo in materia di pesca marittima e acquacol- tura;
- e) polizia marittima, portuale e sul demanio marittimo;
- f) controllo del traffico marittimo;
- g) protezione civile;
- h) difesa militare e degli interessi nazionali;
- i) contrasto all'immigrazione clandestina;
- l) vigilanza per la tutela dei beni archeologici subacquei;
- m) controllo sulle navi relativo al trasporto via mare di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Le attribuzioni di cui alle lettere g), h), i), l) ed m), sono esercitate in concorso.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene disposizioni transito- rie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire

con lo stesso provvedimento nonché l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

4. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 250.000 euro per l'anno 2006 e di 500.000 euro annui per il biennio 2007-2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.102 (testo 2)

PICCONI

Respinto (*)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Riordino delle disposizioni relative al Corpo delle capitanerie
di porto - Guardia costiera)*

1. Per l'adeguamento organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per l'anno 2006 e di 500.000 euro annui per il biennio 2007-2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale adeguamento è attuato con uno o più regolamenti governativi, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) redazione in un unico testo normativo, in funzione ricognitiva, dei compiti e delle funzioni attribuiti al Corpo stesso dalle disposizioni normative vigenti;

b) semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle norme vigenti al fine di adeguare l'assetto organizzativo all'attuale quadro istituzionale di rapporti;

c) adeguamento della struttura ordinativa e conferimento delle caratterizzazioni funzionali ai vari livelli gerarchici, per evitare duplicazioni di attività ed accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Eufemi

5.0.17

OGNIBENE

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Recupero aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune)

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 500.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.0.22

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di recupero di aiuti incompatibili
con il mercato comune)*

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme».

5.0.21

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione del regime di tonnage tax alla pesca marittima)

1. Il regime di cui al titolo II, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è esteso, in via opzionale,

alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnellaggio e la ragione sociale delle imprese stesse.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 1».

5.0.25

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo le parole: "e di sicurezza del lavoro" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

5.0.700 (testo 2)

RUVOLO

V. testo 3

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

All'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: "i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite con le seguenti: "I contratti collettivi nazionali di lavoro del settore o della categoria affine, fermo restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

5.0.700 (testo 3)

RUVOLO

Approvato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

All'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: "i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite con le seguenti: "I contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, fermo restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

5.0.26

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli altri organismi pagatori, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura" (CASP) di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o subordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma q.

4. Per le attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni,

nonché all'osservanza delle norme dettate dal decreto del Ministero delle finanze del 10 febbraio 1994, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni. L'attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l'erario.

5. Ai sensi del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell'archivio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

5.0.27

STANISCI, BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

"3-bis. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare a quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo."».

5.0.28

STANISCI, BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Denunce dei pozzi)

1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"».

5.0.29

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, STANISCI, BASSO

Respinto*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Accessi rurali alle strade)

1. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione degli accessi rurali alle strade di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilito dalla disposizione ANAS Spa n. 97 del 9 aprile 2004, è differito al 31 dicembre 2006. La presentazione delle domande di regolarizzazione annulla i preavvisi bonari di accertamento adottati ai sensi dello stesso articolo 22».

5.0.107

FABRIS, FILIPPELLI, D'AMBROSIO, SALINI

Respinto*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2006-2008 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Cessione di partecipazioni)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre

2002» sono sostituite dalle seguenti: «nei precedenti periodi d'imposta». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

EMENDAMENTO

6.1

BASILE, PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231»;

b) al comma 2, dopo le parole: «le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n.1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti, nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231».

EMENDAMENTI

7.3

BASILE, PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

7.100

PICCIONI, MINARDO

Assorbito. Cfr. em. 1.0.100 (testo 4)*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Lo Stato concede altresì contributi sui premi per la copertura assicurativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, conformemente a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (2002/C 324/02).»".

7.1

OGNIBENE, RUVOLO, BONGIORNO

Ritirato*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Lo Stato concede altresì contributi sui premi per la copertura assicurativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, conformemente a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (2002/C 324/02).»".

7.101

SALERNO

Assorbito. Cfr. em. 1.0.100 (testo 4)*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Lo Stato concede altresì contributi sui premi per la copertura assicurativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, conformemente a

quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (2002/C 324/02).».

7.2

OGNIBENE

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Lo Stato concede altresì contributi sui premi per la copertura assicurativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, conformemente a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (2002/C 324/02).».

7.4

BASILE, PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.5

BASILE, PETRINI, VALLONE, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

OGNIBENE, RUVOLO, BONGIORNO

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui al medesimo articolo 11 si applicano anche agli atti di acquisto di fondi rustici stipulati anteriormente al 30 giugno 2001».

7.0.2

OGNIBENE, RUVOLO, BONGIORNO

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Finanziamenti per la ristrutturazione degli allevamenti avicoli)

1. Alle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo sono concessi, nel limite di 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, finanziamenti a lungo termine al tasso dell'1 per cento, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, ivi compresa la ristrutturazione delle esposizioni debitori e, assistiti dalla garanzia fidejussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

7.0.15

OGNIBENE

Id. em. 7.0.2

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Finanziamenti per la ristrutturazione degli allevamenti avicoli)

1. Alle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo sono concessi, nel limite di 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, finanziamenti a lungo termine al tasso dell'1 per cento, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, ivi compresa la ristrutturazione delle esposizioni debitorie, assistiti dalla garanzia fidejussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

7.0.3

RUVOLO

Respinto (*)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contratti d'appalto tra imprese agricole e pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sostituire le parole: "50 milioni di lire" con: "50 mila euro" e le parole: "300 milioni di lire" con: "251 mila euro"».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Manzione

7.0.12

OGNIBENE, BONGIORNO

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contratti d'appalto tra imprese agricole e pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sostituire le parole: "50 milioni di lire" con: "50 mila euro" e le parole: "300 milioni di lire" con: "250 mila euro"».

7.0.4 (testo 2)

MINARDO, OGNIBENE, BONGIORNO

V. testo 3 e 4

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, è così sostituito:

"30. Per il solo periodo 2002-2003, alle aziende produttrici ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 9, comma 31 lettera *c-bis*), che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso del periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono state costrette a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento rispetto a quello di riferimento assegnato, viene annullato l'onere del pagamento del prelievo supplementare."

2. In attuazione del comma 1, le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle aziende interessate. All'onere di cui al comma 1 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77.

3. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "della regione autonoma della Sardegna", sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia"».

7.0.4 (testo 3)

MINARDO, OGNIBENE, BONGIORNO

V. testo 4

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, è così sostituito:

"30. Per il solo periodo 2002-2003, alle aziende produttrici ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 9, comma 31 lettera *c-bis*), che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso del periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono state costrette a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento rispetto a quello di riferimento assegnato, viene annullato l'onere del pagamento del prelievo supplementare."

2. In attuazione del comma 1, le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle aziende interessate. All'onere di cui al comma 1, pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2006, provvede l'AGEA nell'ambito delle disponibilità iscritte nel bilancio dell'AGEA per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77.

3. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "della regione autonoma della Sardegna", sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia"».

7.0.4 (testo 4)

MINARDO, OGNIBENE, BONGIORNO

Approvato

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata *blue tongue*, provvede, a comunicare all'AGEA le aziende oggetto di prelievo supple-

mentare nella campagna 2002/2003 che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *c-bis* del predetto decreto-legge n. 49 del 2003, convertito nella legge n. 119 del 2003. L'AGEA provvede alla restituzione del prelievo supplementare nei limiti delle disponibilità già assegnate all'AGEA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77.

2. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "della regione autonoma della Sardegna", sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia".»

7.0.5

MINARDO, OGNIBENE, BONGIORNO

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È consentita, in deroga alla normativa vigente, la movimentazione di quote latte (soltanto affitto all'interno del territorio della regione Sicilia senza alcuna distinzione fra zona montana, zona svantaggiata e zona pianeggiante)».

7.0.7

PICCIONI, OGNIBENE

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il secondo periodo del comma 425 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 è abrogato».

7.0.101

MALAN

Respinto (*)

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266)

1. All'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "per il finanziamento della ricerca" sono abrogate».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Manzione

7.0.8

PICCIONI

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accessi agricoli)

1. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione della sanatoria degli accessi stradali, di cui alla disposizione n. 97 del 9 aprile 2004 del Presidente dell'ANAS Spa, già prorogato al 31 gennaio 2005 dalla disposizione n. 155 del 24 giugno 2004 del Presidente dell'ANAS Spa, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2006.

2. Nel caso in cui l'opera oggetto della domanda sia regolarizzabile, secondo i requisiti tecnici e di sicurezza della circolazione prescritti dalle normative vigenti alla data di apertura dell'accesso, non si fa luogo alla riscossione della sanzione amministrativa per la violazione commessa alle disposizioni di cui all'articolo 22 del codice della strada.

3. Non si fa luogo alla riscossione delle somme contenute nei preavvisi bonari di accertamento di situazioni di abuso, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, emessi dall'ANAS nel periodo che va dal 1 febbraio 2005 al 31 dicembre 2006, se gli stessi utenti aderiscono alla regolarizzazione entro il 31 dicembre 2006.

4. I canoni relativi agli accessi agricoli, di cui alla tabella 8.1 del provvedimento ANAS Spa del 21 dicembre 2005, sono ridotti del 50 per cento».

7.0.9

PICCIONI

Respinto (*)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Regolarizzazione accessi agricoli)

1. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione della sanatoria degli accessi stradali, di cui alla disposizione n. 97 del 9 aprile 2004 del Presidente dell'ANAS Spa, già prorogato al 31 gennaio 2005 dalla disposizione n. 155 del 24 giugno 2004 del Presidente dell'ANAS Spa, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2007».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Manzione

7.0.6

FERRARA, COMINCIOLI, MINARDO, OGNIBENE, PICCIONI

Assorbito. Cfr. em. 01.100 (testo 3). Sed. 955

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

Dal 10 gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura dell'80 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all'INPS relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previsti dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di ces-

sione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell'importo dovuto e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

3. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di previdenza informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate, trimestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2008.

5. Con la presentazione dell'istanza di cui al comma 3, e fino alla definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai commi da 3 a 5 del presente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.

6. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

8. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'espletamento delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

9. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

10. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.

11. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, per la telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste dal presente articolo competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

12. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono potare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

13. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

14. Al fine di rendere più efficaci i controlli finanziati all'emissione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, sostituire le parole: «il mantenimento del gettito» con le seguenti: «un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro».

7.0.13

RUVOLO

Respinto (*)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui al medesimo articolo 11 si applicano anche agli atti di acquisto di fondi rustici stipulati anteriormente al 30 giugno 2001».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Manzione

7.0.102

OGNIBENE

Id. em. 7.0.13

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui al medesimo articolo 11 si applicano anche agli atti di acquisto di fondi rustici stipulati anteriormente al 30 giugno 2001».

7.0.14

OGNIBENE

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(ICI)

Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228/01, si intendono rurali.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

7.0.103

EUFEMI

Respinto (*)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(ICI)

Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228/01, si intendono rurali».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Manzione

7.0.11

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

Il disposto dell'articolo 3, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante Misure per il settore dei trasporti locali, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto ricevente».

Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis, e 102, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione antecedente alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

7.0.104

EUFEMI

Improcedibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di IVA e cooperative sociali)

Nel numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto 633/72 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.

Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

7.0.105

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Cooperative artigiane)

I soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui alla legge n. 443 dell'8 agosto 1985 possono essere inquadrati ai fini previdenziali come artigiani o come dipendenti. La scelta va effettuata dalla cooperativa e vincola tutti i soci.

In ogni caso ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del DPR 917 del 22 dicembre 1986.

Il trattamento economico complessivo previsto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 142 del 2001 costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione fermo restando il minimale contributivo.

Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alle controversie di cui ai precedenti commi, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data con compensazione delle spese tra le parti ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

7.0.16

PICCIONI

Respinto (*)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Macchine agricole)

1. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

"I-bis) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

I-ter) dispositivi di ritenuta del sedile del conducente e di eventuali addetti aventi le caratteristiche indicate con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *l-bis*), si applicano, a partire dal 10 luglio 2006, alle macchine agricole semoventi, di nuova emissione in commercio, indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera *a*), numeri 1 e 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *l-ter*), si applicano, a partire dal 10 luglio 2006, alle macchine agricole semoventi indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera *a*), numeri 1 e 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, già in circolazione alla data del 10 aprile 2006, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con specifici punti di attacco.

3. I trattori agricoli, di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *a*), numero 1), del decreto legislativo n. 285 del 1982, già in circolazione, sprovvisti dei dispositivi di protezione contro il capovolgimento, di cui al comma 1, lettera *l-bis*), devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono indicati i criteri di adeguamento.

4. I trattori agricoli, di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *a*), numero 1, del decreto legislativo n. 285 del 1982, già in circolazione, non predisposti fin dall'origine con specifici punti di attacco per i dispositivi di ritenuta, devono essere adeguati alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *I-ter*), relativamente ai dispositivi di ritenuta, entro il 10 gennaio 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono indicati i criteri di adeguamento.

5. L'utilizzo dei dispositivi di ritenuta è obbligatorio, a partire dalle date indicate dai commi 2, 3 e 4, sia in sede di circolazione su strada che nello svolgimento delle lavorazioni agricole.

6. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del codice della strada, sostituiscono il termine del 5 dicembre 2002 stabilito dalla legge 10 marzo 2002, n. 39 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma *8-bis*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Manzione

7.0.17

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU, BOREA, BASSO, CARRARA, PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, SPECCHIA, MANFREDI, PESSINA

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"Le regioni e le province autonome, nei cui territori sono compresi quelli alpini, possono autorizzare con propri provvedimenti il prelievo selettivo di specie autoctone non appartenenti alle specie cacciabili di cui al comma 1 del presente articolo, compatibilmente allo status di conservazione, densità, consistenza e dinamica delle popolazioni e previo parere favorevole dell'I.N.F.S."».

7.0.106

EUFEMI, CANTONI

Improcedibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

A far data dal primo gennaio 2006, le unità immobiliari comprese nei quartieri fieristici sono censite nel gruppo "E" solo se destinate ad attività espositive o convegnistiche; le unità immobiliari, ancorché comprese nei quartieri fieristici ma con diverse utilizzazioni e aventi di fatto un'autonomia funzionale e reddituale, devono essere ricondotte alle categorie catastali corrispondenti all'uso prevalente dell'unità immobiliare stessa».

7.0.107

VALLONE, DETTORI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme per l'incentivazione dei risparmi energetici nelle pratiche agrosilvopastorali e per la riduzione delle emissioni di gas serra dalle superfici sottoposte alle medesime pratiche di cui al regolamento CEE n, 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni)

1. Al fine di conseguire una riduzione dei consumi energetici nelle pratiche agrosilvopastorali, nonché una riduzione delle emissioni di gas serra dalle superfici sottoposte a tali pratiche sono riconosciuti, nei limiti e con le modalità di cui al comma 4, incentivi per l'applicazione di nuove pratiche di gestione agronomica, quali l'agricoltura biologica e biodinamica, nonché per l'adozione di nuove pratiche di gestione sostenibile delle risorse pastorali e forestali, in quanto idonee a ridurre significativamente l'impiego di energia ed il livello di emissioni di gas serra rispetto alle pratiche convenzionali in uso.

2. Ai fini del comma 1, per "nuove pratiche" agro-pastorali si intendono le pratiche di gestione a ridotto impiego di energia ed a ridotta emissione di gas serra previste dal regolamento (CEE) n, 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, e successive ve modificazioni, e per "gas serra" si intendono i composti chimici elencati nell'Allegato A del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato con legge 10 giugno 2002, n. 120.

3. Il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 19 dicembre 2002, n, 123, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n, 68 del 22 marzo 2003, di revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, redige, entro tre mesi dalla sua attuazione, le tabelle di valutazione dei costi energetici e delle emissioni di gas serra, espressi in tonnellate di CO₂ equivalenti emesse, relative alle pratiche agrosilvopastorali applicate sul territorio nazionale dallo gennaio 1990 alla data di pubblicazione delle tabelle.

4. Entro il 31 marzo 2007, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, sulla base delle tabelle di cui al comma 3, gli incentivi economici all'applicazione delle nuove pratiche di gestione agrosilvopastorale a ridotto consumo energetico ed a ridotte emissioni di gas serra conformi al regolamento (CEE) n, 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e

successive modificazioni. Sono considerate ammissibili agli incentivi previsti dalla presente legge soltanto le nuove pratiche di gestione adottate dopo la data del 31 dicembre 1990.

5. Il decreto di cui al comma 4 stabilisce, per ciascuna tipologia di incentivo, le modalità di certificazione dei crediti associati alle ridotte emissioni di gas serra a cura del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali.

6. Agli enti privati di certificazione è demandato il compito di accertare l'avvenuta applicazione di nuove pratiche agrosilvopastorali e di verificare e quantificare i ridotti consumi energetici e le ridotte emissioni di gas serra. A tal fine, gli enti di certificazione, già conformi a quanto previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, dovranno essere accreditati presso il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali e presso il Ministero delle politiche agricole e forestali».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI 1.0.660 (TESTO 4), 2.0.100 (TESTO 5), 2.0.101, 2.0.17, 2.0.101A (TESTO 2), 2.0.102 (TESTO 2) PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

1.0.660 (testo 4)

OGNIBENE, RUVOLO, BONGIORNO, CORRADO, CENTARO, MINARDO

Approvato

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di 52.000.000 di euro, per l'anno 2006 sono definiti i criteri per la riduzione

dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, dovuti dalle imprese ivi comprese quelle agricole e agroalimentari colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17, articolo 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo è fissato al 10 ottobre 2006. A tal fine è istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato tramite un versamento in conto entrata nel bilancio dello Stato a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per un importo equivalente ai fini della invarianza dei saldi per i medesimi anni».

2.0.100 (testo 5)

AGONI

Approvato

Tutti i versamenti di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazione dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 sono rinviati al 31 luglio 2006.

2.0.101

PICCIONI

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale, i produttori di latte, inclusi quelli che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 34 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119, relativamente agli importi dovuti e non versati a titolo di prelievo supplementare, per i periodi di commercializzazione compresi tra le campagne di commercializzazione 1995-1996 e 2004-2005, possono versare l'importo nella misura del 5 per cento, senza interessi, a titolo di versamento totale e definitivo degli importi dovuti. Il versamento può essere rateizzato in un periodo non superiore ai cinque anni. Per i produttori che hanno versato somme all'AGEA, anche a titolo di precedenti rateizzazioni, la stessa AGEA provvede a dedurre tali versamenti dal totale dovuto. Eventuali somme già versate, eccedenti il totale dovuto, sono resti-

tuite da AGEA in misura pari al 20 per cento annuo fino al saldo. I primi acquirenti restituiscono ai produttori le somme trattenute e/o le garanzie rilasciate per le campagne precedenti all'entrata in vigore della legge 30 maggio 2003, n. 119, nel termine di dieci giorni successivi all'esibizione, da parte dei produttori, della ricevuta di pagamento della prima rata annuale. L'avvenuto pagamento della prima rata annuale determina il riconoscimento di quanto dovuto da parte dei produttori, e la conseguente decadenza dei giudizi pendenti che si estinguono a spese compensate.

2. Le sanzioni amministrative erogate dalle regioni ai primi acquirenti in ragione del regolamento CEE 3950 del 28 dicembre 1992, sostituito dal regolamento CEE 1788 del 29 settembre 2003, possono essere versate dai rispettivi primi acquirenti nella misura del 15 per cento. Il versamento potrà essere effettuato, in forma rateale per un periodo non superiore a tre anni. L'avvenuto pagamento della prima rata annuale, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina il riconoscimento di quanto dovuto da parte dei primi acquirenti e la conseguente decadenza degli eventuali giudizi pendenti che si estinguono a spese compensate».

2.0.17

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di quote latte)

1. Entro il 30 aprile 2006 le regioni e le province autonome, d'intesa con gli organi nazionali addetti ai controlli sul territorio, provvedono alla verifica della effettiva situazione individuale dei produttori di latte in ordine alla corrispondenza della consistenza di stalla con i dati concernenti i quantitativi prodotti ed il tenore di grasso dichiarati negli allegati L1, anche utilizzando le risultanze dell'anagrafe bovina nazionale e le registrazioni dei capi effettuate a seguito delle profilassi veterinarie. In caso di riscontro di anomalie, le regioni e le province autonome provvedono, entro il 30 giugno 2006, all'attribuzione della effettiva produzione accertata, alla revoca, per la quota residua, del quantitativo di riferimento individuale ed alla riassegnazione con i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

2.0.101a (testo 2)

PICCIONI, MINARDO

Approvato

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi nel settore agroenergetico)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di anni sei a partire dal 10 gennaio 2008.

2. Dal 10 luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione, dei dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola, riferiti all'anno in corso e dei dati relativi all'immissione in consumo di carburanti diesel e benzina, riferiti all'anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 7.

4. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.

5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera la disciplina dei contratti di programma agroenergetici, individuando l'amministrazione competente per la loro stipula. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono fi-

nalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.

6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.

10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "energia elettrica", sono aggiunte le seguenti: "e calorica";

b) dopo le parole: "da fonti rinnovabili agroforestali", sono aggiunte le seguenti: "e fotovoltaiche"».

2.0.102 (testo 2)

SALERNO

Id. em. 2.0.101a (testo 2)

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi nel settore agroenergetico)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentiva la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di anni sei a partire dal 10 gennaio 2008.

2. Dal 10 luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione, dei dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola, riferiti all'anno in corso e dei dati relativi all'immissione in consumo di carburanti diesel e benzina, riferiti all'anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 7.

4. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.

5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera la disciplina dei contratti di programma agroenergetici, individuando l'amministrazione competente per la loro stipula. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono fi-

nalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.

6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.

10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "energia elettrica", sono aggiunte le seguenti: "e calorica";

b) dopo le parole: "da fonti rinnovabili agroforestali", sono aggiunte le seguenti: "e fotovoltaiche"».

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Coord. 1 (testo 2)

RUVOLO

Approvata

All'articolo 4, al comma 4, sostituire le parole: «Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989,» con le seguenti: «regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni.».

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 28 del», «dall'articolo 5 del» e «previste dal» inserire le seguenti: «regolamento di cui al»; sostituire le parole: «così come modificato» con le seguenti: «come sostituito».

All'articolo 7, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite»; sostituire le parole: «del 29 settembre 2003 del Consiglio» con le seguenti: «del Consiglio, del 29 settembre 2003» e le parole: «9 novembre 2005» con le seguenti: «11 novembre 2005».

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite»; sostituire le parole: «del 29 settembre 2003 del Consiglio» con le seguenti: «del Consiglio, del 29 settembre 2003» e le parole: «9 novembre 2005» con le seguenti: «11 novembre 2005»; dopo la parola: «iscritti» sopprimere il segno di interpunzione: «,».

Coord. 2

PICCIONI

Approvata

All'articolo 1-bis, introdotto dall'emendamento 1.0.100 (testo 4), a seguito dell'approvazione degli emendamenti 2.0.103 (prima parte), 2.0.104 (prima parte), 2.0.180 e 2.0.181 - di identico contenuto - sopprimere il comma 4 e, a seguito del nuovo parere reso dalla 5^a Commissione permanente, sopprimere il comma 7.

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali
(3337)**EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETERE ARTICOLI
ALL'ARTICOLO 1**01.100**

CHIRILLI

Ritirato*All'articolo 1, premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-*bis* e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabilite procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco".».

01.101

CHIRILLI

Ritirato

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. La tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis è così integrata:

Art. 79, comma 4..... 3 punti».

01.102THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, BETTA, MICHELINI, PETERLINI,
KOFER, PEDRINI, FRAU, ROLLANDIN**Decaduto**

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 177 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia o antincendio," *inserire le seguenti*: "ai mezzi del soccorso subacqueo"».

01.1

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

Ritirato

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai sensi e per gli effetti del settimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di pace si pronuncia senza indugio, e comunque non oltre cinque giorni dal deposito, nel

caso in cui il ricorso sia proposto avverso un accertamento di violazione al codice della strada per il quale la legge stabilisce l'applicazione di una o più sanzioni accessorie previste dagli articoli 216, 217, 218 e 219, comma 2"».

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».

EMENDAMENTI

1.10

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, MARITATI

Ritirato (*)

Nel comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Quando dal fatto è derivata una lesione personale è disposta la sospensione della patente per una durata da uno a sei mesi. Se è derivata la morte, la durata è da due mesi ad un anno. Se il condannato ha già riportato una precedente condanna per omicidio colposo o per lesioni colpose, commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la sospensione, impregiudicato quanto disposto dal comma 3, ha durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni».

Conseguentemente sostituire l'alinea 2-bis, con il seguente:

«2-bis. Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, in deroga all'articolo 445 del codice di procedura penale, applica altresì la sospensione della patente del condannato, ma la durata è ridotta di un terzo».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Manzione

1.2

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, MARITATI

Ritirato

Nel comma 1, sostituire il capoverso «2» con il seguente:

«2. Quando dal fatto è derivata una lesione personale è disposta la sospensione della patente per una durata da uno a sei mesi. Se è derivata la morte, la durata è da due mesi ad un anno. Se il condannato ha già riportato una precedente condanna per omicidio colposo o per lesioni colpose, commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la sospensione ha durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni».

1.8

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, MARITATI

Ritirato

Nel comma 1, sostituire il capoverso «2» con il seguente:

«2-bis. Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, in deroga all'articolo 445 del codice di procedura penale, applica altresì la sospensione della patente del condannato, ma la durata è ridotta di un terzo».

1.103

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

Ritirato

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel determinare l'entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente il giudice ha riguardo alla quota di responsabilità nella causazione del sinistro attribuito al soggetto».

1.11

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, MARITATI

Ritirato

Nel comma 1, dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 589 e 590, commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la sospensione condizionale della pena non si estende alla sospensione della patente».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, MARITATI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 220 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed al prefetto, ai fini di quanto previsto ai sensi del comma 3-bis", ed inserire il seguente comma:

"3-bis. Quando dalla violazione è derivata una lesione personale, e l'azione penale non è stata esercitata per mancanza di querela, il prefetto dispone la sospensione della patente dell'autore della violazione, ai sensi dell'articolo 222"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime)

1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni».

2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni».

EMENDAMENTI

2.2

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, MARITATI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

2.4

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, MARITATI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «della reclusione da uno a tre anni» con le parole: «della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa da 1.000 a 4.000 euro».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni processuali)

1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.

EMENDAMENTI

3.1

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

3.2

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «conseguenti ad incidenti stradali,» inserire le parole: «per le quali è competente il Tribunale».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio)

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta».

2. All'articolo 416 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».

EMENDAMENTI

4.1

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, MARITATI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

4.2

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, MARITATI

Ritirato

Al comma 1, capoverso 2-ter sostituire le parole: «I reati» con le parole: «il reato», e sopprimere le parole: «e 590, terzo comma».

4.3

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, MARITATI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)

1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisoria pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza».

EMENDAMENTO

5.1

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento» con le parole: «sino al 40 per cento».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Obblighi del condannato)

1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 224-bis. - *(Obblighi del condannato)*. - 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese nè superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.

3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

EMENDAMENTI

6.1

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

Ritirato

Sopprimere l'articolo 6.

6.2

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, MARITATI

Ritirato

Al comma 1, sostituire l'articolo 22-bis, ivi introdotto, con il seguente:

«Art. 224-bis. - (Sanzioni particolari a carico del condannato). – 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, l'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 si applica in ogni caso anche nei giudizi di competenza del Tribunale».

6.3

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, MARITATI

Ritirato

Al comma 1, sostituire l'articolo 22-bis, ivi introdotto, con il seguente:

«Art. 224-bis. - (Sanzioni particolari a carico del condannato). – 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice applica in ogni caso l'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

ROLLANDIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Decaduto

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per prevenire incidenti stradali derivanti da uso di determinati prodotti farmaceutici creanti effetti negativi nella guida degli utenti della strada)

1. Nella parte esterna delle confezioni o dei contenitori nonché all'interno del foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada, deve essere riprodotto un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.

2. Il simbolo, citato al comma 1, oltre ad essere facilmente individuabile, dovrà contenere l'immagine di un'auto stilizzata all'interno di un triangolo rosso, con la dicitura "Attenti alla guida" come segnale di pericolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2005.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.

5. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2006 senza l'indicazione del simbolo di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 10.000 a 25.000 euro.

6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, il Ministro della Salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

7. In caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, il Ministro della salute sospende l'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.

8. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della Sanità sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1 del presente articolo».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600/BIS)

(*) Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione in data 20 gennaio 2006.

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP2

DALLA CHIESA, MANZIONE

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

- il Presidente della Repubblica ha rinviato, in data 20 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 74, primo comma della Costituzione, la legge recante "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento";

- in sede di riapprovazione della legge, la Camera dei deputati ha riformulato la disciplina transitoria (articolo 10, comma 1), la quale prevede l'inammissibilità dell'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge;

- tale previsione appare in palese e non conciliabile contrasto con la disciplina "a regime" della legge, che consente, nel solo caso di prove "decisive", l'appello contro le sentenze di proscioglimento (articolo 1, secondo comma);

- del tutto incomprensibile risulta una così radicale differenza tra fase transitoria e fase "a regime", pesantemente incidente sulle concrete possibilità di difesa dell'imputato;

- conseguentemente non può non considerarsi la disciplina in esame, specie con riferimento alla disciplina transitoria di cui all'articolo 10, in costituzionale per irragionevole differenziazione di trattamento,

delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 3600/bis.

QP3

MAGISTRELLI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

- il Presidente della Repubblica ha rinviato, in data 20 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 74, primo comma della Costituzione, la legge recante "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento";

- nel messaggio di rinvio il Capo dello Stato opera una censura nei confronti della disciplina transitoria contenuta nel provvedimento legislativo, la quale rende applicabili le disposizioni del provvedimento stesso anche ai procedimenti penali in corso, prevedendo, inoltre, anche una automatica conversione in ricorso per cassazione degli appelli proposti prima dell'entrata in vigore della legge;

- evidente risulterebbe, secondo il Presidente della Repubblica, l'enorme aggravio di lavoro - e la conseguente paralisi nel funzionamento - della Corte di Cassazione, in conseguenza di tale automatica conversione degli appelli in ricorsi per Cassazione, con conseguente inammissibile lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della Giustizia (articolo 97 della Costituzione);

- il provvedimento all'esame dell'Assemblea elude completamente i rilievi presidenziali, mantenendo da un lato la previsione dell'applicabilità delle disposizioni della legge ai procedimenti in corso e dall'altro introducendo un procedimento che sostanzialmente consente senza limiti alla parte interessata la trasformazione del ricorso in appello in ricorso per Cassazione;

- l'evidente elusione del senso del rilievo presidenziale ad opera della nuova disciplina transitoria posta dall'articolo 10 della legge merita la più severa censura, potendosi riprodurre con riferimento a tale disposizione il medesimo giudizio di incostituzionalità per violazione dell'articolo 97 della Costituzione già formulato con riferimento all'originario articolo 9 della legge rinviata dal Capo dello Stato,

delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 3600/bis.

QP1

CAVALLARO

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

- il Presidente della Repubblica ha rinviato, in data 20 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 74, primo comma della Costituzione, la legge recante "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento";

- nel messaggio di rinvio il Capo dello Stato opera un fondamentale rilievo nei confronti dell'impianto dell'intero provvedimento, lamentando che "le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione a norma del quale "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale";

- il rifiuto della maggioranza di incidere sostanzialmente sul principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento di cui all'articolo 1 della legge - fatta salva la parziale e comunque restrittiva correzione in ordine alle sole ipotesi di prove decisive, di cui al nuovo secondo comma dell'articolo 593 del codice di procedura penale - non consente di ritenere superati i rilievi di legittimità del Presidente della Repubblica;

- la legge nuovamente all'esame delle Camere, resta quindi un provvedimento che altera, oltre la misura del costituzionalmente consentito, la parità di posizione delle parti processuali, ledendo l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione ed il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, del pari richiamato dal messaggio presidenziale,

delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 3600/*bis*.

(*) Su tali proposte, e su quelle presentate in forma orale dai senatori Zancan e Fassone, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|-----------|------|--|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 1 | NOM. | Disegno di legge n. 3723, di conversione del decreto-legge n. 2. Em. 3.2, Basile e altri | 156 | 143 | 005 | 017 | 121 | 072 | RESP. |
| 2 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 3.4, Basile e altri | 179 | 178 | 002 | 054 | 122 | 090 | RESP. |
| 3 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 3.100, Petrini e altri | 176 | 170 | 001 | 046 | 123 | 086 | RESP. |
| 4 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 3.5, Basile e altri | 188 | 180 | 000 | 045 | 135 | 091 | RESP. |
| 5 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 3.200, Ruvolo | 178 | 174 | 000 | 171 | 003 | 088 | APPR. |
| 6 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 3.0.100, Manzione | 170 | 158 | 002 | 015 | 141 | 080 | RESP. |
| 7 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 4.8, Petrini e altri | 170 | 161 | 003 | 021 | 137 | 081 | RESP. |
| 8 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 4.8a, Manzione e altri | 194 | 187 | 002 | 036 | 149 | 094 | RESP. |
| 9 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 4.9, Petrini e altri | 189 | 185 | 001 | 045 | 139 | 093 | RESP. |
| 10 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 4.10, Petrini e altri | 178 | 171 | 003 | 026 | 142 | 086 | RESP. |
| 11 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 4.11, Petrini e altri | 184 | 177 | 001 | 029 | 147 | 089 | RESP. |
| 12 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 4.12, Petrini e altri | 185 | 177 | 002 | 028 | 147 | 089 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0957 del 09-02-2006

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|-----------|------|---|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 13 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 4.14, Petrini e altri | 179 | 174 | 001 | 032 | 141 | 088 | RESP. |
| 14 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 4.100 (testo 2), Manzione | 185 | 180 | 003 | 028 | 149 | 091 | RESP. |
| 15 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 4.2, Manzione | 188 | 183 | 001 | 028 | 154 | 092 | RESP. |
| 16 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 4.101, Manzione | 188 | 182 | 002 | 012 | 168 | 092 | RESP. |
| 17 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 4.3, De Petris e altri | 201 | 197 | 003 | 192 | 002 | 099 | APPR. |
| 18 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 4.5, De Petris e altri | 186 | 182 | 002 | 035 | 145 | 092 | RESP. |
| 19 | NOM. | DDL n. 3723. Emm. 4.104 e 4.105, Manzione | 179 | 174 | 003 | 005 | 166 | 088 | RESP. |
| 20 | NOM. | DDL n. 3723. Emm. 4.0.100, Scalera | 190 | 186 | 003 | 003 | 180 | 094 | RESP. |
| 21 | NOM. | DDL n. 3723. Emm. 4.0.102, Scalera | 193 | 189 | 004 | 002 | 183 | 095 | RESP. |
| 22 | NOM. | DDL n. 3723. Emm. 4.0.103, Scalera | 194 | 190 | 003 | 014 | 173 | 096 | RESP. |
| 23 | NOM. | DDL n. 3723. Emm. 4.0.104, Petrini e Coviello | 178 | 176 | 003 | 024 | 149 | 089 | RESP. |
| 24 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.10, Basile e altri | 172 | 167 | 003 | 021 | 143 | 084 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0957 del 09-02-2006

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | ESITO | |
|-----------|------|---|-----------|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | | Magg |
| 25 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.8, Ognibene | 177 | 171 | 003 | 003 | 165 | 086 | RESP. |
| 26 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.4, De Petris e altri | 176 | 165 | 001 | 021 | 143 | 083 | RESP. |
| 27 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.13, Basso e altri | 176 | 167 | 001 | 020 | 146 | 084 | RESP. |
| 28 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.5, De Petris e altri | 178 | 173 | 001 | 025 | 147 | 087 | RESP. |
| 29 | NOM. | DDL n. 3723. Emm. 5.15 (testo 2) e 5.18 (testo 2), Minardo e altri; Bongiorno e altri | 183 | 180 | 003 | 165 | 012 | 091 | APPR. |
| 30 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.9 (testo 2), Ruvolo | 183 | 179 | 006 | 141 | 032 | 090 | APPR. |
| 31 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.0.20, Basso e altri | 177 | 173 | 003 | 025 | 145 | 087 | RESP. |
| 32 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.6, Piccioni e Azzollini | 186 | 182 | 002 | 169 | 011 | 092 | APPR. |
| 33 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.0.24, Basso e altri | 177 | 176 | 003 | 036 | 137 | 089 | RESP. |
| 34 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.0.100, Ruvolo | 175 | 170 | 003 | 000 | 167 | 086 | RESP. |
| 35 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.0.22, Basso e altri | 180 | 175 | 002 | 032 | 141 | 088 | RESP. |
| 36 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.0.21, Basso e altri | 177 | 172 | 004 | 030 | 138 | 087 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 4 Seduta N. 0957 del 09-02-2006

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|-----------|------|--|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 37 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.0.25, Basso e altri | 171 | 166 | 001 | 023 | 142 | 084 | RESP. |
| 38 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.0.26, Basso e altri | 181 | 176 | 002 | 033 | 141 | 089 | RESP. |
| 39 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.0.27, Stanisci e altri | 176 | 170 | 001 | 027 | 142 | 086 | RESP. |
| 40 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.0.28, Stanisci e altri | 170 | 166 | 001 | 028 | 137 | 084 | RESP. |
| 41 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.0.29, Piatti e altri | 171 | 168 | 004 | 026 | 138 | 085 | RESP. |
| 42 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.0.107, Fabris e altri | 180 | 176 | 004 | 010 | 162 | 089 | RESP. |
| 43 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 6.1, Basile e altri | 177 | 173 | 001 | 029 | 143 | 087 | RESP. |
| 44 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 7.3, Basile e altri | 191 | 184 | 001 | 032 | 151 | 093 | RESP. |
| 45 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 7.4, Basile e altri | 184 | 176 | 001 | 022 | 153 | 089 | RESP. |
| 46 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 7.5, Basile e altri | 175 | 169 | 002 | 027 | 140 | 085 | RESP. |
| 47 | NOM. | DDL n. 3723. Emm. 7.0.2 e 7.0.15, Ognibene e altri; Ognibene | 176 | 172 | 002 | 030 | 140 | 087 | RESP. |
| 48 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 7.0.3, Manziona | 177 | 171 | 003 | 002 | 166 | 086 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 5 Seduta N. 0957 del 09-02-2006

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | ESITO | |
|-----------|------|---|-----------|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | | Magg |
| 49 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 7.0.12, Ognibene e Bongiorno | 158 | 150 | 002 | 000 | 148 | 076 | RESP. |
| 50 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 7.0.101, Manzione | 175 | 170 | 003 | 000 | 167 | 086 | RESP. |
| 51 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 7.0.9, Manzione | 168 | 164 | 001 | 000 | 163 | 083 | RESP. |
| 52 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 7.0.13 e 7.0.102, Manzione; Ognibene | 172 | 166 | 003 | 000 | 163 | 084 | RESP. |
| 53 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 7.0.103, Manzione | 170 | 162 | 002 | 001 | 159 | 082 | RESP. |
| 54 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 7.0.11, Eufemi | 167 | 157 | 002 | 000 | 155 | 079 | RESP. |
| 55 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 7.0.105, Eufemi | 167 | 162 | 002 | 000 | 160 | 082 | RESP. |
| 56 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 7.0.16, Manzione | 172 | 167 | 000 | 000 | 167 | 084 | RESP. |
| 57 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 7.0.107, Vallone e Dettori | 177 | 174 | 002 | 008 | 164 | 088 | RESP. |
| 58 | NOM. | DDL n. 3723. Em. 5.0.102 (testo 2), Eufemi | 180 | 179 | 008 | 040 | 131 | 090 | RESP. |
| 59 | NOM. | DDL n. 3723. Votazione finale | 203 | 201 | 048 | 153 | 000 | 101 | APPR. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0957 del 09-02-2006 Pagina 1

Totale votazioni 59

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ACCIARINI MARIA.C | | | | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGOLIATI ANTONIO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| AGONI SERGIO | | | | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB | M | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| AMATO GIULIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANDREOTTI GIULIO | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| ANGIUS GAVINO | | F | F | F | | | | F | F | F | F | F | | F | F | | F | F | C | | C | C |
| ANTONIONE ROBERTO | | | | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| ARCHIUTTI GIACOMO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| ASCIUTTI FRANCO | | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| AZZOLLINI ANTONIO | C | | C | | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | | C | C | C | C |
| BAIO DOSSI EMANUELA | | F | R | | F | R | F | F | F | F | F | R | F | F | F | C | F | F | C | C | C | F |
| BALBONI ALBERTO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| BALDINI MASSIMO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| BARATELLA FABIO | | F | F | F | F | F | F | | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | |
| BARELLI PAOLO | C | C | C | C | F | C | | C | | | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| BASILE FILADELFIO GUIDO | | F | F | F | F | C | F | A | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | C | C | F |
| BASSANINI FRANCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASSO MARCELLO | | F | F | F | F | | | F | F | F | | | | | | | F | | | | C | C |
| BASTIANONI STEFANO | F | | | | | | R | | F | F | | R | F | F | F | F | F | | | R | F | F |
| BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO | F | F | F | | | | F | | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | | C |
| BATTAGLIA ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATTAGLIA GIOVANNI | | F | F | | | | | | | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | C | | |
| BATTISTI ALESSANDRO | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEDIN TINO | R | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BERGAMO UGO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| BETTAMIO GIAMPAOLO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| BEVILACQUA FRANCESCO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| BIANCONI LAURA | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| BOBBIO LUIGI | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| BOLDI ROSSANA LIDIA | | | | C | F | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| BONATESTA MICHELE | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |

Seduta N. 0957 del 09-02-2006 Pagina 2

Totale votazioni 59

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| BONAVITA MASSIMO | | F | F | F | | | | F | | | | | F | | | | F | F | | | C | C |
| BONFIETTI DARIA | F | F | F | F | F | F | | | | | | F | F | C | C | F | F | C | C | C | C | C |
| BONGIORNO GIUSEPPE | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| BOREA LEONZIO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| BOSCHETTO GABRIELE | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | | C | C | C |
| BOSI FRANCESCO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| BRIGNONE GUIDO | | | | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| BRUNALE GIOVANNI | F | F | | F | F | | | | F | | | F | | | | | F | | | C | C | C |
| BRUTTI MASSIMO | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRUTTI PAOLO | | | | | | | | | | | | | | | | | A | F | | C | R | |
| BUCCIERO ETTORE | C | | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| BUDIN MILOS | M | M | M | M | M | M | M | M | F | F | | | | | | | | | | | | |
| CADDEO ROSSANO | | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALDEROLI ROBERTO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| CALLEGARO LUCIANO | | | | | | | | C | C | C | C | C | | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| CALVI GUIDO | | F | | R | F | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMBER GIULIO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| CAMBURSANO RENATO | | F | R | R | | | R | F | F | | R | R | | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| CANTONI GIAMPIERO CARLO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| CARELLA FRANCESCO | | | | | | | | C | F | | | | | | | | | | | | | |
| CARRARA VALERIO | C | C | C | C | F | C | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | | C | C |
| CARUSO ANTONINO | C | C | C | C | F | | C | C | C | A | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | | C |
| CASTAGNETTI GUGLIELMO | C | | | | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | | | C | C | C |
| CASTELLANI PIERLUIGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASTELLI ROBERTO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| CAVALLARO MARIO | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTARO ROBERTO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| CHERCHI PIETRO | | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| CHINCARINI UMBERTO | C | | | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| CHIRILLI FRANCESCO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| CICCANTI AMEDEO | C | | | | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| CICOLANI ANGELO MARIA | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |

Seduta N. 0957 del 09-02-2006 Pagina 4

Totale votazioni 59

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DI GIROLAMO LEOPOLDO | | F | F | F | | | | | F | | | | | | | | F | | | | C | C |
| DINI LAMBERTO | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D'IPPOLITO VITALE IDA | C | C | C | C | F | C | C | R | R | R | C | R | R | C | C | C | F | C | R | C | C | C |
| DI SIENA PIERO MICHELE A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DONATI ANNA | | F | F | F | F | | F | F | R | R | R | F | R | | F | R | | R | | | | F |
| D'ONOFRIO FRANCESCO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| EUFEMI MAURIZIO | C | C | C | C | F | C | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| FABBRI LUIGI | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| FABRIS MAURO | | F | R | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FALCIER LUCIANO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | | C | C |
| FASOLINO GAETANO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| FASSONE ELVIO | F | F | F | F | F | | F | F | F | | | | | | | | | | | F | C | |
| FAVARO GIAN PIETRO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| FEDERICI PASQUALINO LORENZO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| FERRARA MARIO FRANCESCO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| FIRRARELLO GIUSEPPE | M | M | M | M | M | M | M | C | C | C | C | C | C | | C | C | F | C | C | C | C | C |
| FISICHELLA DOMENICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLAMMIA ANGELO | | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLORINO MICHELE | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | | C | C | C |
| FORCIERI GIOVANNI LORENZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORLANI ALESSANDRO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| FORTE MICHELE | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| FRANCO PAOLO | | C | C | C | F | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| GABURRO GIUSEPPE | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| GAGLIONE ANTONIO | F | F | F | F | F | | F | F | F | | F | F | F | | F | F | F | F | C | C | C | C |
| GARRAFFA COSTANTINO | | | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | C | C | F | | C | C | C | |
| GASBARRI MARIO | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | |
| GENTILE ANTONIO | C | C | C | C | F | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| GIARETTA PAOLO | | | | | | | | | F | R | R | R | R | R | | R | F | | R | C | C | |
| GIOVANELLI FAUSTO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| GIRFATTI ANTONIO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| GIULIANO PASQUALE | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | | C | C | C | F | C | C | C | C | C |

Seduta N. 0957 del 09-02-2006 Pagina 5

Totale votazioni 59

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| GRECO MARIO | C | C | C | C | F | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| GRILLO LUIGI | C | C | C | C | F | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F |
| GRILLOTTI LAMBERTO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | | C | C | C |
| GRUOSSO VITO | F | F | F | F | F | F | | F | | | F | | | F | F | | F | F | C | C | C | C |
| GUASTI VITTORIO | C | C | C | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| GUBERT RENZO | C | C | C | C | F | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| GUBETTI FURIO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| GUZZANTI PAOLO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| IANNUZZI RAFFAELE | C | C | C | C | R | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| IERVOLINO ANTONIO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | A | C | C |
| IOANNUCCI MARIA CLAUDIA | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| IOVENE ANTONIO | | | | | F | | | | F | F | F | F | | | F | F | | F | C | C | C | C |
| IZZO COSIMO | C | C | C | C | F | C | C | | | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| KAPPLER DOMENICO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| LABELLARTE GERARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA LOGGIA ENRICO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| LATORRE NICOLA | F | F | F | F | F | | F | F | F | | F | F | F | | | F | F | C | C | C | C | C |
| LAURO SALVATORE | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEGNINI GIOVANNI | | | | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C |
| LIGUORI ETTORE | A | | F | R | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | |
| LONGHI ALEANDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C |
| MACONI LORIS GIUSEPPE | F | F | F | F | F | | | F | F | F | | F | F | F | C | C | F | F | | C | C | |
| MAFFIOLI GRAZIANO | C | C | C | C | F | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| MAGISTRELLI MARINA | | F | F | R | F | F | F | | | | | | F | F | F | C | R | F | C | C | C | R |
| MAGNALBO' LUCIANO | C | C | C | C | F | C | C | | | | | C | C | C | C | F | C | | C | C | C | C |
| MALAN LUCIO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| MANFREDI LUIGI | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| MANIERI MARIA ROSARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTICA ALFREDO | M | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| MANUNZA IGNAZIO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | | | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| MANZELLA ANDREA | | | | | | | | F | R | R | | R | F | C | R | | F | | | | C | C |
| MANZIONE ROBERTO | R | F | F | F | | R | R | F | F | F | F | F | F | F | C | C | F | F | C | C | C | F |

Seduta N. 0957 del 09-02-2006 Pagina 6

Totale votazioni 59

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| MARANO SALVATORE | | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| MARITATI ALBERTO | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCIONI GIUSEPPE | | F | F | R | F | A | F | F | F | R | | | | F | F | F | | | | | | |
| MASSUCCO ALBERTO FELICE S. | | | | | C | | C | C | | C | C | | | | | | | | | | | |
| MEDURI RENATO | | C | | C | F | C | | C | C | C | | | | C | | C | F | C | A | C | C | C |
| MELELEO SALVATORE | | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| MENARDI GIUSEPPE | | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| MICHELINI RENZO | A | | F | F | F | A | A | F | F | F | F | F | F | A | F | A | A | A | A | A | A | A |
| MINARDO RICCARDO | | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | | C | F | C | C | C | C | C |
| MONCADA LO GIUDICE GINO | | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| MONTAGNINO ANTONIO MICHELE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTALBANO ACCURSIO | | F | F | F | R | R | R | F | F | R | | | | | C | C | F | | | | C | C |
| MONTI CESARINO | | | | C | F | C | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| MONTICONE ALBERTO | R | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | C | C | F |
| MONTINO ESTERINO | | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | | A | A | | | | | F | F | F | F | | | | | C | F | F | | C | | |
| MORO FRANCESCO | | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| MORRA CARMELO | | C | C | C | | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| MORSELLI STEFANO | | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| MUGNAI FRANCO | | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| MULAS GIUSEPPE | | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | A | C | C | F | C | C | C | C | C |
| MURINEDDU GIOVANNI PIETRO | | | | | | | | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | | C | C | C | C |
| NANIA DOMENICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NESSA PASQUALE | | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| NIEDDU GIANNI | | F | F | | F | | C | | F | F | F | | F | | | F | F | | | | | C |
| NOCCO GIUSEPPE ONORATO B. | | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| NOVI EMIDDIO | | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| OGNIBENE LIBORIO | | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| PACE LODOVICO | | | | | | | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| PALOMBO MARIO | | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| PAPANIA ANTONINO | R | F | F | F | F | F | F | R | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | C | C | F |
| PASCARELLA GAETANO | | F | F | F | | | | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C |

Seduta N. 0957 del 09-02-2006 Pagina 7

Totale votazioni 59

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| PASINATO ANTONIO DOMENICO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PASQUINI GIANCARLO | | F | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | |
| PASTORE ANDREA | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PEDRAZZINI CELESTINO | | | | C | F | C | C | C | C | C | C | | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PEDRINI EGIDIO ENRICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEDRIZZI RICCARDO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PELLEGRINO GAETANO ANTONIO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PELLICINI PIERO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | A | C | C | C | C | C | F | C | C | C | | | C |
| PERA MARCELLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERUZZOTTI LUIGI | | | | | | | | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PESSINA VITTORIO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PETERLINI OSKAR | | | | | | | | | | | | C | | | | | | | | | | |
| PETRINI PIERLUIGI | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | |
| PIANETTA ENRICO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PIATTI GIANCARLO | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | | F | F | C | F | C | F | F | C | C | C | C |
| PICCIONI LORENZO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PILONI ORNELLA | | F | | F | | | | F | F | | F | | F | F | C | | | | | | | |
| PIROVANO ETTORE | | | | C | F | C | C | C | C | C | C | | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PIZZINATO ANTONIO | F | | | | | | | F | F | | F | | | | | F | | | | C | | C |
| PONTONE FRANCESCO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PONZO EGIDIO LUIGI | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PROVERA FIORELLO | | | | | F | C | | C | C | C | C | | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| RAGNO SALVATORE | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| RIGHETTI FRANCO | | F | F | R | F | R | R | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIGONI ANDREA | M | F | F | F | F | F | | | | | R | R | | | R | | | | | | R | R |
| RIPAMONTI NATALE | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RONCONI MAURIZIO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| ROTONDO ANTONIO | R | F | F | F | | | | F | F | F | | F | | F | F | C | F | F | | C | | F |
| RUVOLO GIUSEPPE | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| SALERNO ROBERTO | | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| SALINI ROCCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALZANO FRANCESCO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C |

Seduta N. 0957 del 09-02-2006 Pagina 9

Totale votazioni 59

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| TURRONI SAURO | | F | F | | F | | | F | F | F | F | | | | F | | F | | | | | |
| ULIVI ROBERTO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| VALDITARA GIUSEPPE | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| VALLONE GIUSEPPE | R | F | F | F | F | R | R | R | | | | | | | R | F | F | F | C | C | C | F |
| VANZO ANTONIO GIANFRANCO | | | | | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |
| VEGAS GIUSEPPE | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| VENTUCCI COSIMO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | C | C | C | C |
| VICINI ANTONIO | | F | F | F | | | | F | F | | | | | | | | F | F | | F | C | C |
| VISERTA COSTANTINI BRUNO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| VIVIANI LUIGI | | F | F | | | | | F | | | | | | | | | F | | | | | |
| VIZZINI CARLO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | | | | | C | F | | | C | C | |
| ZANCAN GIAMPAOLO | R | F | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZANDA LUIGI ENRICO | | | | | | | | R | F | F | R | | | R | F | R | R | R | C | C | C | F |
| ZAPPACOSTA LUCIO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| ZAVOLI SERGIO WOLMAR | | F | F | | | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | F |
| ZICCONI GUIDO | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | | C | C | C |
| ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |

Seduta N. 0957 del 09-02-2006 Pagina 13

Totale votazioni 59

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| DI GIROLAMO LEOPOLDO | | F | | F | | F | F | C | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | A | | F |
| DINI LAMBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D'IPPOLITO VITALE IDA | C | R | R | R | R | C | F | R | R | A | C | R | R | C | R | R | C | R | R | C | | R |
| DI SIENA PIERO MICHELE A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DONATI ANNA | F | F | R | R | R | R | F | C | | F | | | F | F | | F | F | | F | F | F | F |
| D'ONOFRIO FRANCESCO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | | C | | C | | | C | C | C |
| EUFEMI MAURIZIO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| FABBRI LUIGI | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| FABRIS MAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FALCIER LUCIANO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| FASOLINO GAETANO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| FASSONE ELVIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| FAVARO GIAN PIETRO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| FEDERICI PASQUALINO LORENZO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| FERRARA MARIO FRANCESCO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| FIRRARELLO GIUSEPPE | C | C | C | C | C | | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| FISICHELLA DOMENICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLAMMIA ANGELO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLORINO MICHELE | C | C | C | C | | C | F | F | C | F | C | C | | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| FORCIERI GIOVANNI LORENZO | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | R |
| FORLANI ALESSANDRO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | C | | C | | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| FORTE MICHELE | C | C | C | | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| FRANCO PAOLO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | | C | C | C | C | C | C | C | | C | C | C | C |
| GABURRO GIUSEPPE | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| GAGLIONE ANTONIO | F | F | C | F | F | F | F | C | | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| GARRAFFA COSTANTINO | | | C | F | | | F | C | | | | | F | F | | F | F | F | F | C | F | F |
| GASBARRI MARIO | | | | | F | F | F | C | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | | F | F |
| GENTILE ANTONIO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C |
| GIARETTA PAOLO | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIOVANELLI FAUSTO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| GIRFATTI ANTONIO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| GIULIANO PASQUALE | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C |

Seduta N. 0957 del 09-02-2006 Pagina 14

Totale votazioni 59

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| GRECO MARIO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| GRILLO LUIGI | C | C | C | | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| GRILLOTTI LAMBERTO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| GRUOSSO VITO | C | | C | F | F | F | F | C | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| GUASTI VITTORIO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| GUBERT RENZO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | A | C | C | C |
| GUBETTI FURIO | C | | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| GUZZANTI PAOLO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| IANNUZZI RAFFAELE | C | C | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | C | C |
| IERVOLINO ANTONIO | C | C | C | C | C | C | F | F | A | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| IOANNUCCI MARIA CLAUDIA | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| IOVENE ANTONIO | | | C | F | | F | F | C | F | C | F | C | F | | | F | F | | F | | F | F |
| IZZO COSIMO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| KAPPLER DOMENICO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| LABELLARTE GERARDO | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | |
| LA LOGGIA ENRICO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| LATORRE NICOLA | F | F | C | F | F | F | F | C | | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| LAURO SALVATORE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEGNINI GIOVANNI | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| LIGUORI ETTORE | | | | | | | | | F | F | F | C | F | F | R | F | | F | F | C | F | F |
| LONGHI ALEANDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MACONI LORIS GIUSEPPE | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAFFIOLI GRAZIANO | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| MAGISTRELLI MARINA | F | F | C | R | F | F | C | C | F | F | | C | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F |
| MAGNALBO' LUCIANO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | | C | | C | C | | C | C | C | C |
| MALAN LUCIO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | C |
| MANFREDI LUIGI | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| MANIERI MARIA ROSARIA | | | | | | | | | | F | F | C | F | A | F | F | F | | | | F | F |
| MANTICA ALFREDO | C | C | C | | C | C | F | F | C | F | | | | | | | | | | | | |
| MANUNZA IGNAZIO | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| MANZELLA ANDREA | R | | | | | | | | | F | F | C | F | F | | R | R | F | | R | R | |
| MANZIONE ROBERTO | F | F | C | F | F | F | C | C | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F |

Seduta N. 0957 del 09-02-2006 Pagina 23

Totale votazioni 59

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 45 alla n° 59 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| GRECO MARIO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F |
| GRILLO LUIGI | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | F |
| GRILLOTTI LAMBERTO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F |
| GRUOSSO VITO | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A |
| GUASTI VITTORIO | C | C | C | C | A | C | C | C | A | C | C | C | C | F | F |
| GUBERT RENZO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F |
| GUBETTI FURIO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | F |
| GUZZANTI PAOLO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| IANNUZZI RAFFAELE | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | C | C | C | C | F |
| IERVOLINO ANTONIO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F |
| IOANNUCCI MARIA CLAUDIA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F |
| IOVENE ANTONIO | | | F | C | | C | | | | | | | | | A |
| IZZO COSIMO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | C | C | A | F |
| KAPPLER DOMENICO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F |
| LABELLARTE GERARDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA LOGGIA ENRICO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| LATORRE NICOLA | F | F | F | C | | | | | | | | | | | A |
| LAURO SALVATORE | | | | | C | | | | | | | | | F | F |
| LEGNINI GIOVANNI | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | M | A |
| LIGUORI ETTORE | R | F | F | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| LONGHI ALEANDRO | | | | | | | | | | | | | | | C |
| MACONI LORIS GIUSEPPE | | | | | | | | | | | | | | C | A |
| MAFFIOLI GRAZIANO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F |
| MAGISTRELLI MARINA | F | F | F | C | C | C | C | C | R | R | C | C | F | C | A |
| MAGNALBO' LUCIANO | C | | | | C | | | C | C | C | | C | C | C | F |
| MALAN LUCIO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F |
| MANFREDI LUIGI | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F |
| MANIERI MARIA ROSARIA | F | | F | F | | | | C | | | | | | | |
| MANTICA ALFREDO | | | | | | | | | | | | | | C | F |
| MANUNZA IGNAZIO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F |
| MANZELLA ANDREA | | | | | | | | | | | | C | C | | A |
| MANZIONE ROBERTO | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | | A |

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Baldini, Bosi, Cicolani, Costa, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Ferrarello, Giuliano, Guzzanti, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci, Vizzini e Zappacosta.

Bettamio, fino alle ore 16.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Budin, De Zulueta, Giovanelli, Mulas, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Borea, Caruso Antonino e Legnini, a partire dalle ore 15, per attività della 2^a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), nella seduta del 7 febbraio 2006, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'istituzione di nuove Province (*Doc. XXIV*, n. 25).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'interno.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha trasmesso, in data 8 febbraio 2006, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 1^o febbraio 2006, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva «sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali» (*Doc. XVII*, n. 25).

Detto documento è stampato e distribuito.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 6 febbraio 2006, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione,

costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato il seguente provvedimento:

decreto, in data 17 gennaio 2006, con il quale è stata disposta l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Roberto Castelli, nella sua qualità di Ministro della giustizia.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Giovanelli Fausto

Istituzione della «Fondazione Nazionale Matilde di Canossa» (3778)

(presentato in data 08/02/2006)

Sen. Passigli Stefano, Manzella Andrea, Tessitore Fulvio

Nuove norme in materia di archivi storici (3779)

(presentato in data 09/02/2006)

Sen. Passigli Stefano

Misure in materia di crisi e risanamento delle società sportive professionistiche (3780)

(presentato in data 09/02/2006)

Sen. Passigli Stefano, Bettoni Brandani Monica, Manieri Maria Rosaria, Dentamaro Ida, Dato Cinzia

Modifiche ai tempi di prescrizione per i reati sui minori (3781)

(presentato in data 09/02/2006)

Sen. Vitali Walter, Rigoni Andrea, Brunale Giovanni, Zancan Giampaolo, Marino Luigi, Franco Vittoria

Norme a tutela della memoria dei crimini nazifascisti (3782)

(presentato in data 09/02/2006)

Sen. Vitali Walter, Brunale Giovanni, Rigoni Andrea, Fassone Elvio, Zancan Giampaolo, Maritati Alberto, Nieddu Gianni, Marino Luigi, Brutti Massimo

Modificazioni all'ordinamento giudiziario militare (3783)

(presentato in data 09/02/2006)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Eufemi Maurizio, sen. Iervolino Antonio

Ripristino della qualifica di dirigente superiore (3680)

previ pareri delle Commissioni 5^a Bilancio

(assegnato in data 09/02/2006)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Eufemi Maurizio

Delega al Governo in materia di prevenzione dai rischi connessi con eventi non convenzionali a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini (3724)

previ pareri delle Commissioni 5^a Bilancio, 7^a Pubbl. istruz., 8^a Lavori pubbl., 11^a Lavoro, 12^a Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/02/2006)

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Debenedetti Franco, sen. Del Pennino Antonio

Norme per aumentare i poteri di controllo delle minoranze azionarie e favorire la trasparenza delle operazioni societarie nelle società per azioni quotate nei mercati regolamentati (2830)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 10^a Industria

(assegnato in data 09/02/2006)

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Righetti Franco

Modifiche alle norme in materia di ordinamento della professione di avvocato (3748)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost.

(assegnato in data 09/02/2006)

3^a Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003 (3775)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 14^a Unione europea

C.6239 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 09/02/2006)

3^a Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003 (3776)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 14^a Unione europea

C.6240 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 09/02/2006)

3^a Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004 (3777) previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 8^a Lavori pubb. C.6285 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data 09/02/2006)

6^a Commissione permanente Finanze

Sen. Pedrini Egidio Enrico ed altri
Agevolazioni in materia di ICI sulla prima casa (1726)
previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio
(assegnato in data 09/02/2006)

6^a Commissione permanente Finanze

Sen. Muzio Angelo, sen. Marino Luigi
Modifiche all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di agevolazioni fiscali alle associazioni musicali (2654)
previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 7^a Pubbl. istruz.
(assegnato in data 09/02/2006)

10^a Commissione permanente Industria

Sen. Fasolino Gaetano
Norme sul divieto di commercializzazione e di importazione di prodotti e capi realizzati con pelli di foca (3766)
previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 13^a Ambiente, 14^a Unione europea
(assegnato in data 09/02/2006)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

Caruso Antonino ed altri. – «Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante» (3397-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Deputati Kessler ed altri. – «Riforma delle esecuzioni mobiliari» (3752) (Approvato dalla Camera dei deputati)

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Disciplina dell'agriturismo» (3438) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'ini-

ziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi).

Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti il disegno di legge Ripamonti ed altri. – «Disciplina dell'agriturismo» (2801) e la petizione n. 1215.

10^a Commissione permanente (Industria):

Deputati Milanato ed altri. – «Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia» (3761) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: Ripamonti. – «Regolamentazione dell'attività delle imprese di lavanderia e tintoria» (2218)

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 3 febbraio 2006, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – la relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria per l'anno 2006 (n. 616).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 1° marzo 2006.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 8 febbraio 2006, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – i seguenti schemi di decreto:

schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea (n. 617);

schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea magistrale (n. 618);

schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi delle lauree magistrali sanitarie (n. 619).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro il 1° marzo 2006.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, relativamente al secondo semestre 2006 (*Doc. CXVI-bis*, n. 10).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2^a e alla 8^a Commissione permanente.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 26 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, la relazione sull'attività svolta dall'ENEA e dalle società e consorzi partecipati, riferita all'anno 2004 (*Doc. CCIV*, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro per le pari opportunità, con lettera in data 27 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, la prima relazione sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, redatta dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (*Doc. CCXXV*, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 2 febbraio 2006, ha inviato la relazione sullo stato di avanzamento del Programma Calabria (Atto n. 808).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 febbraio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, riferita all'anno 2005 (*Doc. CLXXIII*, n. 5).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3^a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 febbraio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2006 ed il bilancio pluriennale 2006 - 2008 (*Doc. LXXI*, n. 5).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 1^o febbraio 2006, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze nn. 29 e 30 del 23 gennaio 2006, depositate il successivo 1^o febbraio in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 7, comma 4, lettera *b*) della legge della regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica), nella parte in cui non prevede che il divieto ivi previsto si applica a decorrere dal 1^o gennaio 2007, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa; dell'articolo 7, comma 4, lettera *g*), della medesima legge regionale. Il predetto documento (*Doc. VII*, n. 243) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente;

dell'articolo 20, comma 2, lettere *g*) e *j*), della legge della regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 46 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati). Il predetto documento (*Doc. VII*, n. 244) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 11^a Commissione permanente.

Enti pubblici, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Istituto per la contabilità nazionale (ISCONA), con lettera in data 27 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 80, comma 53, della legge n. 289 del 2002, la relazione sull'attività svolta dal medesimo istituto nell'anno 2005 (Atto n. 809).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 3 febbraio 2006, ha inviato il testo di sei risoluzioni e di quattro posizioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata del 12-15 dicembre 2005:

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione, in nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità europee, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra (*Doc. XII, n. 556*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 7^a e alla 14^a Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (*Doc. XII, n. 557*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (*Doc. XII, n. 558*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 – 17 gennaio 2011 (*Doc. XII, n. 559*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 9^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2006: «Liberare tutto il potenziale dell'Europa» (*Doc. XII, n. 560*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sui diritti umani e la libertà di stampa in Tunisia e la valutazione del vertice mondiale della società dell'informazione di Tunisi (*Doc. XII, n. 561*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla presunta «*extraordinary rendition*» (consegna straordinaria) per la detenzione segreta e la possibile tortura di prigionieri della CIA per il tramite di Stati membri dell'UE e paesi candidati (*Doc. XII, n. 562*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul grado di preparazione della Bulgaria in vista dell'adesione all'UE (*Doc. XII, n. 563*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul grado di preparazione della Romania in vista dell'adesione all'Unione europea (*Doc. XII, n. 564*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sui diritti dell'uomo in Russia e sulla nuova legislazione relativa alle ONG (*Doc. XII, n. 565*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 febbraio all'8 febbraio 2006)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 185

BEVILACQUA: sulla scoperta di alcuni reperti archeologici (4-09625) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)

BOCO: sul programma provinciale delle attività estrattive di Ancona (4-07981) (risp. MATEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

BOCO, DE PETRIS: sull'uccisione di una cittadina italiana nell'isola di Bali (4-09810) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

CICCANTI: sull'Istituto nazionale di ricerca e cura per l'anziano (4-06277) (risp. STORACE, *ministro della salute*)

- sull'uccisione di un cittadino italiano in Brasile (4-08931) (risp. BETTAMIO, *sottosegretario di Stato degli Affari Esteri*)
- CORTIANA: su un'area di proprietà della Guardia di finanza (4-07864) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- su un'area di proprietà della Guardia di finanza (4-08139) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- su un'area di proprietà della Guardia di finanza (4-08527) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- su un'area di proprietà della Guardia di finanza (4-08558) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- su una decisione dell'ordine dei medici di Trieste (4-09554) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato al la salute*)
- DE PAOLI: sulla proposta del nuovo piano cave provinciale di Brescia (4-08404) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- DE ZULUETA: sull'Istituto «Spallanzani» (4-09690) (risp. STORACE, *ministro della salute*)
- DEMASI: sull'impianto per la produzione di CDR a Sardone (Salerno) (4-09020) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- EUFEMI: sull'aggressione ad un parlamentare europeo (4-10069) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- FORMISANO, DONADI: sulla privatizzazione del settore del tabacco (4-09629) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- FRANCO Paolo: sulla base militare dell'isola di Santo Stefano (4-09720) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- GUASTI: sulla discarica di Monte Ardone (Prato) (4-08652) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- MALABARBA: sulla funzione ispettiva del lavoro (4-08418) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
- sulla formazione del personale ispettivo (4-09307) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
- MALABARBA, SODANO Tommaso: sul trasporto aereo in Italia (4-09951) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- MANZIONE: sulla Procura di Salerno (4-10085) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- sulla Procura di Salerno (4-10086) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- sulla Procura di Salerno (4-10088) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- sulla Procura di Salerno (4-10090) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- sulla Procura di Salerno (4-10091) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- MURINEDDU: sul vaccino antiinfluenzale (4-09820) (risp. STORACE, *ministro della salute*)
- PAPANIA: sui patti territoriali (4-09960) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- PEDRINI: su un episodio avvenuto nello stadio di Palermo (4-03653) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

- RONCONI: sui lavori di costruzione di un ippodromo a Spoleto (4-08774) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- ROTONDO ed altri: sulle reti di rilevamento degli inquinamenti atmosferici a Siracusa (4-07704) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- SAMBIN: su una discarica di rifiuti (4-07368) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
su una discarica di rifiuti (4-08642) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
su una discarica di rifiuti (4-09228) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- SODANO Tommaso: sulla criminalità nella città di Melito (Napoli) (4-05080) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulla chiesa della Pietà e San Lazzaro di Marigliano (Napoli) (4-09553) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)
sulla criminalità nella città di Melito (Napoli) (4-09776) (risp. D'alì, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- TOMASSINI: sul progetto di delocalizzazione in Calabria di attività delle regione Lombardia (4-08948) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- TURRONI: sul Parco nazionale delle Foreste Casentinesi (4-09250) risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

Interrogazioni

PASTORE – *Al Ministro della giustizia* – Premesso che:

in data 22/09/04 l'interrogante ha presentato l'interrogazione 3-01730 (seduta n. 655), ancora in attesa di riscontro;

l'intervento era relativo alla vicenda che ha avuto come tragico epilogo il suicidio di Camillo Valentini, Sindaco di Roccaraso (L'Aquila), due giorni dopo il suo arresto avvenuto, con notevole dispiego di forze, alle ore due di notte della vigilia di ferragosto del 2004, mentre rientrava a casa, insieme alle due figlie;

apparvero, e tuttora appaiono all'interrogante, singolari le modalità attraverso cui si giunse all'arresto del povero Valentini. Infatti dell'inchiesta si sono occupati ben cinque PM, salvo poi abbandonarla immediatamente: il Capo della Procura di Sulmona, dott. Melogli, indagato per presunti rapporti con Valentini, oggetto di altro procedimento; il Sostituto dott.ssa Scarsella, per lo stretto legame che legava il marito al sindaco Valentini; il Sostituto dott.ssa Leacche, che firmò la richiesta di arresto e tre giorni dopo partì per gli Stati Uniti per un anno sabbatico; il Sostituto dott. Campochiaro, che ne ereditò il fascicolo per ventiquattro ore, poiché partì per le ferie il giorno dopo; infine, il Sostituto dott.ssa Ciccarelli, inviata dalla Procura Generale dell'Aquila, per evidente esaurimento dei Sostituti Procuratori disponibili a Sulmona;

altrettanto singolare apparve e tuttora appare il fatto che il GIP dott. D'Orazio abbia esaminato solo il 12 agosto la richiesta di custodia

cautelare avanzata il 17 luglio dal PM dott.ssa Leacche (cioè circa un mese prima), ma che abbia deciso in 24 ore di autorizzare l'arresto del sindaco Valentini;

a suo carico erano state ipotizzate accuse di concussione, attraverso l'apertura di otto filoni di inchiesta con 38 indagati, ivi compresi parenti ed amici del Sindaco scomparso, assessori e funzionari regionali, imprenditori e funzionari di banca;

è notizia di ieri, però, che il Sostituto Procuratore Generale dell'Aquila, dott. Como, ed il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, dott.ssa Leacche (quella stessa che firmò il mandato di arresto di Valentini e dopo tre giorni partì per gli Stati Uniti), hanno ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per sostenere le accuse in tre degli otto filoni di indagine, cosicché, anche su loro conforme richiesta, il GIP di Sulmona ha archiviato le accuse nei confronti di 18 dei 38 imputati;

le archiviazioni, conseguenti al proscioglimento dalle accuse, riguardano il padre ed il fratello del Sindaco deceduto, gli assessori regionali coinvolti, gli imprenditori ed i funzionari regionali e comunali, cioè tutti i personaggi da prima pagina dell'inchiesta;

specificamente, i Sostituti Procuratori Como e Leacche hanno spiegato che quelle ipotesi di collusioni di parenti ed amici con il Sindaco per il perseguimento di presunte operazioni immobiliari illecite o di supposti favoreggiamenti da parte di funzionari pubblici ed esponenti politici regionali «in realtà erano operazioni preliminari in ordine alle quali non sono emersi profili di illiceità...»;

il Consigliere del CSM, avv. Nicola Buccico, ha chiesto al Comitato di Presidenza dell'organo di riaprire e chiarire definitivamente, attraverso una rapida inchiesta, le circostanze che portarono al suicidio del sindaco Valentini, alla luce delle archiviazioni disposte dal GIP di Sulmona, si chiede di conoscere:

se non si ritenga che la decisione del PM nell'autorizzare l'arresto, anche in riferimento alle singolari circostanze in cui esso è stato rilasciato ed alla luce delle archiviazioni dallo stesso PM richieste all'esito dell'inchiesta, non richieda un severo approfondimento ispettivo da parte del Ministero;

se, alla luce dei risultati della auspicata ispezione, non si ritenga di promuovere adeguati provvedimenti affinché decisioni così devastanti nella vita dei cittadini non vengano assunte con la colpevole leggerezza evidenziata, a giudizio dell'interrogante, in questa circostanza.

(3-02463)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONFIETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che nell'ambito dell'Ufficio relazioni sindacali della Polizia di Stato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, in un momento di difficile congiuntura le-

gislativa riferita al mondo del lavoro della polizia (si veda la riforma delle carriere, II livello di contrattazione), si è venuta a determinare una situazione di grande sconcerto a seguito della ingiustificata rimozione e conseguente assegnazione ad altro incarico del Direttore del Dipartimento in questione, dott.ssa Maria Rosaria Monetti, ad appena un anno dalla sua nomina, l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di verificare se questa rimozione sia avvenuta nel pieno rispetto delle regole;

se il Ministro in indirizzo sia informato della situazione che si è venuta a creare a seguito di questa decisione;

se non ritenga di dover intervenire revocando le decisioni assunte, per evitare il disagio, la confusione e l'instabilità che si è generata in tutto il settore.

(4-10168)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Comune di Palermo, dopo anni di continue e pressanti sollecitazioni, ha concesso alla Missione di speranza e carità la disponibilità di alcuni locali dell'ex Opera Pia S. Caterina ubicati in via Garibaldi, con l'obbligo di intervenire con lavori di consolidamento rendendoli fruibili prima della utilizzazione;

la Missione accoglie donne singole o con i loro bambini ed in atto più di cento ospiti vivono all'interno della Missione e quotidianamente molte donne in difficoltà, quasi tutte extracomunitarie, si rivolgono ad essa per essere accolte ed aiutate;

i locali utilizzati sono diventati insufficienti a garantire idonei spazi ed un vivere in maniera dignitosa, anche per la continua e pressante richiesta di ospitalità;

nel 2004 la Missione ha formalizzato l'ennesima richiesta al Comune di Palermo per la totale disponibilità dell'immobile, dichiarandosi disponibile ad affrontare tutti i lavori atti a rendere agibile e fruibile nella sua interezza la struttura anche in considerazione che, secondo quanto dichiarato nella cessione della struttura dalla Regione al Comune, i locali non ceduti alla Missione dovevano essere ristrutturati e consolidati come locali di accoglienza per gli studenti partecipanti alle Universiadi del 1997;

l'edificio non è stato consolidato e mai utilizzato per le Universiadi da parte dell'Assessorato al centro storico e si prevedono tempi lunghi per la progettazione, le varie approvazioni, la gara e l'inizio dei lavori e non è dato sapere se a conclusione dell'*iter* i locali saranno mantenuti nella piena disponibilità della missione,

si chiede di sapere:

come sarà affrontata la problematica che riveste carattere di ordine e sicurezza pubblica e se non si ritengano opportune una decisione e una risoluzione immediata del problema, anche per la mancanza di altre strutture a gestione pubblica;

quali iniziative si intendano adottare per venire incontro alle pressanti richieste di ospitalità ed assistenza da parte di tante donne che da sole o con i loro bambini, in assenza di una risposta alle loro richieste, sarebbero costrette a vivere lungo le strade o, le più fortunate, a trovare posto nella notte sotto i portici della stazione.

(4-10169)

FLORINO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Risulta all'interrogante:

che il 30 gennaio 1998 «Il Mattino» di Napoli pubblicava un articolo in cui si dava notizia della progettazione del Nuovo Ospedale del Mare a carico dell'ASL NA1, progettato dall'Ingegnere Mario Gregorini;

che il 28 novembre 1998, da analogo articolo pubblicato sullo stesso quotidiano, si apprendeva che il suddetto progetto veniva affidato direttamente allo stesso ingegnere di fiducia dell'ASL NA1 e non attraverso un pubblico concorso;

che a seguito della citata denuncia è stata avviata un'indagine che ha coinvolto varie istituzioni sino alla Procura della Repubblica;

che da altro articolo pubblicato sul «Corriere del Mezzogiorno» del 10 aprile 2004 si evincerebbe l'indagine a riguardo del procuratore Miller sul progetto elaborato dall'ingegner Gregorini e dal suo *staff*, composto dall'impiantista, ingegner Gioacchino Forzano, e dagli ingegneri Mascolo e De Risi, tutti facenti parte dello studio associato dell'ingegner Gregorini che si trova al Centro Direzionale Is. F11;

che, da notizie pervenute allo scrivente, sembrerebbe che abituale cliente dello studio Gregorini sia l'impresa Giustino Costruzioni spa alla quale, in data 8 giugno 2004, sarebbero stati affidati lavori dall'Università di Catanzaro, per l'importo di 56 milioni di euro, da eseguirsi nella sua sede insieme ad altre piccole imprese napoletane;

che il suddetto affidamento è avvenuto a seguito dell'espletamento di una gara per offerta economicamente più vantaggiosa; ciò implica che per poter essere aggiudicatari non è sufficiente il semplice ribasso di natura economica (che vale il 47 per cento dell'offerta), ma è necessaria una stima di valore tecnico ed estetico da apportare al progetto posto a base di gara;

che è agevole immaginare come la procedura di stima costituisca per l'impresa un lavoro estremamente difficoltoso e gravoso nel breve tempo destinato a formulare l'offerta, ma che diventa facile se si conosce preventivamente il progetto posto a base di gara;

che sembrerebbe all'interrogante potersi dedurre che l'impresa Giustino, normale frequentatrice dello studio Gregorini, avesse facile accesso ai documenti posti a base di gara e godesse della complicità e della compiacenza dei progettisti e dei futuri direttori dei lavori, considerato che sembrerebbe, altresì, che lo studio Gregorini, oltre ad aver collaborato alla progettazione dell'università di Catanzaro, ha assunto anche la direzione dei lavori;

che giova, altresì, segnalare l'appalto-concorso per *project financing* dell'Ospedale del Mare di Napoli, per un importo di oltre 200 milioni di euro. Anche in questo caso, condizione essenziale per la vincita della gara era il fornire un progetto esecutivo dell'Ospedale del Mare;

che risulta allo scrivente che il suddetto progetto fosse già presente presso lo studio Gregorini fin dal 1999, tanto che è risultata aggiudicataria dell'ospedale la stessa impresa Giustino, cliente dello studio Gregorini;

che si sarebbe verificato che gli ingegneri Forzano, De Risi e Mascolo, che sono i direttori dei lavori – cioè i controllori per conto dell'Università di Catanzaro – siano diventati anche i progettisti pagati dall'impresa Giustino sull'Ospedale del Mare, determinando una totale incompatibilità professionale;

che l'ingegner Gregorini non solo avrebbe affidato all'ingegner De Risi lo studio delle strutture – mansione per la quale non sarebbe qualificato –, ma avrebbe altresì affidato la progettazione degli impianti elettrici all'ingegner Forzano, esperto in impianti di climatizzazione;

che i suddetti progettisti, sotto protezione dell'ex Direttore generale dell'ASL NA1 ed attuale Assessore alla sanità, avrebbero elaborato, a spese della stessa ASL, il progetto esecutivo dell'Ospedale del Mare nell'arco temporale che va dal 1998 al 2003, e avrebbero fornito sotto banco il progetto esecutivo dell'opera alla impresa Giustino per permettere a questa di poter formulare l'offerta vincente per la gara;

che i progettisti avrebbero anche concordato con la predetta impresa le sacche di utile del progetto esecutivo, dell'importo di circa 30 milioni di euro;

che risulta all'interrogante inoltre che la Siemens avrebbe fornito per la costruzione gli apparati a prezzo pieno di listino, e non con gli sconti abituali con cui effettua le stesse forniture ospedaliere in altre strutture. In tal modo lo sconto risparmiato dalla Siemens avrebbe costituito, di fatto, la sua quota privata di finanziamento dell'opera;

che, in sostanza, la Siemens avrebbe affermato nell'offerta di gara di partecipare con un proprio finanziamento ai 91 milioni di euro, senza di fatto spendere nulla, avendo piazzato le sue macchine a prezzo pieno. Giova evidenziare che, per tale truffa contabile, la Siemens avrà la gestione dei servizi di analisi per un tempo «immemorabile»;

che la predetta operazione di acquisizione del progetto esecutivo pagato all'ingegner Gregorini dall'ASL NA1, non solo ha comportato per l'impresa un risparmio di altri 5 milioni di euro, ma avrebbe implicato anche il versamento di un acconto, dell'importo di oltre 2,5 miliardi, al medesimo studio Gregorini per il progetto dell'Ospedale del Mare, da parte dell'ASL,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di accertare i fatti e le responsabilità di quanto esposto in premessa;

in caso di rispondenza al vero, quali iniziative intenda assumere per ripristinare la legalità, nel rispetto del principio di trasparenza delle procedure di appalto.

(4-10170)

BRUTTI Paolo. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

all'atto della sua nomina a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'ing. Pietro Lunardi ha dichiarato che la RockSoil, società d'ingegneria per le opere in sotterraneo, e la Stone, società di monitoraggio per le opere in sotterraneo, due delle società di famiglia del Ministro, non avrebbero più operato in Italia né in forma diretta né indiretta o attraverso società ad esse riconducibili;

nei mesi successivi alla nomina a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le società della famiglia Lunardi hanno subito una trasformazione della compagine proprietaria ed hanno aumentato, negli anni, considerevolmente il loro volume d'affari;

attualmente la situazione del gruppo di società è la seguente: 1. RockSoil S.p.a., di proprietà di Martina e Giuseppe Lunardi; 2. Stone S.p.a., di proprietà di Ettore Giugovaz e di Paolo Francesco Maria Lazzati; 3. Consorzio 3 S, costituito tra Stone S.p.a. ed altre società; 4. Rockdata S.r.l., di proprietà di Martina Lunardi e di RockSoil S.p.a.; 5. Rockdesign S.r.l., di proprietà di Martina Lunardi e di RockSoil S.p.a.; 6. Ergotecna S.r.l., di proprietà di Mario Cangiano e di Giacomo Cesare Rozzi;

risulta che:

la società Ergotecna S.r.l. è stata costituita *ad hoc* poco prima di ricevere dal General Contractor (Impregilo-C.C.C.-G.L.F.) dell'opera un incarico per la progettazione e per la direzione lavori del Passante di Mestre ed ha come Amministratore delegato Agostino Samanni, che è dirigente alla RockSoil;

nell'insieme le società sopraelencate hanno acquisito attualmente oltre il 70% del mercato complessivo riferito ai servizi di ingegneria connessi alle opere in sotterraneo (progettazione, direzione lavori e monitoraggio);

la Stone, che è la società col maggior volume di affari tra quelle sopraelencate, costituisce lo snodo di questa ristrutturazione in quanto apparentemente tale società risulta autonoma e distinta da quelle di proprietà della famiglia Lunardi mentre in realtà è presidiata da due soci strettamente legati alle attività della famiglia Lunardi: Ettore Giugovaz e Paolo Francesco Maria Lazzati;

Ettore Giugovaz, noto imprenditore parmense che ha acquistato nel gennaio 2002 il 95% delle quote di Stone da Martina Lunardi, del tutto estraneo al settore dei servizi di ingegneria, è stato uomo di riferimento di Callisto Tanzi, con ampio coinvolgimento nella vicenda Parmalat, ed è indagato per distrazione di fondi dal gruppo alimentare verso Odeon TV nonché per fondi incassati illecitamente a fronte di prestazioni professionali inesistenti («Il Sole 24 ore» del 21 maggio 2005);

Paolo Francesco Maria Lazzati è stato amministratore unico della Stone quando la società era di proprietà al 100% della famiglia Lunardi, è stato Sindaco della RockSoil, è attualmente proprietario del 5% delle quote della Stone e amministratore unico della medesima società sebbene proprietario di una quota minima di azioni (5%);

la esiguità della partecipazione di Lazzati non deve, a giudizio dell'interrogante, trarre in inganno, perché sussiste tra i due soci (Lazzati e Giugovaz) una prelazione a favore di Lazzati nel caso in cui Giugovaz decidesse di vendere, in tutto o in parte, le proprie quote a terzi;

la Stone dopo la vendita a Giugovaz si è trasformata da società di monitoraggio in società di progettazione e direzione lavori di gallerie ed ha incrementato dal 2001 al 2004 il proprio fatturato da 0,45 a 13,7 milioni di euro, portandolo ad oltre 30 milioni di euro nell'anno successivo;

di tale volume di affari circa il 70 % risulta essere affidato a società esterne tra le quali la stessa RockSoil, con la quale è avvenuto scambio di personale e di contratti attivi (esempio è la galleria di Nazzano sulla autostrada A1, tratto Orte – Fiano, e ancora i servizi di ingegneria di supporto all'attività di adeguamento del tratto di attraversamento appenninico fra Sasso Marconi e Barberino di Mugello, «Variante di valico»);

infine, sette società legate al Ministro Pietro Lunardi hanno beneficiato di aperture di credito da parte della Banca Popolare di Lodi, a comprova del rapporto esistente tra le suddette società e il ministro Lunardi («La Repubblica», 17 gennaio 2006);

considerato che nei progetti delle opere inserite nella legge obiettivo le società riconducibili al ministro Lunardi hanno acquisito contratti nelle iniziative che seguono:

Variante di Valico da Gruppo Autostrade. Stone: consulenza alla Direzione lavori Spea per i Lotti 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13. Stone: progettazione definitiva delle gallerie Sparvo, S. Benedetto Val di Sambro, Grizzana e delle fondazioni viadotto Lagaro. Stone: progettazione esecutiva delle gallerie Boscaccio, Ragnaia, Torraccia 1, Torraccia 2, Formicaio;

Firenze nord – Firenze sud da impresa di costruzioni Baldassini e Tognozzi. RockSoil: progettazione costruttiva lotti 4, 5, 6, 7 e 8;

Autostrada Adriatica da Gruppo Autostrade. Stone: A14: progettazione definitiva delle gallerie Novillara, Cavallo, Montedomini, Sappanico, Porto S. Giorgio, Scacciano;

Autostrada Parma-La Spezia da Gruppo Gavio. Stone: progetto esecutivo gallerie Parma – La Spezia (Autocisa);

Autostrada Asti – Cuneo da ANAS. Stone: Asti – Cuneo, progettazione esecutiva galleria Loreto;

Maxilotti Salerno-Reggio Calabria da Consorzio Co.Re. (General Contractor). Stone: Salerno – Reggio, progettazione per conto dei General Contractor di 2 maxilotti (Condotte e Impregilo);

Passante di Mestre da Impregilo – CMC – GLF (General Contractor). Ergotecna: progettazione e direzione lavori del Passante di Mestre;

G.R.A. Roma. Stone: galleria Cassia da Bonifica. Stone: galleria Trionfale dall'impresa esecutrice;

Alta capacità ferroviaria Cociv da Gruppo Gavio. Stone: progetto esecutivo gallerie Cociv;

Alta capacità ferroviaria Torino – Lion da Eiffage. RockSoil: consulenza da Eiffage per la galleria di 54 km;

Alta capacità ferroviaria Torino–Milano da Impregilo-Condotte (General Contractor). Consorzio 3S e Stone: la maggior parte dei monitoraggi e dei collaudi statici;

Alta capacità ferroviaria Milano-Genova da General Contractor. Stone: progettazione di tutte le gallerie principali;

Alta capacità ferroviaria Milano–Venezia da Condotte (General Contractor). Stone: progettazione della galleria Lonato;

Metropolitane. Stone: metropolitana di Milano, progettazione esecutiva del prolungamento fiero per metropolitana milanese. Stone: metropolitana di Milano, progettazione preliminare Linea 5 Garibaldi–Bettola per Astaldi. Stone: metropolitana di Milano, progettazione preliminare Linea 4 Garibaldi –Bettola per Astaldi. RockSoil: metropolitana di Napoli, progettazione gallerie e stazioni fermate Chiaia e Mergellina da Metropolitana milanese,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano assumere per impedire che prosegua la situazione sopra descritta, che comporta una palese violazione delle norme sul conflitto di interessi, che configura la forzatura degli scopi della politica di sviluppo delle infrastrutture di trasporto ai fini di interesse di alcune società riconducibili al ministro Lunardi ed infine fa emergere un profilo di interesse privato in atti pubblici;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga opportuno un intervento in sede CIPE affinché non vengano portate avanti opere, apparentemente di interesse pubblico, ma in realtà volte a soddisfare interessi privati da parte di chi dovrebbe gestire il bene pubblico;

se non si ritenga opportuno rendere edotta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato affinché, nel quadro dell'istruttoria in corso, provveda ad accertare l'esistenza del conflitto di interessi evidenziato nelle premesse della presente interrogazione nonché ad identificare e verificare i contratti attivi e passivi di cui sono parte o, comunque, interessate la Stone S.p.A. e le altre società partecipate, controllate, collegate, ivi compresa la Rocksoil, nel periodo compreso tra gennaio 2002 e gennaio 2005, situazione questa incompatibile con le regole di concorrenza, essendosi determinato un abuso di posizione dominante nel mercato.

(4-10171)

IOVENE, TONINI, MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, BRUNALE, RIPAMONTI, CARELLA, CREMA, BUDIN, VITALI, FLAMMIA, COVIELLO, DALLA CHIESA, DI SIENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che in questi anni vi è stata una costante riduzione dei fondi governativi da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo che hanno portato il no-

stro Paese all'ultimo posto, in termini percentuali rispetto al PIL, nella classifica dei donatori internazionali (Paesi OCSE);

che, con i tagli nell'ultima finanziaria, il nostro Paese destina per il 2006 lo 0,1% del PIL per gli aiuti allo sviluppo;

che la costante riduzione dei fondi governativi si associa ad un impoverimento dei contenuti e dei programmi della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS);

che questo ha comportato la diminuzione degli esperti di cooperazione, oggi ridotti a meno della metà di quanto previsto dalla legge 49/97; l'assenza di strategie necessarie ad ottimizzare le risorse finanziarie disponibili e destinarle alle reali priorità dei Paesi beneficiari; il progressivo affidamento di compiti, che la legge attribuisce a figure interne assunte per concorso, a personale e/o istituti esterni con conseguente aumento dei costi; l'assenza infine di attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative, solo per fare alcuni esempi;

che la programmazione delle iniziative da realizzare non viene più presentata al Comitato direzionale (organo decisionale collegiale previsto dalla legge) mentre il Nucleo di Valutazione Tecnica (organo consultivo e di garanzia) è stato pressoché svuotato della sua funzione istituzionale e le sue funzioni sono state di fatto assunte dal Direttore generale o dal Sottosegretario delegato;

che l'8 ottobre 2004 il Comitato direzionale del Ministero degli affari esteri ha approvato la partecipazione dell'Italia alla costruzione di una centrale idroelettrica in Etiopia a Gilgel Gibe;

che tale progetto prevede la partecipazione al finanziamento del sistema idroelettrico di Gilgel Gibe II, del valore complessivo di 422 milioni di euro circa, mediante la concessione di un credito di aiuto di 220 milioni di euro e di un dono di 505.000 euro;

che il credito italiano dovrebbe aggiungersi alle disponibilità finanziarie etiopiche (113 milioni di euro circa), ad un finanziamento della BEI (Banca Europea Investimenti) e che il finanziamento a dono italiano consentirebbe la copertura di attività di monitoraggio e di valutazione operate dalla DGCS in gestione diretta;

che la progettazione e la realizzazione delle opere relative alla captazione delle acque, trasporto e produzione di energia è stata affidata dagli etiopici alla Salini Costruzioni S.p.A. a trattativa diretta mentre l'organismo esecutore è la Ethiopian Electric and Power Corporation (Eepco);

che i lavori sono iniziati e la Salini Costruzioni S.p.A. ha subappaltato parte dei lavori alla società SELI, che nel marzo 2005 ha avviato lo scavo della galleria idroelettrica;

considerato:

che quanto stanziato per la costruzione della centrale idroelettrica a Gilgel Gibe è tra le somme più elevate mai stanziate per una sola opera (solo per fare un esempio il totale dei crediti di aiuto impegnati dall'Italia nel 2003 in tutto il mondo era inferiore ai 180 milioni di euro) e con una procedura quanto meno dubbia in quanto nella stessa sede è stato indicato

l'ente esecutore, l'Eepco, e la ditta realizzatrice, la Salini Costruzioni S.p.A.;

che l'affidamento da parte del Governo etiope dei lavori alla Salini Costruzioni è avvenuto a trattativa diretta, e quindi senza nessun tipo di gara, in quanto beneficiaria di una deroga in ragione dell'urgenza del progetto;

che l'Italia ha sottoscritto una raccomandazione dell'Ocse, divenuta operativa dall'11 gennaio 2002, nella quale si raccomandava di tenere separati i prestiti erogati ai Paesi poveri dal fatto che il lavoro venisse realizzato da una società dello stesso Paese donatore;

che tre giornali etiopici (tra cui «The Ethiopian Herald») il 12 maggio 2004, quindi ben prima della decisione italiana di partecipare al progetto, hanno riportato la notizia della firma di un accordo ufficiale tra la Eepco e la Salini Costruzioni per la realizzazione della centrale Gilgel Gibe II, riportando addirittura le cifre;

che nel verbale della riunione del Comitato direzionale del Ministero degli affari esteri dell'8 ottobre 2004 si raccomandava per l'erogazione del prestito che la Banca Europea contribuisse per la quota rimanente di *budget* del progetto e che si concludesse il processo di valutazione dell'impatto ambientale il cui studio era ancora al vaglio delle autorità etiopiche;

che nel dicembre 2005 le informazioni richieste nell'ottobre 2004 sono state portate al Comitato direzionale;

che la Salini Costruzioni ha una lunga storia in Etiopia che risale agli anni '80, quando l'allora Fai, Fondo aiuti italiani, stanziò alla Salini 450 miliardi di vecchie lire per il progetto Tana Beles, nel nord dell'Etiopia, per la bonifica della valle del Beles, di cui oggi non vi è quasi nessuna struttura funzionante;

che quel progetto si rivelò uno spreco enorme di risorse dovuto ad una certa impostazione della cooperazione italiana di allora e sul quale la Salini, dopo aver intentato una causa su quel progetto e su quelli in Somalia, ottenne nel 1998 un risarcimento di 32 miliardi di lire;

che l'Etiopia è uno dei paesi più poveri del mondo, con uno dei più bassi indici di sviluppo umano, classificato Hipc dalla Banca Mondiale, cioè tra quei paesi che hanno avuto il diritto all'annullamento del debito;

che l'Italia sta portando a termine la procedura di azzeramento del debito bilaterale con l'Etiopia e che il Fondo Monetario Internazionale indica quel paese africano come fortemente a rischio per la restituzione dei debiti,

si chiede di sapere:

se il progetto in questione abbia avuto la necessaria valutazione;

se si siano considerati, nella valutazione del progetto, gli elementi fortemente critici espressi dal nucleo di valutazione nel novembre 2005 e perché dopo tali osservazioni i componenti siano stati sostituiti;

se risulti per quale motivo l'impianto idroelettrico in questione sia stato inserito nel Piano Nazionale di Sviluppo Energetico dal Governo etiope solo nel 2004;

essendo l'affidamento dei lavori alla società Salini Costruzioni avvenuto a trattativa diretta e quindi senza nessun tipo di gara, in quanto beneficiaria di una deroga in ragione dell'urgenza del progetto, che tipo di documentazione sia stata presentata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e come sia stata motivata tale scelta dal Governo etiope per convincere la DGCS ad accettare senza riserve tale procedura nell'assegnazione di un progetto che non è di emergenza.

(4-10172)

BRUTTI Paolo, MONTALBANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la società Quadrilatero Marche-Umbria Spa è stata costituita in data 6/6/2003 su iniziativa dell'ANAS Spa, d'intesa con Sviluppo Italia Spa, con una partecipazione al capitale sociale di euro 2.000.000,00 interamente deliberato, sottoscritto e versato per un numero di azioni pari a 2.000.000, con valore unitario di un euro, in ragione del 51% da parte dell'ANAS e del 49% da parte di Sviluppo Italia;

l'oggetto sociale della «Quadrilatero» consiste nella realizzazione del progetto pilota denominato «Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna» («Quadrilatero»);

il progetto «Quadrilatero», previsto dal CIPE con delibere del 21/12/2001, n. 121, e del 31/10/2002, n. 93, è stato qualificato «infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale» ai sensi della legge 21/12/2001, n. 443 (legge obiettivo);

rientrano nell'oggetto sociale la progettazione e la realizzazione delle tratte stradali costituenti il sistema di viabilità ricompreso nel progetto, siano esse di competenza principale dell'ANAS ovvero secondaria, degli enti territoriali interessati insieme all'acquisizione e valorizzazione e collegamento sul mercato delle aree *leader* (piattaforme logistiche, centro agro alimentari, iniziative turistico-alberghiere) nonché il reperimento delle risorse finanziarie di pertinenza statale, comunitaria, locale e privata. A tal fine la società potrà compiere, purché in via strumentale all'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potendo partecipare ad altre società, consorzi, enti costituiti o da costituire;

il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro del Ministero della giustizia mentre il collegio sindacale esercita i restanti compiti di vigilanza di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile;

totalmente assente è il controllo della Corte dei Conti, previsto invece per l'ANAS;

le risorse finanziarie per la realizzazione dell'oggetto sociale si elevano globalmente a 2.156,6 milioni di euro, ripartite come segue:

| | Importi in milioni di euro | Finanziamenti |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| Maxi-lotto n. 1 | 1.295,6 | 469,9 milioni di euro |
| Maxi-lotto n. 2 | 798,0 | 596,9 milioni di euro |
| PAV Acquisizione dei terreni delle aree <i>leader</i> di compensazione aree di compensazione | 63,0 | |
| Totali progetto intervento strategico | 2.156,6 | 1.066,8 milioni di euro |

considerato che:

l'attività della «Quadrilatero», in ogni suo aspetto, sfugge a qualsiasi controllo pubblico, indipendente ed esterno, e specificatamente a quello della Corte dei Conti (Sezione Enti), previsto dall'atto istitutivo dell'ANAS, con la conseguenza di compromettere – se non eliminare – il controllo politico riservato costituzionalmente al Parlamento;

l'iniziativa rientra nelle operazioni di «sottogoverno» perché, accanto all'assenza di controlli, le cariche sociali sono state conferite a personale dell'ANAS e a quello prescelto da Sviluppo Italia, nel pieno rispetto del principio di «scambio di favori», vigente nell'ambito delle società per azioni, a partecipazione pubblica, per depistare e rendere opaca la gestione, caratterizzata da facili arricchimenti dei soggetti appartenenti alla *governance*;

inoltre, va ancora stigmatizzato il sistema clientelare praticato per le assunzioni del personale, addetto alla «Quadrilatero», scelto con chiamata diretta da parte dell'Amministratore delegato su richiesta del Consiglio di Amministrazione;

in particolare, vanno sottolineati i profili a giudizio degli interroganti singolari della nomina, a Direttore generale della Quadrilatero, dell'architetto Fabrizio Romozzi, pupillo del Viceministro dell'economia e delle finanze, Mario Baldassarri, e già consulente di quest'ultimo presso l'Unità tecnica – finanza di progetto istituita nell'ambito della segreteria del Cipe, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 7;

l'architetto Romozzi, nel far parte della suddetta Unità di supporto del CIPE, con lauta retribuzione, era contestualmente *partner* della società privata di revisione contabile e di consulenza Price Waterhouse Coopers advisory s.r.l., con sede in Milano, dalla quale percepiva lautissimi compensi, situazione questa di palese incompatibilità con l'esercizio di pubbliche funzioni e generatrice di un palese conflitto di interesse insorto con la protezione del viceministro Mario Baldassarri;

rilevato che:

la suddetta società privata di revisione, a partire dal 2002, è stata incaricata dietro mastodontico compenso – fronteggiato dalla pubblica finanza – per lo «studio di un intervento in pubblico – *private partnership* sulla strada statale n. 77, versante umbro, rientrante nelle opere da costruire dalla «Quadrilatero»;

inoltre, la stessa società ebbe a predisporre un analogo studio, interessante il versante marchigiano delle opere stradali da eseguire; entrambi i progetti sono stati fatti propri dall'Unità tecnica – finanza di progetto, cioè dallo stesso architetto Romozzi, che ha conferito natura pubblica per l'invio al CIPE per le relative valutazioni e deliberazioni;

gli oneri finanziari di questi due studi, realizzati dalla Price Waterhouse Coopers, sono stati così posti a carico del bilancio dello Stato;

risulta agli interroganti che:

contestualmente l'architetto Romozzi venne incaricato dall'ANAS, nel 2002, di elaborare lo studio di fattibilità per portare a realizzazione le conclusioni degli anzidetti due studi, interessanti la strada statale n. 77 (versante marchigiano e umbro) percependo un nuovo sostanzioso compenso;

successivamente l'architetto Romozzi, con una sua società di «comodo», EOS s.r.l., e con sede in Macerata (amministratore unico sebbene proprietario di una quota ridotta di azioni), è risultato aggiudicatario con altri (ATI) per fornire all'ANAS i servizi di supporto alla progettazione del maxilotto 1-«SS77», dal costo di 6 miliardi circa di vecchie lire;

per le suddette attività, nel 2003, l'architetto Romozzi è stato, con buon profitto, compensato anche dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;

conclusivamente l'architetto Romozzi per la stessa attività è stato compensato, nello stesso periodo di tempo, dalla Price Waterhouse Coopers advisory, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'ANAS e dalla EOS s.r.l., compiendo così il miracolo evangelico della «moltiplicazione dei pani e dei pesci», anche perché contestualmente veniva ponderosamente retribuito dalla «Quadrilatero» Spa nella sua qualità di Direttore generale, incaricato, istituzionalmente, di valutare, approvare e deliberare lo stesso studio e progetto da lui redatti e già ampiamente retribuiti dai suddetti organismi pubblici,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intendano adottare al fine di eliminare la descritta situazione di compiacenza e di sottogoverno incompatibile con i principi di eticità e moralità della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione), nella gestione del pubblico denaro;

se comunque non si ritenga utile ed opportuno sottoporre al controllo della Corte dei Conti la società «Quadrilatero», i cui finanziamenti e la relativa gestione sono stati artificiosamente sottratti al magistrato delegato al controllo dell'ANAS, secondo una disdicevole pratica in uso presso le società per azioni a partecipazione pubblica, con la quale ven-

gono assegnate a nuove società funzioni proprie di pertinenza dell'organismo controllato dalla Corte dei Conti, costituendo una irregolare situazione di sostanziale elusione del controllo di quest'ultima;

se non sia comunque il caso di promuovere una apposita inchiesta amministrativa per identificare i responsabili delle suddette operazioni di sottogoverno, adottando i provvedimenti consequenziali, anche con riferimento all'attività dell'architetto Romozzi, nella sua qualità di direttore generale della «Quadrilatero» in ordine ai seguenti punti: conferimento e pagamento di consulenze a favore di personale esterno alla «Quadrilatero»; ulteriori atti di gestione, comportanti spese a carico della «Quadrilatero», ivi compresi gli emolumenti percepiti dall'architetto Romozzi ovvero le sue società di comodo nelle molteplici manifestazioni in precedenza citate; valutazione dell'opportunità di procedere allo scioglimento della «Quadrilatero», riconducendo nell'ambito dell'ANAS le relative attività, come legislativamente e statutariamente previsto, anche per consentire il controllo della Corte dei Conti e quello politico del Parlamento;

se il Governo sia consapevole che la descritta situazione è generatrice di responsabilità amministrativa e penale.

(4-10173)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

con il bando del 20-10-1995 la provincia di Terni promuoveva un concorso per la selezione di guardie ecologiche volontarie (G.E.V);

prima che gli uffici della Provincia richiedessero i documenti per il rilascio dei decreti sono passati 5 mesi e ad oggi, febbraio 2006, si è ancora in attesa di tali decreti;

sono stati spesi soldi pubblici per la formazione delle G.E.V;

considerato che:

il corso per il concorso ha avuto inizio il 6-9-1997 e si è concluso il 21-11-1997, mentre l'esame finale si è svolto nel mese di marzo 1999;

la funzione delle G.E.V. è essenziale nella salvaguardia del territorio e in particolare dei beni ambientali umbri,

si chiede di sapere:

quali siano il motivo di tali ritardi e gli impedimenti che la Giunta provinciale ha incontrato;

quale sia il resoconto preciso di tutti i passaggi effettuati dalla provincia relativi al corso.

(4-10174)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

in data 31 marzo 1998 la III Sezione del Consiglio di Stato, in relazione alla interpretazione della legge 308/81 e della legge 280/91, ha espresso il parere che: «Non può non rilevarsi, d'altronde, che su un piano equitativo generale parrebbe del tutto priva di giustificazione l'esclusione dai benefici in parola dei soli militari nella predetta posizione di volontari e trattenuti, per cui una interpretazione delle norme di legge in esame che

risultasse in qualche modo discriminatoria nei confronti delle anzidette categorie farebbe sicuramente sorgere seri dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale delle norme in questione»;

la I Commissione (Affari Costituzionali) della Camera dei deputati il 12 gennaio 2000 ha espresso il parere che tra i destinatari delle norme in vigore della legge 308/81, come modificata dalla 280/91: «Vi entrano anche i militari di carriera la cui mancata esclusione tra i beneficiari porrebbe dubbi di costituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento»;

si chiede di sapere:

per quali motivi la speciale elargizione non sia stata concessa ai militari di qualsiasi categoria (di carriera, di leva, volontari e non, trattenuti, militari di complemento, richiamati e quant'altro) che in servizio si sono ammalati di tumore o altre gravi malattie (rientrando quindi nelle categorie A e B citate nelle suddette leggi) e ai parenti (aventi diritto) dei deceduti a causa di tali malattie;

limitandosi a casi di militari deceduti e/o ammalatisi in Sardegna (quali quelli di Melis, Pilloni, Porru, Floris, Falsarone, Ledda, Serra, Faedda, Nichelini, Inghilleri, Cardia, Vargiu, Pillia, Vacca, Pintus, Cabras), se agli ammalati e/o familiari (aventi diritto) dei deceduti sia stata concessa la speciale elargizione.

(4-10175)

PETERLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – (Già 3-02460)

(4-10176)

PONTONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», il Governo ha correttamente orientato diverse disposizioni all'obiettivo del contenimento della spesa di parte corrente e, in particolare, di quella destinata al personale delle amministrazioni pubbliche che sono state, quindi, richieste, ai diversi livelli di governo, di assicurare il loro contributo solidale al perseguimento degli obiettivi del rispetto del Patto europeo di stabilità e crescita;

nell'art. 1, comma 192, di tale legge si dispone che le risorse aggiuntive da destinare per la retribuzione accessoria devono coprire tutti gli oneri, compresi quelli a carico del datore di lavoro rispetto all'ammontare già consolidato al 31 dicembre 2004;

analoga e specifica disposizione, contenuta nel successivo comma 208, riguarda le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali dovuti ai legali dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche;

la Commissione bilancio del Senato aveva avvertito l'esigenza di una interpretazione tale che la disposizione dovesse riguardare le sole ri-

sorse aggiuntive, prevedendo un limite calcolato in proporzione alla retribuzione complessiva;

tale disposizione, così come richiamata, se non correttamente interpretata, verrebbe a determinare una situazione di maggior pregiudizio in danno del personale dell'avvocatura delle amministrazioni pubbliche in quanto su di esso verrebbero a gravare oneri che, invece, per la generalità dei dipendenti, sono posti a carico del datore di lavoro con ciò determinandosi evidenti profili di incostituzionalità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire, con una certa quale tempestività, a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti destinatari che la disposizione trova applicazione esclusivamente con riguardo ai compensi professionali dovuti in base a specifiche disposizioni contrattuali che presuppongono un esercizio discrezionale della pubblica amministrazione circa la determinazione dei fondi finalizzati alla corresponsione di tali compensi;

se non si ritenga opportuno evitare, quindi, che si pervenga a una interpretazione errata della disposizione allorché, come è nel caso dei legali dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, il diritto ai compensi professionali è determinato sia nell'*an* che nel *quantum* dalla legge o da disposizioni contrattuali e/o regolamentari.

(4-10177)

BISCARDINI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Risulta all'interrogante che:

il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il compito di vigilare sull'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI);

l'ENCI, a norma di statuto, è un'associazione di allevatori a carattere tecnico-economico che ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure, migliorandone ed incrementandone l'allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi;

in questi anni l'ENCI è stato al centro di ripetuti cambi di Commissari su nomina del Ministro delle politiche agricole e forestali e ciò nonostante, oggi più di ieri, all'interno dell'ente sopravvivono irregolarità radicate in un continuo conflitto d'interesse fra Consiglio direttivo, il corpo degli esperti giudici di razza e i membri componenti delle Commissioni di disciplina;

l'*iter* formativo per ottenere la qualifica di «esperto giudice di esposizione» è regolamentato dall'ENCI nel vigente «Disciplinare del corpo degli esperti», approvato con decreto ministeriale n. 20633 del 15 marzo 2004, che risulta in parte non attuato, tant'è che coloro per i quali è stata accettata la domanda nel 2004 non hanno avuto ancora accesso al «corso teorico» previsto;

gli uffici dell'ENCI non sanno dare indicazioni sulla previsione dell'organizzazione di futuri «corsi teorici» per la formazione di esperti giudici di esposizione;

la sensibile diminuzione della partecipazione alle manifestazioni cinofile, nonché la diminuzione della produzione di cuccioli nel 2006, è la risultante di una insufficiente politica di «tutela» delle razze canine ritenute «pure»,

si chiede di sapere:

se il Ministro ritenga opportuno commissariare l'ENCI attraverso la nomina di una o più persone, da individuarsi tra cinofili credibili e capaci di rilanciare la cinofilia italiana dentro e fuori le istituzioni, per arrivare ad una situazione di normalità dopo una analisi dettagliata delle criticità, delle disfunzioni e delle irregolarità verificatesi in questi anni;

se ritenga opportuno revocare la nomina del suo rappresentante in seno al Consiglio direttivo dell'ENCI, più volte protagonista di cronache giudiziarie che, al di là delle responsabilità personali da accertare, hanno comunque danneggiato la credibilità dell'ente;

se ritenga opportuno verificare l'attendibilità delle motivazioni con le quali il Consiglio direttivo dell'ENCI ha decretato la chiusura del gruppo cinofilo bolognese;

se risulti che il Consiglio direttivo abbia analizzato i documenti contabili depositati presso gli avvocati Lenzi e Mantovani di Bologna e quali iniziative intenda assumere per garantire la riapertura del gruppo cinofilo bolognese;

se ritenga opportuno intervenire affinché siano programmati dall'ENCI i «corsi teorici» previsti quale passaggio necessario per l'ottenimento della qualifica di esperto giudice relativi alle domande pervenute presso l'Ente dal 2004 ad oggi;

se ritenga opportuno sollecitare l'ENCI a pubblicare sulla rivista ufficiale l'elenco progressivo delle domande ad «esperto giudice» accolte fino ad oggi, per definire una graduatoria ufficiale quale garanzia di trasparenza.

(4-10178)

AGONI, TIRELLI, FRANCO Paolo. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Atteso che un servizio mandato in onda il 26.10.2005 da una nota trasmissione televisiva documentava il fatto che alcuni dipendenti presso la sede della Corte dei Conti di Roma, dopo aver timbrato il cartellino attestante la presa di servizio, si allontanavano illegittimamente dal posto di lavoro;

considerato che questa azione non autorizzata prefigura sicuramente il danno erariale e un grave spreco di risorse;

rilevato che:

i dipendenti, pur essendo pagati regolarmente, non prestano servizio nella misura dovuta;

un'azione di questa natura potrebbe anche prefigurare violazione di carattere penale,

si chiede di sapere:

se la Corte dei Conti abbia intrapreso azioni nei confronti dei responsabili degli Uffici della Corte dei Conti stessa presso i quali i dipendenti prestano servizio;

se risulti che la Procura competente abbia ravvisato nei suddetti comportamenti risvolti di carattere penale e abbia susseguentemente attivato l'azione penale, così come previsto dall'art. 112 della Costituzione.

(4-10179)

TURRONI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Risulta all'interrogante che:

da numerosi anni insiste nel territorio del comune di Sanza (Salerno), in località Farnetani, un'area interna del Parco Nazionale del Cilento, un allevamento di bovini, di proprietà di un imprenditore che peraltro ha precedentemente svolto le funzioni di sindaco del medesimo comune, di assessore provinciale all'agricoltura, di presidente della Usl di zona e di vicepresidente di comunità montana; l'allevamento è dotato di circa 300 capi ed è esteso su un'area di circa 80 ettari;

nonostante la notevole qualità delle tecniche allevative, per decenni la struttura ha sversato, senza alcuna precauzione di tipo sanitario ed ambientale, gran parte dei liquami e delle deiezioni animali nel fiume Bussento, uno dei principali corsi d'acqua dell'area interna al Parco, fiume a carattere torrentizio con portata variabile tra i 3 mc/sec e 150 mc/sec, che sfocia in pieno golfo di Policastro;

il fiume fa da confine tra la zona 1 e la zona 2 dell'attuale perimetrazione del Parco, il suo corso dà origine a tre siti d'interesse comunitario (SIC alta valle del Fiume Bussento cod. IT8050001; SIC Basso corso del fiume Bussento cod. IT8050007; SIC Grotta di Morigerati cod. IT8050016) e infine è stato riconosciuto patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO) oltre che riserva MAB di biosfera;

con periodicità giornaliera i liquami sono stati direttamente scaricati nel fiume; le conseguenze sono state l'intorbidamento delle acque, a causa delle enormi quantità di deiezioni solide e liquide immesse, e l'emanazione un forte odore di ammoniaca, sostanza fortemente tossica nei confronti di pesci e crostacei di fiume; per anni tale situazione si è aggravata nel periodo estivo, poiché la scarsità d'acqua impediva la diluizione della massa inquinante; una delle conseguenze più vistose dello scarico è stata l'accumulo di letame sul letto del fiume, fatto che ha reso difficile la deposizione delle uova e quindi la riproduzione delle trote; deve altresì tenersi conto del fatto che sul Bussento vive il nucleo più numeroso di lontre presenti nel sud Italia;

già nel 1992, a seguito di una serie di denunce, il titolare dell'allevamento fu sottoposto a processo per violazione della legge n. 319 del 1976 sulla tutela delle acque, dal quale peraltro risultò assolto per insufficienza degli elementi di accusa; a seguito di ciò, con l'ampliarsi del numero dei capi e la mancata adozione di qualsiasi criterio di salvaguardia, la situazione si è ulteriormente aggravata, nonostante le numerose denunce

poste in essere dagli agenti del corpo forestale (afferenti al CTA) dal comando stazione di Sanza, dagli agenti del NOE (Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri), dagli agenti della polizia ittico-venatoria della Provincia di Salerno;

nell'autunno del 2004 gli albergatori ed i proprietari di strutture ricettive del Golfo di Policastro, vicini alla foce del Bussento si sono riuniti per esaminare le possibili soluzioni all'inquinamento del fiume, individuando nell'allevamento di Sanza una delle principali fonti del crescente degrado delle acque del Golfo; su loro sollecitazione la Asl competente e l'Arpac hanno effettuato una serie di rilievi visivi oltre che di prelievo di campioni di acque e di residui solidi in prossimità dei punti di immissione nell'alveo degli scarichi; le analisi rese pubbliche dal dipartimento provinciale dell'Arpac di Salerno hanno evidenziato una notevole presenza di batteri fecali (*escherichia coli*);

questa attività ha portato al sequestro della struttura, avvenuto il 27 settembre 2005, da parte della Guardia di finanza di Salerno, coadiuvata dal personale delle guardie giurate del WWF e dai tecnici dell'Arpac. Nel corso dell'operazione di polizia ambientale sono stati scoperti due scarichi abusivi attraverso i quali venivano convogliate le acque reflue delle stalle; tuttavia da rilievi effettuati nella prima decade di ottobre sembra che l'attività di sversamento sia continuata, incurante del sequestro, sino al completo blocco dell'attività produttiva ed alla chiusura definitiva degli scarichi abusivi, avvenuta negli ultimi giorni di ottobre 2005;

lo sviluppo delle tecniche di trattamento delle deiezioni bovine, già utilizzabili da tempo come fertirrigante oltre che come base per la produzione di fertilizzante azotato, consente un loro uso efficiente anche per la produzione di gas metano in quantità tale da consentire al citato allevamento una probabile autosufficienza energetica; l'articolo 7 della legge 394 del 1991 prevede che per i comuni ricompresi nelle aree dei Parchi nazionali è prevista la priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, di «strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano»;

tuttavia, nonostante queste prospettive positive siano state più volte evidenziate dagli esperti di settore e dalle associazioni ambientaliste cilentane al titolare dell'allevamento, egli ha proseguito senza remore nella sua attività inquinatoria, limitandosi ad astenersene nel caso in cui fossero in corso operazioni di prelievo o di indagine visiva;

va conclusivamente osservato che il Bussento è afflitto da diverse fonti inquinanti a causa delle quali si assiste ad un degrado crescente delle acque del Golfo di Policastro; tuttavia tali fonti sono limitate poiché si tratta di taluni depuratori comunali – meritoriamente il comune di Sanza da alcuni mesi ha messo in funzione il proprio – colpevolmente non realizzati o inattivi, e di due attività industriali: un impianto di acquacoltura, in relazione al quale sono in corso di adozione dei provvedimenti da parte delle Autorità sanitarie competenti, e l'allevamento oggetto del presente atto, che si connota, rispetto alle altre fonti inquinanti, per due aspetti:

l'impatto estremamente violento sul fiume e la natura privata dell'attività. In questo modo mentre il danno è trasferito alla collettività, gli utili, che potrebbero essere utilizzati per attenuare il danno, sono trattenuti dal privato,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire, anche per il tramite dell'Ente Parco, per sanare la situazione descritta in premessa, utilizzando le soluzioni proposte ed invitando la regione Campania a porre in essere proprie attività di tutela – anche nei riguardi dei comuni i cui depuratori risultano essere assenti non in regola – prima che le iniziative portate avanti dagli ambientalisti locali e dai settori economici che confidano nella pulizia delle acque del fiume Bussento non producano la irrevocabile chiusura dell'allevamento, in danno dell'economia di Sanza;

se non si ritenga necessario rafforzare la normativa che rende necessaria l'adozione di misure di trattamento delle deiezioni animali e la dimostrazione della loro funzionalità quale elemento propedeutico alla realizzazione di allevamenti intensivi o semi intensivi, in special modo in aree particolarmente protette e di riconosciuto valore ambientale e naturalistico.

(4-10180)

TURRONI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Risulta all'interrogante che:

la società Golfo Tour srl esercita da alcuni anni, nei mesi tra giugno e settembre, attività di trasporto passeggeri dal porto di Scario (Salerno) alle spiagge della costa ricadenti nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano;

da parte di taluni soci o persone vicine alla Golfo Tour viene esercitata sulle spiagge «Sciabica» e «Resima», anch'esse ricadenti in zona A1 del Parco del Cilento ed in area SIC, attività di noleggio di lettini ed ombrelloni, nonché di vendita di cibo e bevande, in assenza di concessione balneare, essendo stata quest'ultima revocata dal Comune di San Giovanni a Piro nel maggio 2004 a causa della mancata presentazione della prescritta valutazione di incidenza ambientale;

nei due siti di importanza comunitaria, Parco Marino di Punta degli Infreschi e Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta, secondo quanto previsto dalla direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, lo Stato, o gli enti da esso delegati, sono tenuti ad attuare speciali misure di conservazione e promozione, con la connessa attività di sorveglianza e tutela delle specie animali e vegetali protette. L'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 prevede che si applichino le misure di conservazione previste dalla normativa vigente, nel caso in cui le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, mentre, per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta, la regione o la

provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione. Poiché i due siti ricadono nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Area marina protetta di «Costa degli Infreschi e della Masseta» trovano applicazione le citate misure di conservazione.»;

l'attività di stabilimento balneare, nonostante le denunce degli ambientalisti locali e l'avvenuta revoca della concessione, è continuata abusivamente nel corso dell'estate 2004 ed è proseguita anche nell'estate 2005, con l'occupazione di aree sempre più vaste delle spiagge citate; la Federazione delle associazioni «ambiente cultura sviluppo» del Cilento, che raggruppa diverse associazioni ambientaliste e di tutela dei consumatori, segnala atteggiamenti di tipo intimidatorio nei confronti dei turisti che non intendono avvalersi dei «servizi» offerti e che non riescono più a fruire delle spiagge nello stato selvaggio in cui dovrebbero trovarsi, essendo queste occupate 24 ore su 24 da materiale balneare;

le rilevazioni fotografiche effettuate dalla citata Federazione ed in possesso dell'interrogante mostrano come le attrezzature vengono installate sulle spiagge prima dell'arrivo dei turisti e non su loro richiesta, impedendo loro l'utilizzo della spiaggia libera, salvo che non si voglia ogni volta litigare con gli abusivi; la preziosa macchia mediterranea è stata aperta con decespugliatori ed iniziano a formarsi depositi di rifiuti solidi e di deiezioni umane, a discapito delle previste tutele;

nel corso del 2004 le segnalazioni di questa situazione effettuate dalle associazioni ambientaliste hanno prodotto diversi interventi delle Forze dell'ordine, che hanno sequestrato parte delle attrezzature; tuttavia il materiale sequestrato viene rapidamente recuperato tramite versamento di una cauzione minima e d'altra parte non è possibile richiedere quotidianamente l'intervento dell'Autorità; in questo modo la sanzione si trasforma in una tassa periodica che viene semplicemente scaricata sui prezzi praticati e rapidamente recuperata,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato non intenda intervenire, anche per il tramite del Parco nazionale del Cilento, a tutela dell'integrità e della fruibilità delle aree indicate in premessa, anche al fine di stroncare sul nascere la pretesa di un diritto non spettante.

(4-10181)

DONADI, FORMISANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 31 dicembre 2005 è scaduta l'autorizzazione generale n. 3 del 2004 emanata dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali; tale autorizzazione riguardava il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti privati ed enti pubblici economici; di conseguenza, a partire dall'anno in corso, anche le associazioni di volontariato dovranno ottemperare ai disposti del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, ovvero al codice in materia di protezione dei dati personali;

la trasposizione concreta di detto obbligo costituirà un peso insostenibile per le moltissime associazioni di volontariato sparse sul territorio nazionale che, in modo del tutto gratuito, assolvono a compiti fondamentali, troppo spesso in sostituzione di uno Stato carente;

queste associazioni, in particolare quelle che operano nel settore socio-sanitario, di fatto si troveranno ad affrontare gravissimi problemi, non tanto per l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati, quanto per la gestione pratica di tali autorizzazioni;

per trattare i dati personali infatti le associazioni dovranno dotarsi di locali e complementi d'arredo idonei ad archiviare documenti, attrezzature, anche informatiche, idonee al trattamento dei dati, assumere archivisti, organizzare corsi di formazione per i volontari che dovranno ricoprire la figura di «incaricato», e stipulare adeguate coperture assicurative, una lunga serie di operazioni in base alle quali, secondo l'Associazione Italiana contro le Miopatie Rare («Aim Rare»), il costo per ogni documento trattato a norma di legge potrebbe raggiungere, e a volte superare, 5 euro a documento;

il problema, inoltre, non è solo di tipo economico ma anche di responsabilità giuridica, in quanto le associazioni di volontari, a giusto titolo, si chiedono chi in futuro possa assumersi in modo del tutto gratuito le responsabilità civili e penali connesse al trattamento dei dati, che graveranno ad esempio sulla figura del Presidente;

l'applicazione di una simile normativa alle associazioni di volontariato rischia dunque da un lato di dirottare importanti risorse destinate al servizio socio-sanitario sul territorio, verso un'attività meramente amministrativa e totalmente improduttiva, e dall'altro di frenare il generoso e disinteressato contributo di tante persone che desiderano mettersi a servizio della società, senza però essere gravate anche di precise responsabilità civili e penali,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per esonerare, come già avviene in altri paesi europei, le associazioni di volontariato dall'ottemperanza al decreto n. 196 del 30/06/2003 o se, non in subordine, non si possa almeno prevedere la possibilità per soggetti di tipo associativo senza fini di lucro, di una gestione semplificata dei dati sensibili;

se, in alternativa, non si intenda predisporre lo stanziamento di fondi appositi per le associazioni di volontariato, atti a coprire interamente i costi aggiuntivi cui queste incorrono per ottemperare alla succitata normativa.

(4-10182)

DE ZULUETA, ACCIARINI, BOCO, MARTONE, IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Considerato che:

in base alla direttiva generale in materia di Centri di permanenza temporanea ed assistenza del Ministero dell'interno del 14 aprile 2000 «risulta decisivo l'apporto che potrà essere garantito da associazioni o enti che per loro finalità istituzionale operano nel campo della tutela dei diritti

e, più in generale, in quello degli interventi di solidarietà sociale ed umanitaria» e che, sulla base delle disposizioni di detta direttiva, va garantita l'erogazione dei seguenti servizi agli ospiti dei CPT: *a)* interpretariato; *b)* informazione legale; *c)* mediazione culturale; *d)* supporto psicologico; *e)* assistenza sociale;

nel corso della visita effettuata in data 30 gennaio 2006 dai parlamentari Giovanni Russo Spina (RC), Milos Budin (DS), Tana De Zulueta (Verdi) e Alessandro Maran (DS) è stato possibile constatare che all'interno dell'area abitativa del CPT si riscontra un impressionante utilizzo di possenti strutture di contenimento in acciaio dell'altezza di almeno cinque metri e che tali strutture, ben lungi dal solo limitare l'area destinata agli ospiti di sesso femminile da quelli di sesso maschile, sono state costruite allo scopo di delimitare ed isolare persino ogni singola unità abitativa;

la normativa in materia stabilisce chiaramente che «lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità» (Testo unico sull'immigrazione, art. 14, comma 2) e che in base alle vigenti disposizioni sull'organizzazione dei CPT gli strumenti di sicurezza interni vanno concepiti ed organizzati «in modo tale che gli stessi pur garantendo il non allontanamento degli stranieri, non comportino alcun ulteriore affievolimento dei diritti della persona trattenuta» (citata direttiva generale in materia di centri di permanenza temporanea ed assistenza del Ministero dell'interno);

constatato che, nonostante i lavori per la strutturazione del CPT appaiano completati, non sono state rinvenute nel corso della visita le postazioni telefoniche che, stante la prevista capienza massima, sulla base delle vigenti disposizioni non debbono essere inferiori a dieci;

considerato che:

la pubblica sicurezza ha esclusivamente compiti di vigilanza esterna ai centri di temporanea permanenza, approntati «affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro» (Testo unico, art. 14, comma 7) e che nel corso della visita è stato invece possibile constatare con grave preoccupazione che, come confermato anche nel corso della visita medesima dai rappresentanti istituzionali, sembra con tutta evidenza spettare all'ente gestore la decisione sull'apertura e la chiusura delle strutture di contenimento interne al centro e sulla possibilità di isolare ogni singola unità abitativa, con grave pregiudizio della libertà degli ospiti, cui va garantita la massima libertà interna di movimento;

risulta necessario garantire il più scrupoloso rispetto delle norme antincendio in particolare per ciò che riguarda l'agibilità delle vie di fuga e l'accesso dei vigili del fuoco ad ogni singola unità della struttura;

verificato che:

le linee guida per la prevenzione dei rischi antincendio nei centri polifunzionali per gli immigrati emanata dal Ministro dell'interno il 21 febbraio 2005 prevedono che tutte le superfici finestrabili degli alloggi debbono risultare apribili e che invece dalla visita effettuata risulterebbe

che le finestre degli alloggi medesimi non siano apribili manualmente dall'interno;

le medesime linee guida prevedono la predisposizione di zone sicure all'aperto, dotate di recinzione antiscavalcamento, il cui accesso dovrà essere a comando centralizzato a distanza e che le porte che separano le attuali strutture di contenimento esterno e interno in acciaio appaiono invece essere predisposte per la sola chiusura manuale;

ritenuto che, nel caso le strutture di contenimento vengano chiuse dall'ente gestore in orario notturno o in altre fasce orarie, su necessità isolando ogni singola unità abitativa, ciò verrebbe a determinare una gravissima situazione di rischio in quanto l'evacuazione d'emergenza degli ospiti verrebbe ostacolata o resa impossibile;

preso atto che l'intera comunità locale isontina, rappresentata attraverso le proprie istituzioni locali, il comune di Gradisca e la Provincia di Gorizia, nonché la stessa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, hanno espresso al Governo la loro ferma contrarietà all'apertura del CPT di Gradisca d'Isonzo, ed hanno fatto pervenire in più occasioni la propria piena disponibilità a ragionare su proposte per una diversa utilizzazione dell'area;

valutato in particolare che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha presentato ricorso al TAR Lazio sostenendo l'illegittimità della procedura seguita dal Governo per ciò che concerne l'approvazione del progetto per la realizzazione del CPT di Gradisca d'Isonzo, in aperta violazione della potestà primaria della Regione in materia urbanistica ed in particolare della legge regionale n. 52/1991, e che la fissazione per l'udienza di merito su tale ricorso è fissata per il 22 febbraio 2006,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, e sulla base di quali valutazioni oggettive, la Coop. Minerva sia stata ritenuta idonea a svolgere tutte le attività di gestione previste relative al CPT, con particolare riferimento ai servizi di assistenza legale alla persona, posto che trattasi di una generica cooperativa di servizi nonché di un ente che non sembra avere alcuna specifica esperienza nel campo dell'immigrazione;

se non si ritenga opportuno comunicare il costo di gestione *pro die/pro capite* riconosciuto alla cooperativa Minerva per la gestione del CPT e di far conoscere in dettaglio i servizi resi dalla medesima cooperativa;

se non si ritenga che la somma di 75 euro *pro die/pro capite* che sembra riconosciuta alla Coop. Minerva per la gestione del CPT di Gradisca risulti irragionevolmente elevata in ragione del servizio reso, anche tenendo conto che la gestione del CPT ha sede in un immobile di proprietà demaniale e non dell'ente gestore e che, conformemente alle indicazioni contenute nelle «linee guida e convenzioni tipo per la gestione dei CPT» emanate dal Ministro dell'interno con proprio decreto, non risulta affidato all'ente gestore il compito della manutenzione del centro e che pertanto alla somma sopra indicata verrebbe ad aggiungersi un ulteriore onere per la gestione materiale del CPT di Gradisca;

se non si ritenga opportuno riferire al Parlamento se sono state valutate altre proposte per la gestione del CPT di Gradisca d'Isonzo da parte di soggetti diversi della Coop. Minerva e le ragioni del mancato accoglimento delle stesse, nonché di riferire quali siano le previsioni di spesa complessiva per la gestione del CPT di Gradisca, derivanti dalle spettanze previste per l'ente gestore, dalla manutenzione del centro stesso e dalle spese afferenti l'operato della pubblica sicurezza e se tale spesa risulti giustificata;

se non si ritenga che la costruzione di strutture di contenimento in acciaio che circondano ogni singola unità abitativa interna al centro non sia in alcun modo conforme al principio del rispetto della dignità dello straniero trattenuto e non stravolga la natura del centro di permanenza temporanea, finalizzato in base alla normativa vigente alla sola esecuzione degli ordini di allontanamento degli stranieri dal territorio nazionale, trasformando invece la struttura medesima in un luogo avente caratteristiche assimilabili alle strutture detentive di massima sicurezza;

se non si ritenga che il CPT di Gradisca d'Isonzo, nella sua configurazione attuale, possa essere soggetto a gravi censure in sede europea per la mancata conformità alle norme sulla tutela dei diritti umani e sulle libertà fondamentali;

se non si ritenga pertanto indispensabile provvedere immediatamente, e comunque prima della possibile apertura del centro, a rimuovere dette strutture limitando, in conformità alla direttiva sulla gestione dei centri, il posizionamento di eventuali misure di contenimento interno alla funzione di assicurare la sola divisione funzionale tra area femminile ed area maschile in orario notturno;

se si ritenga che il CPT di Gradisca d'Isonzo risponda pienamente alle vigenti normative antincendio di cui alle citate linee-guida, con particolare riferimento all'agibilità delle vie di fuga interna;

se non si ritenga necessario provvedere ai necessari adeguamenti con tempestività e comunque prima dell'apertura della struttura medesima;

se non si ritenga comunque che l'allestimento di una struttura di enormi dimensioni, destinata ad accogliere fino a 250 unità, non risulti del tutto incongrua rispetto alle finalità che la stessa legge 189/02 assegna ai CPT, stante anche l'assenza, da anni, di alcuna situazione di emergenza nell'area del Friuli Venezia Giulia per ciò che attiene al fenomeno dell'immigrazione clandestina;

se non si ritenga che l'ipotesi di utilizzare in via ordinaria il CPT di Gradisca per trasportavi stranieri fermati in regioni italiane diverse dal Friuli Venezia Giulia e da essa anche geograficamente distanti, contrasti con le esigenze di razionalità ed economicità di gestione di tali strutture cui la pubblica amministrazione deve attenersi;

se non si ritenga evidente il negativo impatto sociale di una struttura di tali enormi dimensioni in una realtà provinciale caratterizzata da abitati di piccola dimensione, quali il comune di Gradisca ed aree limitrofe (comuni con popolazione inferiori ai 5000 abitanti);

se il Ministro in indirizzo non ritenga infine di accogliere, con atto di responsabilità istituzionale, la richiesta unanimemente espressa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Gorizia e dal Comune di Gradisca, e largamente sostenuta dalla società civile locale, di una moratoria dell'apertura del CPT di Gradisca d'Isonzo fino all'inse-diamento della imminente nuova legislatura, al fine di procedere ad una serena valutazione sulla congruità e sulla funzionalità della struttura me-desima alle finalità previste dal Testo Unico sull'immigrazione.

(4-10183)

DONADI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

nel mese di novembre dell'anno 2004 è stato nominato Alto Com-missario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione il Dott. Gianfranco Ta-tozzi, magistrato;

l'Alto Commissario è tenuto (decreto del Presidente della Repub-blica del 6/10/2004 n. 258) a redigere semestralmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, annualmente, riferisce ai Presidenti delle Camere in merito;

all'interrogante risulta che siano trascorsi due semestri ma il Presi-dente del Consiglio non ha riferito ai Presidenti delle Camere;

risulta, inoltre, che all'Alto Commissario, oltre allo stipendio di competenza, come magistrato di Cassazione, venga corrisposta una ulte-riore indennità mensile di molte migliaia di euro, e risulta che al Vice Alto Commissario, oltre allo stipendio di competenza come Dirigente Ge-nerale di pubblica sicurezza, venga corrisposta una ulteriore indennità mensile di migliaia di euro,

l'interrogante chiede di sapere:

se si sia a conoscenza di quali indennità sono state stabilite per l'ulteriore Vice Commissario aggiunto ed i cinque magistrati, tutti collo-cati obbligatoriamente fuori ruolo in base al comma 254 della legge finan-ziaria 2006 e per le cui finalità il comma 255 autorizza la spesa di 1.000.000,00 di euro annui;

se si sia a conoscenza dell'entità dello stanziamento complessivo destinato al funzionamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario e se ai di-rigenti ed al personale in servizio presso l'Ufficio vengano corrisposti in-dennità speciali;

se non si intenda verificare quali indagini siano state fatte dall'Alto Commissario, tese ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di feno-meni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della Pubblica Amministrazione e quali analisi e studi abbia elaborato sulla adeguatezza e congruità del qua-dro normativo, nonché le eventuali misure poste in essere dalle ammini-strazioni per prevenire e fronteggiare l'evolversi dei fenomeni oggetto di esame e quali procedure contrattuali e di spesa e quali comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale abbia monitorato, e

se si giudichi che i risultati sin qui conseguiti giustifichino una così ingente spesa di soldi pubblici.

(4-10184)

NIEDDU. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

con decreto legislativo n. 464 del 28 novembre 1997, riguardante riforma strutturale delle forze armate, è aumentata la mobilità del personale militare con famiglia a carico verso enti di nuova costituzione privi di unità alloggiative;

con decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 16 marzo 1999 si è consentito al personale con famiglia a carico trasferito, già titolare di alloggio di servizio, di mantenere la titolarità fino al raggiungimento di una nuova sistemazione presso la nuova sede di servizio;

tale norma, prorogata fino al 31 dicembre 2005 con decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 13 giugno 2002, è decaduta;

non risulta emesso nessun provvedimento normativo che proroghi la norma in questione,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo valuti la situazione;

se intenda intervenire nel provvedimento di concertazione in corso presso il Ministero per la funzione pubblica per la coda contrattuale, al fine di consentire al personale concessionario di alloggi di servizio connessi all'incarico o di temporanea assegnazione, in possesso di titolo valido, trasferito d'autorità a seguito della ristrutturazione in atto degli enti e reparti della Difesa, di mantenere la titolarità della concessione in analogia con quanto stabilito dai decreti presidenziali citati in premessa, anche considerando che tale provvedimento sarebbe senza oneri.

(4-10185)

DE PETRIS. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali, dell'ambiente e per la tutela del territorio e della giustizia.* – Premesso che:

è stata presentata l'interrogazione 4-07079, rivolta ai Ministri in indirizzo;

sono sorti fatti nuovi riguardo all'oggetto di tale interrogazione;

su esposto del sig. Giuseppe Geraci il Dipartimento del territorio della regione Lazio, nella persona del Direttore arch. Paolo Ravaldini, comunicava con documento prot. n. 69602 al responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Trevignano (Roma), al sig. Giuseppe Geraci, alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, alla Procura della Repubblica di Civitavecchia e all'area D2 B2 4 l'esito dei rilevamenti e dei controlli effettuati in merito al rilascio dei permessi di costruzione in località «Spalle del Possesso»;

con tale documento il Dipartimento del territorio afferma che la violazione della previsione del piano regolatore, oggetto dell'interrogazione 4-07079, appare già di per sé sufficiente a considerare illegittime le concessioni edilizie rilasciate;

in data 30.06.2003 il Pubblico Ministero, Dott. Maria Sabina Calabretta, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, ordinava una relazione di consulenza tecnica;

nelle conclusioni della suddetta relazione, il Perito del Tribunale dichiara che l'Ufficio Tecnico comunale, sulla base di una lettura comparata delle carte del piano regolatore generale, non applica i parametri derivanti dalla definitiva modifica delle tavole, per cui attribuisce alla medesima zona l'identico assunto in sede di adozione (zona B6), attribuendogli ancora quelle capacità edificatorie successivamente ridotte in sede approvativa» e che di conseguenza non avrebbe dovuto rilasciare la concessione edilizia e le relative varianti;

l'omesso intervento nei confronti dei responsabili del Comune di Trevignano ha fatto sì che venisse stravolto impunemente il territorio e che venissero costruite e vendute decine di ville,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario verificare, con gli strumenti di competenza, se non vi sia stata omissione da parte della Procura della Repubblica di Civitavecchia, visto il risultato della perizia del consulente del tribunale, depositata nel 2003 quando i cantieri non erano ancora stati aperti;

se non ritengano necessario attivarsi per ristabilire nel Comune di Trevignano Romano la legalità e la osservanza del PRG, dato che la località in oggetto, inoltre, ricade in area di tutela ambientale e paesistica.

(4-10186)

DONADI. – *Al Ministro della giustizia.* – Risulta all'interrogante che:

negli ultimi tre anni il collegio provinciale degli agrotecnici di Rovigo è stato investito da burrascose vicende;

in data 20.03.05 gli agrotecnici Ferrighi, Modenese, Stocco, Calesella, Tadiello, Ferri, Baroncini, Braiato, Aiglio, Tesaro hanno depositato un esposto riguardante l'attività disciplinare contro tutti gli odierni esponenti del Consiglio, intrapresa dal Commissario Straordinario Davide Neri per esaudire la richiesta dell'agr. Paola Finardi;

il Ministero della giustizia, in più occasioni, ha richiamato il commissario straordinario Neri inibendogli lo svolgimento di attività disciplinare;

nonostante i divieti del Ministero lo stesso Neri avviava, e trasferiva poi a mandato scaduto, tutti i procedimenti disciplinari al collegio di Milano-Lodi;

in data 24.06.2005, con nota prot. n. 12, gli stessi agrotecnici segnalavano nuovamente l'irregolarità dell'azione disciplinare con tutti i vizi procedurali ed amministrativi ad essa connessi;

in data 21.10.2005, prot. 13, veniva nuovamente segnalata l'azione disciplinare intrapresa e continuata a danno degli agrotecnici di Rovigo, dai componenti del Collegio provinciale degli agrotecnici ed agrotecnici laureati di Milano Lodi;

in data 04.11.2005 gli agrotecnici di Rovigo hanno provveduto ad inoltrare ricorso con procedura d'urgenza, *ex art. 700* del codice di procedura civile onde inibire l'attività illegittima posta in essere arbitrariamente dal collegio di Milano – Lodi;

nelle more del ricorso, il collegio di Milano – Lodi provvedeva comunque, e senza istruttoria ed interpello degli incolpati, ad irrogare pesanti sanzioni disciplinari di radiazione e sospensione in danno di tutti gli odierni esponenti;

tali provvedimenti disciplinari colpiscono l'intero collegio dei revisori dei conti e la maggioranza dei consiglieri, causandone il decadimento immediato;

prontamente il collegio nazionale dispone, con provvedimento abnorme ed illegittimo, la ricostituzione del consiglio del collegio provinciale, senza alcuna consultazione degli iscritti, necessaria per legge;

da tali disposizioni presidenziali il nuovo presidente provinciale, agr. Angelo Zanellato, nominato dal presidente nazionale, provvede a comunicare a tutti gli iscritti la sua nomina e la disponibilità alla massima divulgazione, pubblicazione e riproduzione in copia dei dispositivi dei provvedimenti disciplinari che riguardano gli agrotecnici sopra elencati;

lo stesso «nuovo presidente» diffonde a mezzo stampa la notizia e comunica ad una pluralità indefinibile di enti l'esito dei procedimenti disciplinari con sotteso intento di diffamare su vasta scala gli scriventi;

è da considerare la particolare natura dei dati e delle notizie contenute nei citati dispositivi disciplinari, pur non approfondendo ulteriormente la loro palese illegittimità ed illegalità;

è da considerare, altresì, che venendo a mancare il numero legale nel consiglio del collegio locale, e l'intero collegio dei revisori dei conti, per effetto dei provvedimenti disciplinari, per quanto abnormi e illegittimi, viene a mancare il numero legale necessario al suo funzionamento e non essendo più in condizione di funzionare il consiglio del collegio decade, decadendo il consiglio diviene necessaria la consultazione elettorale degli iscritti (art. 3 della legge 251/86 e successive modifiche);

ma nessun potere è attribuito al Presidente nazionale in ordine alla nomina diretta dei componenti il consiglio, né in ordine alla surroga dei componenti mancanti; è, infatti, previsto lo strumento della surroga per integrare la mancanza di alcuni componenti, non certo di un intero consiglio decaduto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che vengano annullati tutti i provvedimenti disciplinari adottati dal collegio di Milano – Lodi per le motivazioni di illegittimità sopra descritte;

se il Ministro non ritenga opportuno intraprendere le necessarie procedure di verifica sull'operato del Collegio nazionale degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, anche al fine di predisporre adeguate procedure disciplinari;

se il Ministro non ritenga di valutare l'opportunità di provvedere all'adozione di misura cautelare reale sulla documentazione del collegio

provinciale di Rovigo sia quello legittimamente esistente in Trecenta presso l'I.P.S.A.A. «M. e T. Bellini» in Via Mazzini 53, che quello indebitamente costituitosi a seguito dell'autoproclamazione a presidente dell'agr. Angelo Zanellato in Via Lelio Basso, 53 a Porto Tolle (Rovigo) – Loc. Polesine Camerini, in attesa della definitiva conclusione della vicenda segnalata.

(4-10187)

DONADI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'Università degli studi di Catania, nel luglio 2005, ha indetto un concorso per l'ammissione alla Scuola interuniversitaria di Catania di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.I.S.S.I.S.), Sezione di Catania, VII ciclo per l'anno accademico 2005/2006;

all'interrogante risulterebbe che durante il concorso siano stati tenuti comportamenti non idonei da parte della Commissione di vigilanza durante le prove scritte e della Commissione esaminatrice durante quelle orali; infatti queste ultime si sarebbero svolte individualmente con i singoli membri della Commissione e non con uno svolgimento pubblico; tale comportamento avrebbe impedito l'ascolto degli esami sostenuti dai candidati;

al punto 3, lettera *b*), commi 1 e 2 del bando di concorso, venivano specificate le norme per potersi registrare allo stesso; tra queste era previsto il versamento della somma di 53,20 euro come tassa di registrazione da versarsi entro il 9 agosto 2005;

all'interrogante risulterebbe che ai candidati sia stata, invece richiesta la somma di 253,07 euro da versarsi entro l'11/07/2005, contrariamente a quanto previsto dal bando,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda appurare se il concorso di cui sopra si sia svolto correttamente e secondo le leggi vigenti.

(4-10188)

DE PETRIS. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

nella città di Pescara la zona denominata Pineta D'Annunziana, già Pineta D'Avalos, è soggetta a vincolo ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, zona dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutela paesistica;

la zona della Pineta Dannunziana fu dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 13 maggio 1965 in considerazione di quanto stabilito con Delibera della Commissione Provinciale di Pescara nella seduta del 26 aprile 1962, che ne deliberò il vincolo, successivamente inserito nello stralcio planimetrico della Sovrintendenza B.A.P. per la Regione Abruzzo;

il Piano paesistico regionale, approvato dal Consiglio regionale con atto n. 141/21 del 21 marzo 1990, relativamente alla Pineta Dannunziana,

definisce l'ambito di appartenenza con A1, «Conservazione Integrale», e A2, «Conservazione Parziale»;

la zona è costituita dalla Pineta e da una zona edificata. La parte edificata che si estende dalla Pineta al mare è prevalentemente composta da abitazioni costruite negli anni venti con annessi giardini, come previsto dal «Progetto Pineta» presentato dall'Ing. Antonino Liberi al Consiglio Comunale di Pescara il 14 settembre 1912 e fu ideato come città-giardino, ovvero come «quartiere climatico balneare»;

nella Pineta Dannunziana negli ultimi anni si stanno compiendo scempi edilizi anche sull'arenile, nonostante sia vincolata da leggi di Stato come premesso;

nelle norme di attuazione del piano regolatore generale del 17 marzo 2003 si stabilisce che tale zona ricada (art. 31) nella sottozona B1, «Conservazione», comma 2 «... la demolizione e la ricostruzione degli edifici devono rispettare l'ingombro planimetrico ed altimetro esistente, il rapporto di copertura e il tessuto e le tipologie esistenti»;

in Via Primo Vere n. 13 in Pescara sull'arenile, nel novembre 2003 è stato demolito, senza previa autorizzazione della Soprintendenza B.A.P., un villino degli anni trenta ad un piano. Il Comune di Pescara nonostante tutto ha rilasciato il permesso a costruire (concessione edilizia n. 430/2003);

la Soprintendenza, su segnalazione di un privato, ha negato il nulla osta, rendendo illegittima la concessione edilizia n. 430/2003 anche se nel frattempo il villino era stato già demolito e si stava già realizzando un nuovo edificio multipiano completamente diverso per planimetria, altimetria e volumetria e tipologia edilizia;

il cantiere è stato sottoposto a sequestro da parte della Procura della Repubblica di Pescara dal 2 marzo 2004 ma il Comune di Pescara ha rilasciato nuova concessione in sanatoria simile al progetto iniziale che ha avuto nulla osta negativo da parte della Soprintendenza BAP dell'Aquila, costringendo il Comune al rilascio di una seconda sanatoria in data 22 novembre 2004, n. 411/2004;

il T.A.R. di Pescara, inoltre, ha espresso parere favorevole al permesso a costruire rilasciato dal Comune di Pescara in quanto con sentenza 207/2006 il Consiglio di Stato, Sez. VI, respinge il ricorso in appello motivando: «che il vincolo del decreto del 1965 non sia stato imposto a protezione degli edifici risalenti agli anni venti, ma per la particolare bellezza naturale del sito.... *omissis* Non è stato protetto il panorama edilizio preesistente, che, semmai, può avere rilievo solo nel garantire il punto di belvedere, ossia che la costruzione non ostruisca o limiti la vista delle bellezze del sito. Il litorale, nella zona, risulta completamente edificato e che su esso si trovano diversi edifici di realizzazione moderna mentre pochi sono quelli risalenti agli anni venti e ancora esistenti. La sezione ritiene che le diversità costruttive della realizzazione edilizia di cui trattasi rispetto all'edificio preesistente non alterino la bellezza della zona. Così che l'opera non appare incompatibile con la salvaguardia dei valori paesistici protetti dal vincolo che non sono edifici degli anni venti»;

gli scempi edilizi pertanto continuano e a tal fine si possono segnalare diversi casi del tutto simili a quello illustrato:

villino degli anni trenta ad un Piano in Via Figlia di Iorio n. 9 in Pescara nella Pineta Dannunziana, demolito a seguito del rilascio di concessione edilizia n. 222/2004 del 28 giugno 2004 che prevede la realizzazione di un edificio multipiano;

villino Cascella degli anni trenta ad un piano in Via Scarfoglio n. 18, demolito a seguito del rilascio di concessione edilizia n. 476/2004 che prevede la realizzazione di un edificio che vede raddoppiata la volumetria e l'altimetria;

nuova costruzione in Via De Nardis, lungomare Sud di Pescara. Edificio di quattro piani;

ristrutturazione dell'ex Albergo in Via Primo Vere n. 48 con cambio di destinazione d'uso e l'aumento di volumetria con la realizzazione di ulteriori due piani;

ristrutturazione del «Villino Spatocco» degli anni venti in Via Primo Vere n. 52, che prevede la demolizione totale delle opere interne;

ristrutturazione del piano superiore di un villino degli anni trenta in Via Primo Vere n. 1. che prevede l'aumento di volumetria complessiva e di tipologia preesistente;

la concessione balneare «La Medusa» ha ottenuto il rilascio di alcune autorizzazioni, tra le quali la realizzazione di un «tetto sonoro» che consentirà l'edificazione di un ulteriore piano;

sul lato nord della riviera pescarese è stato rilasciato il permesso a costruire con demolizione di un villino degli anni quaranta a due livelli e ricostruzione di un palazzo a sette piani con planimetria, volumetria e altimetria completamente differente dalla preesistente, il cui cantiere è stato sequestrato dalla Procura della Repubblica di Pescara. E Villino Clemente degli anni trenta, vincolato dalla Soprintendenza B.A.P. dal piano regolatore generale in stato di abbandono viene utilizzato come parcheggio dall'adiacente Hotel;

il codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 all'art. 10, art. 29, sancisce la conservazione mediante manutenzione e restauro, mentre all'art. 142, comma 1, lettera *a*), definisce le aree tutelate per legge indicando i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla battigia e l'art. 146 precisa che «l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi)»,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda aprire un'indagine per verificare la legittimità degli interventi urbanistici nella città di Pescara nella zona denominata «Pineta Dannunziana»;

se non si intenda tener conto del vincolo imposto dal decreto ministeriale del 13 maggio 1965 e dei vincoli ribaditi dal piano regolatore del 2003, che individua la zona della Pineta Dannunziana come sottozona B1 di conservazione, stabilendo che la demolizione e la ricostruzione de-

gli edifici devono rispettare l'ingombro planimetrico ed altimetrico esistente, il rapporto di copertura, il tessuto e le tipologie esistenti;

se non si intenda tener conto della sentenza del Consiglio di Stato n. 207/2006 che, nonostante sia favorevole al rilascio della concessione del Comune di Pescara, stabilisce «...la costruzione non ostruisca o limiti la vista delle bellezze del sito».

(4-10189)

FORMISANO, DONADI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

negli ultimi anni si è vista una rapida espansione della popolarità degli interventi di chirurgia refrattiva, spinti anche dalla notevole attenzione che i *media* vi hanno dedicato, più specificatamente delle tecniche Laser in Situ Keratomiles (LASIK) e Photorefractive Keratotomy (PRK);

il numero di ametropi che sceglie di ricorrere a questo mezzo correttivo cresce di anno in anno e proprio per questo è indispensabile una adeguata informazione su un intervento che non è privo di rischi e dal quale possono derivare anche gravi complicanze permanenti;

consultando la letteratura scientifica nazionale ed internazionale (*database* americano della «National Library of Medicine» e della «Food and Drugs Administration») si nota una forte discrepanza tra gli argomenti correlati nell'informazione scientifica e quelli discussi nell'informazione delle riviste di massa, infatti nella bibliografia scientifica gran parte del materiale è dedicato a complicanze e rischi legati a tali interventi, mentre in quella di diffusione di massa descrive la chirurgia refrattiva priva di alcun rischio, promettendo la totale libertà da protesi ottiche;

le complicanze maggiormente incriminate delle due tecniche sono date da alterazioni dell'anatomo-fisiologica oculare, alterazioni all'apparato lacrimale, alterazioni e lesioni epiteliali, alterazioni del nervo ottico, maculopatia, alterazioni della pressione intraoculare, alterazioni visive, perdita di visione, effetti visivi collaterali ma anche una complicanza denominata Haze che va ad influenzare la capacità di sensibilità al contrasto;

per la tecnica Lasik, che è diventata la più popolare, le complicanze sono: la perforazione corneale, il malfunzionamento del microcheratomo, il *melting*, un'inflammatione denominata «sabbia del Sahara», infezioni del lembo, decentramenti, ricrescita epiteliale, frammenti nell'interfaccia, ectasia, distacco della retina;

la Soi Amoi (ente rappresentante dei medici oftalmologi) ha già subito interesse da parte del Ministero della salute; si ricorda la sospensione dei corsi per gli ECM dell'aprile 2004 e più volte ha emesso comunicati stampa a diniego di articoli giornalistici che la coinvolgevano e solo dopo importanti proteste pubbliche (si veda l'interessamento di «Striscia la notizia» e di Maurizio Costanzo), ha provveduto a redigere un modulo di consenso informato più dettagliato;

nel mentre, però, sono state molte le persone danneggiate alla vista a causa di queste tecniche chirurgiche e malgrado i molti, che hanno singolarmente affrontato le cause civili e penali contro i propri chirurghi, a nessuno è stato riconosciuto un danno e la motivazione è sempre stata

«...reazione soggettiva dell'occhio...» oppure «...problemi di carattere psicologico...», come se il paziente vedesse bene ma fosse convinto di vedere male. Del resto tutti loro dichiarano che anche di questi effetti collaterali nessuno li aveva informati;

per molte delle persone danneggiate questi rischi non preventivati e sconosciuti nell'atto antecedente l'intervento hanno significato la dipendenza a vita da farmaci e da supporti tecnici alla vista,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno affidare alla Commissione nazionale poteri di indagine per appurare la responsabilità della Soi Amoi su quanto sopra scritto;

se non ritenga opportuno riconoscere i vari gradi di invalidità, con relativa esenzione per i farmaci per quelle persone danneggiate che ne avessero diritto;

se non ritenga opportuno lanciare una campagna di informazione facilmente comprensibile agli italiani sul reale rapporto rischi-benefici di queste tecniche di chirurgia refrattiva.

(4-10190)

CUTRUFO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e della giustizia.* – Premesso che:

l'emittente Radio Programma Italia è autorizzata all'esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale, in ambito locale, in forza di regolare concessione del Ministero delle comunicazioni rilasciata il 14 novembre 1994 (prot. n. 902878);

Radio Programma Italia è autorizzata a trasmettere in FM sulla frequenza dei 103.750 Mhz, per mezzo di un unico sito trasmittente collocato in Roma;

a seguito della convalida di sfratto l'emittente si è vista costretta a disattivare l'unico diffusore e ad attivare tempestivamente presso l'Ispettorato territoriale del Lazio le opportune istanze di rilascio dell'autorizzazione; con nota del 25.11.04 e successive integrazioni Radio Programma Italia presentava istanza all'Ispettorato Territoriale per il Lazio («l'Ispettorato») ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 122/98;

stante l'inerzia da parte dell'Ispettorato nel procedere al rilascio dell'autorizzazione nei termini stabiliti dalla legge in 30 giorni, Radio Programma Italia notificava, in data 14 marzo 2005, un formale atto di diffida;

l'Ispettorato, con nota del 22 marzo 2005, preannunciava l'intenzione di voler negare l'autorizzazione, senza peraltro specificare i motivi che hanno determinato tale scelta;

in data 20 luglio 2005, in assenza di ulteriori comunicazioni, è stato notificato un nuovo atto di diffida che indicava, tra l'altro, che l'emittente, pur trasmettendo sui 103.750 Mhz, è stata esclusa dalla pianificazione della sottobanda FM 103 – 103.800 nell'area di Roma avviata nel 2004 dal Ministero delle comunicazioni subendo, a causa del nuovo riassetto, disturbi interferenziali sul segnale di trasmissione a causa della pre-

senza di un'altra emittente denominata Radio BBS Master («Radio BBS») che, senza alcuna autorizzazione, trasmette dal mese di marzo 2005 sui 103.600 Mhz;

Radio Programma Italia ha altresì appreso, attraverso un comunicato di Radio Popolare del 12 luglio 2005, che il Ministero delle comunicazioni ha «sospeso gli effetti dei provvedimenti in corso nei confronti di Radio BBS» e quindi ne ha sospeso l'oscuramento disposto per spostamento dell'impianto di trasmissione senza la prescritta autorizzazione;

in data 25 agosto 2005 l'Ispettorato Territoriale ha consegnato una nota della Direzione Generale del Ministero delle comunicazioni con la quale ha proposto all'emittente di effettuare una sperimentazione dalla postazione proposta indicando caratteristiche tecniche che determinano un bacino d'utenza troppo limitato rispetto a quello originario senza avere la possibilità di effettuare la procedura di compatibilizzazione radioelettrica richiesta;

alla luce di quanto sopra riportato è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica il 12 settembre 2005 chiedendo alle autorità competenti di accertare l'eventuale illegittimità e illiceità dell'operato come sopra descritto, accertando la sussistenza di eventuali condotte penalmente rilevanti;

in data 15/10/2005 il Ministero delle comunicazioni, in persona del Direttore generale Dott.ssa Tondi, ha invitato l'Ispettorato Territoriale a voler definire il procedimento autorizzatorio e di compatibilizzazione richiesto dall'emittente;

in data 12/10/2005 è stata presentata alla Camera dei deputati una interrogazione a risposta scritta (4-17252) rivolta al ministro Landolfi per sapere quali sono le motivazioni che impediscono il definirsi del procedimento autorizzatorio,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per il ripristino delle corrette procedure che hanno il fine preciso di tutelare e garantire la funzionalità della libera informazione e del diritto.

(4-10191)

